

IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO NONO.

il quale contiene trè parti; Cioè

PARTE PRIMA.

DELLI
TESTAMENTI, E CODICILLI

E DELL'
ALTRE VLTIME VOLONTA'

PARTE SECONDA.

DELL'
EREDE, E DELL'EREDITA'

PARTE TERZA.

DELLA
LEGITTIMA; DELLA TREBEL-
lianica, Delli miglioramenti;
E dell'altre detrazioni.

IL DOTTOR

VOLGARRE

LIBRO NONO

Il primo capitolo di questo libro

PARTE PRIMA

DELLA

TESTAMENTI, E CODICILLI

IL

ALFREDO VOLGARRE

PARTE SECONDA

DELLA

EREDITA' E DELL'EREDITA'

PARTE TERZA

DELLA

RECESSIONE DELLA TERZA

LIBRO, DELL'EREDITA'

IL


INDICE³

DEGLI ARGOMENTI

DE' CAPITOLI

DI QUESTA PARTE PRIM'A

DE TESTAMENTI



CAPITOLO PRIMO.

Della facoltà di fare il testamento, ouero in altro modo di disporre delle sue robbe dopo morte per vltima volontà; E se quella nasca dalla legge di natura, oueramente dalla legge delle genti, ò pure dalla legge positiva; E se all' vltime volontà si possa derogare, ouero dispensare dal Principe.

C A P. II.

Della distinzione di più generi, ouero di più specie di testamenti, e dell' altre vltime volontà,

A 2

e del.

e delle loro diuerse forme, ò solennità, secondo la disposizione della legge ciuile .

C A P. III.

Delli testamenti, e dell' altre disposizioni ; e delle loro forme, e solennità secondo la disposizione della legge canonica , à cause pie , ò profane .

C A P. IV.

Delli testamenti per le leggi , e per gli statuti particolari de' luoghi .

C A P. V.

Delle persone, alle quali non sia lecito il fare testamento, siche siano intestabili per natura .

C A P. VI.

Dell' intestabilità accidentale, la quale nasca dalla legge positiua ciuile , ò canonica , siche vi si possa dispensare dal Principe sourano .

DEGLI ARGOMENTI. 5

C A P. VII.

Degli altri difetti, e dell' inualidità de' testamenti risultanti dalle circostanze particolari del fatto, anche quando vi siano tutte le solennità necessarie.

C A P. VIII.

Degli altri casi dell' inualidità del testamento, che risulta dalla disposizione della legge, ancor che l'atto sia sincero, e per altro perfetto; E dell' operazione della clausola codicillare, o simile.

C A P. IX.

Della riuocazione del testamento, o di altra ultima volontà, quando s' intenda fatta, in maniera, che sia sufficiente, o nò.

C A P. X.

Dell' intestabilità passiva, cioè di quelle persone, le quali siano inabili, ouero indegne di ottenere il comodo de' testamenti, ouero di altra

tra vltima volontà, ancorche per altro sia valida, e perfetta.

C A P. XI.

Degli esecutori testamentarij deputati dal testatore, ouero dalla legge; E particolarmente della facoltà del Vescouo di eseguire i testamenti, e le altre disposizioni.

E se il Vescouo possa fare il testamento per coloro, i quali muoiano senza testare.

C A P. XII.

Della cattatoria, la quale è proibita dalla legge, che cosa sia, e quando tal proibizione camini.



CAPITOLO PRIMO.

Della facoltà di fare il testamento, ouero in altro modo di disporre delle sue robbe doppò morte per vltima volontà; E se quella nasca dalla legge di natura, oueramente dalla legge delle genti, ò pure dalla legge positiua; E se all' vltime volontà si possa derogare, ò dispensare dal Principe.

S O M M A R I O.

- 1 **S** E la facoltà di testare sia di legge di natura, ò ciuile.
- 2 Se la facoltà di testare si debba concedere.
- 3 Se le limosine doppò morte giouino.
- 4 Che il Principe possa dispensare, ò derogare all' testamenti.
- 5 Della detta facoltà di derogare, ò di commutare, à chi spetti.
- 6 Se vi si ricerchi giusta causa.

CAP. I.

C A P. I.



Ccennando alcune leggi ciuili de Romani, che per la legge di natura, ò per quella delle genti si debba concedere à ciascuno la libertà di disporre delle sue robbe, anche dopò morte, e di potersi destinare quei successori, che à ciascuno piaccia, cõ quelle leggi, e cõdizioni che gli parerà prescriuergli, e che però l' offeruanza di tal disposizione venga ordinata dalla medesima legge di natura, ò delle genti; Quindi alcuni Giuristi, con la loro scorta & anche alcuni Morali credono, che il commutare, ò il derogare, ò dispensare all' vltime volontà, & alle leggi, e condizioni in loro ordinate, non si possa fare dal Principe, mentre à questo, ancorche sia souerano, si nega la podestà di derogare alla legge di natura, ouero à quella delle genti, essendo questi termini sinonimi, cioè che l' istesso sia la legge di natura secondaria, che quella delle genti primaria, conforme nel proemio si accenna.

Tuttauia ciò contiene vn chiaro errore, cagionato dalla solita semplicità de Giuristi nel camminare con la sola lettera delle leggi ciuili; Io quell' istesso

LIB.IX.DELLI TESTAMENTI.CAP.I. 9

fo modo che i medefimi fogliono dire, che tutte le cose del mondo anticamente fossero comuni, e che non vi fossero li dominij priuati distinti, del mio, e del tuo; Oueraente che la legitima, la qual'è douuta alli descendentì, & agli ascendentì sia di legge di natura, con simili fredure accennare nelle sudette, & in altre materie, mentre si dicono di legge di natura, ò delle genti per vn certo modo di parlare, all' effetto di contradistinguerle da quelle cose, le quali si sono introdotte totalmente di nuouo dalle leggi ciuili dè Romani, sicche fossero già comuni ad altre genti, ò nazioni prima che nascesse, ó che crescesse questa Republica; O pure che siano cose ordinate dalla legge positiua per vn certo istinto, ò stimolo naturale; Mà nel rimanente, è cosa certa che tutte le cose sudette, e particolarmente questa facoltà, di far testamento, e di disporre del suo per doppò che sarà morto, nasce dalla legge vmana, oueraente positiua.

Et è tãto vero che questa facoltà di far testamento, ouero in altro modo disporre per vltima volontà del suo doppò morte sia della legge vmana, ò positiua, e non di quella della natura, ò delle genti, che dà molti àtichi, & anche da moderni professori della filosofia, e dell'altre lettere, questa podestà viene totalmente negata, e si dice contraria all' istessa natura, dando forza ad vna disposizione che ferisce vn tempo inabile, quando il disponente sia già

T.9.p.1.delli Testamenti. B anni-

annichilato, e non sia più padrone.

3 Anzi alcuni sono di opinione (la quale però dalla Chiesa ragioneuolmente è dannata come temeraria) che l' elemosine , e le altre pie disposizioni fatte per doppò morte , non siano meritorie; Bensiche sono di molto maggior merito , quelle che si facciano in vita per l'atto della spropriazione di quello che già si possieda , facendo vn' atto di virtù, contrario all'auarizia, quasi che in morte ciò segua perche le robbe non si possono più tenere, ne si possono portar seco .

Et altrimente, se questa facoltà di testare spettasse per la legge di natura, ò delle genti, non aurrebbe possuto la legge positiua stabilirui tante diuerse forme, e tante solennità, mà dourebbe bastare la semplice proua naturale, nella maniera che basta nelle disposizioni pie; Ne meno aurrebbe possuto inabilitare i figliuoli di fameglia, & i serui, li religiosi professi, li chierici nelli beni acquistati per causa del chericato, & anche in alcune parti le donne senza alcune solennità maggiori, con altre simili disposizioni sopra ciò fatte dalla legge comune, ciuile, ò canonica, oueramente dalla municipale.

4 Che però resta fermo, che ciò nasca dalla legge ciuile, ò positiua, e per conseguenza che il Principe fourano, il quale abbia la podestà di fare e di disfare le leggi, e che perciò si dice vna legge viua, ò anima-

nimata, possa derogare ò dispensare à queste disposizioni, in tutto, ò in parte, secondo che gli parerà; Douendo dirsi quell'istesso, che si è accennato di sopra, & anche nel libro sesto della dote, e di sotto nel titolo della legitima, & altroue più volte, cioè che la legge ciuile vfa questo termine di legge della natura, ò delle genti, per significare quelle cose, le quali prima che la Republica Romana fusse in essere, e che facesse le sue leggi, erano già in vso più comunemente appresso molte nazioni, conforme insegna la Scrittura Sacra, la quale anche in ragione d'istoria è la più antica, e la maestra di tutte, in occasione del misterioso testamento d'Isach, di qualche scandalo à coloro, i quali nõ badando al mistero, caminano con la sola lettera, ouero con le leggi vmane; Distinguendo in tal modo quell'altre cose che son state dalla sua legge introdotte di nuouo, quasi che quest' vso sia cagionato da vn certo stimolo naturale; Ouera mēte che il medesimo vso abbia fatto questo effetto, che si stimi vna facoltà naturale, conforme ancora si è accennato nel libro primo de feudi in occasione di trattare della Bolla de Baroni.

E se bene molti scrittori credono, che questa podestà di commutare l' vltime volontà, sia solamente del Papa, e non degli altri Principi; Nondimeno ciò contiene ancora vn' equiuoco chiaro, atteso che camina bene in quell' vltime volontà, le

quali contengano disposizioni pie, come non soggette alla podestà laicale; Mà non già quando si tratta di disposizioni profane, ò temporali, non scorgendosi in esse probabile ragione di differenza.

Come ancora in questo proposito, sogliono li Morali diffondersi molto, se ciò si possa fare senza la giusta causa della publica necessità, ò utilità; Mà conforme à sufficienza si è discorso nel libro secondo de Regali, in proposito di trattare della podestà del Principe di togliere le ragioni del terzo, cio che sia nel foro interno, del quale non è mia parte il trattare, siche se ne lascia il luogo alla verità; Per qualche si appartiene al foro esterno, pare che oggidì sia vna cosa fuora di dubbio, per qualche n' insegna la pratica della Curia Romana, e di tutti gl' altri principati del Mondo cattolico, nelli quali si abbia l' yso della legge ciuile, e canonica, e della vita ciuile.

Deue bensì questo requisito della giusta causa auersi in consideratione dal Principe, per regolare la sua volontà, acciò meriti che sia detta ragione uole è ben regolata, cōforme nel sudetto libro secondo de Regali si discorre; Essendo per altro ragione uole di dare al Principe, ouero ad vn' altro Magistrato regolatore della Republica questa podestà, poiche le contingenze, ò le vicende uolezze delle cose del Mondo bene spesso portano, che bisogna mutare
anche


anche le leggi generali fatte con tanta accuratezza
dà molti fauij, molto più queste disposizioni parti-
colari, che si mutarebbono verisimilmente dagl'
istessi, i quali le fecero; Che però tutte le que-
stioni in questo proposito si restringono al vizio
della surrezzione, ouero al defetto dell'

intenzione, per la regola che in dub-
bio non si presume che il Prin-
cipe voglia leuare la
ragione del ter-

zo. A



A
*Di tutto ciò s'è
parla nel lib. 2.
de Regali nel
disc. 148. nel lib
10. de fidecomi-
ssis nelli discorsi
141. 165. e se-
guenti & aliro
ue.*



CAPITOLO II.

Della distinzione di più generi, ò di più specie di testamenti, e dell'altre vltime volontà; E delle loro diuerse forme, ò solennità, secondo la disposizione della legge ciuile.

S O M M A R I O.

- 1 **I**N questo titolo si tratta del testamento, ò altre vltime volontà.
- 2 Del testamento del padre con li figli.
- 3 Del testamento delli soldati.
- 4 Delle diuerse sorti di testamenti.
- 5 Del testamento del cieco.
- 6 Della nuoua forma di testare più vsata, che si dice nuncupatiuo di nuncupazione implicita.
- 7 Delli casi, nelli quali bastano minori solennità.
- 8 Delli codicilli.

C A P. II.



I Ralasciando di trattare della significazione de' vocaboli, ouero della loro deriuazione, ò definizione, come cose di poco profitto alla pratica forense, della quale si tratta; Si deue primieramente supporre, che in questo libro si tratta solamēte delle prime, e delle immediate disposizioni, le quali si facciano dal moriēte di tutta la sua robba, e dell'eredità, à fauore di coloro, i quali escludendo i legittimi successori, che sono chiamati dalla legge alla successione intestata, abbiano da auere la successione subito, & immediatamente, atteso che quella successione, la quale sia mediata, cioè che si lasciasse ad vno per douersi restituire ad vn altro, cade sotto la materia de' fideicōmissi, della quale si tratta particolarmente nel libro seguente:

E quanto à quelle cose, le quali dall'erede si devono dare agli altri per ordine del testatore, cadono parimente sotto diuerse materie, cioè delli legati si tratta particolarmente nel libro vndecimo; E sotto la materia delle donazioni si tratta di quelle per causa di morte; Che però in questo libro si tratta solamente de' testamenti, e de' codicilli, mentre se bene

bene da Giuristi si vfa vn cert' altro termine generale di semplice vltima volontà; Nondimeno in pratica pare, che ciò abbia dell'ideale, ftante che tutte le difpofizioni fi dicono, ò testamenti, ò codicilli, ò fidecommiffi, ò legati, oueramente donazioni per caufa di morte.

- Per quello dunque che riguarda li testamenti;
- 2 La legge ciuile ne hà conofciuto quattro forte, cioè due priuilegiati, e due non priuilegiati; Li priuilegiati fono, quello del padre con i figli, nel quale non defidera folennità, mà fi contenta della fola proua naturale fopra la volontà perfetta; E ciò per vna molto congrua ragione, che la difpofizione, la quale fi faccia dal padre cò li figli, importa più tofto vna diftribuzione, oueramente vna diuifione di quello che porta feco vn certo ftimolo naturale, ftimandofi vn atto di prudenza, che il padre faccia quefta diftribuzione in vita, per togliere l'occafioni delle difcordie, le quali tra fratelli fogliono effere ad vn certo modo connaturali.

Si deue intendere però, quando il padre offerui trà loro l'egualità, oueramente che non vi fia vna difuguaglianza confiderabile, mentre in quefto cafo ceflando la fudetta ragione, pare che debba ceflare la difpofizione legale ch' à lei è appoggiata; Che però fe bene fopra ciò fi fcorge la folita varietà delle opinioni; Tuttauia pare che non vi cada vna regola generale, mà che dipenda la decisione dalle

LIB.IX.DELLI TESTAMENTI.CAP.II. 17

dalle circostanze del fatto, le quali inducano, ò rispettivamente escludano quei sospetti, per i quali, la legge nelli testamenti ha introdotto tante solennità. A

A
Nelli disc. 26, e
27. di questo ti-
tolo.

3 L'altra specie di testamento priuilegiato, è quello delli soldati; Quando però stiano nel campo, e sotto i padiglioni, combattendo, ò in procinto di combattere, mentre in questi testamenti parimènte nõ si desiderano le solennità, mà basta la sola proua naturale della volontà perfetta; E ciò per doppia ragione, vna cioè della semplicità militare, che per ordinario coloro, i quali attendano all'armi, sono poco versati nelle lettere; Anzi queste si sogliono stimare pregiudiziali al coraggio militare; E l'altra perche nel campo non si possono facilmente auere i Notari, & i Sauij così prontamente, con la direzione de quali si possa comodamente fare il testamento con le douute solennità; Che però quando il caso dia, che il soldato stia in Città, ò in altro luogo pacifico, come occorre quando nell'inuerno i soldati si ritirano à quartiere, ò che ritornano alle proprie case, in tal caso, cessando la ragione suddetta, cessa ancora il priuilegio, e si camina con la regola generale degli altri del popolo. B

B
Nelli disc. 28.
di questo titolo.

Si è dubitato da molti, se li soldati de' nostri tempi godano di quei priuilegij, che dalle leggi civili si leggono conceduti alli soldati dell'antico Imperio Romano, per la ragione di dubitare, che
T.9.p.1.delli Testamenti.

C oggi-

oggi di non siano in uso le antiche forme, e le solennità della milizia, e particolarmente quelle del cingolo, e del giuramento solenne; Tuttavia, ciò che sia agli altri effetti privilegiati, circa li quali, pare che sia più comunemente ricevuta l'opinione negativa; Eccetto quella specie di milizie, nelle quali si osservano l'istesse solennità, oueramente che vi cadano l'istesse ragioni di dover stare sempre pronto al combattimento, conforme si suole esemplificare nelle milizie ecclesiastiche, o pie che oggi di abbiamo in uso, come per esempio sono quelle di S. Gio. Gerosolimitano volgarmente di Malta, e di S. Stefano, e simili. C

C
Nel lib. 3. della
giurisdizione
nel disc. 92.

Per quel che spetta a questo privilegio, particolarmente de' testamenti, è più ricevuta l'opinione affermativa, quando però (come si è detto) si stia in campo, e non altrimenti; Venendo sotto nome di campo, anche l'armata navale, o marittima per entrarvi l'istessa ragione. D

D
Nel detto disc.
28.

Circofritti questi casi; Per quel che spetta alla generalità del popolo, la quale è solita dalle leggi civili esplicarsi col termine, o col vocabolo de' pagani, li quali generalmente si dicono tutti coloro, li quali non siano soldati; L'istessa legge civile ha conosciuto due sorte di testamenti; Vno de quali si dice solenne, & in scritti, e l'altro si dice nuncupativo.

Quello della prima specie, ricerca necessariamente

te

te la scrittura del medesimo testatore, ouero di vn altro fiduciario con la sua sottoscrizione, e che sia chiuso, e sigillato con sette sigilli dell'istesso testatore, ò con quelli dè testimonij, oueramente di vn altro eletto dal testatore medesimo, e che sia sottoscritto da sette testimonij, maschi, maggiori, e degni di fede; Ordinandosi ancora molt'altre solennità dopo che sia seguita la morte del testatore, nell'apertura, e nella pubblicazione.

L'altra specie del nuncupatiuo è quello, che si fa senza scrittura, cioè che il testatore, con la bocca propria nomini, & istituisca l'erede, e che faccia le altre disposizioni, alla presenza parimente di sette testimonij maschi, e maggiori come sopra, con le altre solennità richieste dopo la morte del testatore, cioè della pubblicazione, con citare li venienti ab intestato.

5 E quando si trattasse di testamento di vn cieco si aggiungono cert'altre solennità, e particolarmente ch'essendo scritta tutta la disposizione da vn fiduciario eletto dal testatore, quella sia letta di parola in parola sinceramente, in presenza di otto testimonij, aggiungendone vno di più, e con la sua specifica, e certa approuazione, acciò in tal modo ne risulti vna totale certezza della sua volontà. E

L'vna, e l'altra forma di testare, riuscivano molto pericolose, fische la sperienza insegnaua, che la maggior parte de testamenti non auesse il suo ef-

E

*Del testamento
del cieco nelli
discorsi 18, e 33
di questo titolo.*

fetto; Atteso che la prima specie di quel testamento, che si dice solenne, ouero in scritti, così nel farlo, come nel riconoscerlo, e nell'aprirlo, e publicarlo, ricerca tante formalità, ò solennità come per vna specie di superstizione, che seruiua per vn continuo seminario di liti.

E l'altra specie di nuncupatiuo solea restare senza il suo effetto, per la morte, ò per l'assenza d'alcuni de testimonij; Et anche alle volte per la tristizia, e per la loro subornazione in non volerli esaminare, oueramente col deporre variamente, in maniera che l'atto non restasse concluso; O pure nella trascuraggine che si commettea nella pubblicazione.

Per remediare dunque à questi disordini, dopo che seguì la casuale inuentione, e l'vso delle leggi in Italia, secondo la più volte accennata istoria legale; Sperimentando li primi Interpreti, e maestri, li quali furono nostri Italiani, che per questi inconuenienti, quasi tutti i testatori restauano ingannati; Quindi giudiziosamente cominciarono ad introdurui l'autorità del publico Notaro, mediante la quale, subito, e da principio, con la disposizione publicamente fatta auanti li testimonij, vi si facesse vn'istramento publico, mètre in questo modo si ripara à tutti li sudetti inconuenienti, cioè che li testimonij possano mancare, ouero che sia in arbitrio di alcuni di loro d'impedire la perfezione dell'

dell'atto; Che però, quando in questo caso non vi concorra vna proua tale, che conuinca il Notaro di falsità, quest'istrumento publico basta senz' altra solennità di apertura, ò di publicazione. F

F
Nelli discorsi 2.
e 4. e nel sup-
plemento di que-
sto titolo.

Mà perche questa forma per istrumento publico fatto sopra il tenore della disposizione, conforme la seconda specie del nuncupatiuo, per ordinario è poco grata, per il comun' vso, e desiderio degli uomini, regolato da molta ragione, e prudenza, di non far palese la loro volontà, se non dopo la morte, che sia già seguita in quel modo che siegue quando si offerua la prima specie del testamento solenne; Et all'incontro questa è tanto scrupolosa, e soggetta all'inualidità, che rare volte l'atto si riduce à porto.

Quindi con molto giudizio li medesimi primi interpreti, e maestri, introdussero vna certa noua specie mista, la quale partecipasse dell'vna, e dell'altra, cioè che la disposizione si riduca in scrittura chiusa, e sigillata, quando così voglia il testatore, mà che in effetto abbia natura di testamento nuncupatiuo, sicche non sia soggetto alla forma scrupolosa del solenne, che però viene chiamato vn testamento nuncupatiuo di nuncupazione implicita, cioè che il testatore auendo scritto, ò fatto scriuere la sua volontà, in vno, ò in più fogli, questi coferti, ò in altro modo chiusi, e sigillati, li consegnì al

No-

Notaro in presenza di sette testimonij, dicendo che quanto in quelli fogli si contiene, sia la sua volontà; E questo è il più comune, & il più usato modo di testare d'oggi.

E se bene alcuni credono, che questa forma di testare debba bastare per li legati, e per altre disposizioni particolari, mà non per l'istituzione dell'erede, mentre questo deue essere nominato con la propria bocca dal testatore in presenza de' testimonij; Tuttavia, secondo la più vera, e la più ricevuta opinione, hà luogo anche nell'istituzione dell'erede, la quale basta così implicita, e relativa alla scrittura.

Anzi questa forma di testare si può praticare anche senza la scrittura iui presente, mà con la relazione ad vna scrittura, la qual sia in potere d'un terzo; Come per esempio in mano di qualche religioso, o del proprio confessore, oueramente in vn certo luogo designato dal testatore, come per esempio in qualche studiolo, con casi simili.

Le difficoltà però maggiori, che in questa forma di testare frequentemente occorrono in pratica, consistono sopra la certificazione dell'identità di tal scrittura, la quale da Giuristi si dice *schedula*; cioè, se veramente sia quella, della quale abbia parlato il testatore, per la possibile supposizione di vn foglio per vn'altro, anche quando si consegnasse al

No-

Notaro, e se, e che specie di proue si desiderino per tal'effetto.

Sopra di ciò li medesimi Giuristi si sono intricati di mala maniera, à segno che oggidì pare che sia ridotto all'arbitrio de' Giudici, e de' Tribunali, di far morire le persone con testamento, ò senza, nella maniera che à loro piaccia; Nè sopra ciò è possibile di dare vna regola generale, & accertata, applicabile ad ogni caso, (ciò che con la solita inezia fogliano credere alcuni, li quali caminano con le sole formalità, regolando tutti i casi in vn istesso modo con equiuoci troppo euidenti); Atteso che in effetto si deue dire vna questione di puro fatto, la quale riceue la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, se, e quando sia, ò nò ben prouata l'identità di quella scrittura, ò pure che vi sia il sospetto della supposizione di vn foglio per l'altro, sicche non si dubiti, che si sia fatto il testamento, mà sia incerta la disposizione, che vuol dire l'istesso che l'esser morto senza testamento, còforme narrando molti casi per maggiore istruzione, si discorre nel Teatro, al quale però nell'occorrenze conuerrà ricorrere, mentre non è possibile il ridurre ad vna regola certa quel che dipende dal fatto, e dalle circostanze particolari, e se ne parla ancora di sotto nel capitolo settimo. **G**

Si danno ancora alcuni casi, nelli quali caminano-

G
Nelli disc. I. e
seguenti di que-
sto titolo.

nando con gl'istessi termini della legge ciuile, basta vn numero minore de testimonij, ouero che in questi non si ricerchi rigorosamente tanta idoneità; Cioè quando si tratta di testamento in tempo di peste, ouero che il testatore si troui in potere, dè nemici, dè dè corsari; O pure in campagna à rusticare, volendo forse la più comune opinione, che in questi casi bastino cinque testimonij, e che non vi si ricerchino tante solennità; Mà in ciò si dourà deferire molto agli stili de paesi, e de tribunali; E questo quanto alli testamenti. H

H
Nelli disc. 27. di
questo titolo in
occasione della
peste.

8 Quanto poi alli codicilli; Per stimarsi questi di minor considerazione, e di minore pregiudizio, mentre in essi non si può ordinare l'istituzione dell'erede, ne meno si può togliere quell'istituzione, che si fosse fatta nel testamento, mà solamente vi si possono ordinare i legati, & i fidecommissi, bastano solamente cinque testimonij.

Si crede però che ciò contenga vna di quelle formalità dè Leggisti, che sono degne di riso; Atteso che potendosi nelli codicilli ordinare la restituzione di tutta l'eredità per fidecommissio, e potendosi ancora all'erede scritto, dè intestato proibire la trebellianica, & ogni altra detrazione; Quindi segue, che in sostanza si riduca il tutto ad vna mera formalità di parole, con niuno, dè pochissimo effetto, conforme si discorre ancora di sotto

LIB.IX. DELLI TESTAMENTI. CH. 25

sotto nel capitolo ottauo ; in occasione di trattare dell'operazione della clausula codicillare ; E per conseguenza non si sà vedere à qual ragione probabile resti in pratica appoggiata questa differenza , la quale però si riduce ad vna mera formalità , conforme occorre in tant'altre cose .



CAPITOLO TERZO.

Delli testamenti, e dell' altre disposizioni, e delle loro forme, e solennità, secondo la disposizione della legge canonica, à cause pie, & anche alle profane.

S O M M A R I O.

- 1 **L** A legge canonica non fa tante distinzioni quante ne fa la legge ciuile.
- 2 Del testamento à cause pie.
- 3 Li priuilegij della pia causa à che giouino.
- 4 Se gioui la causa pia per l' altre disposizioni profane.
- 5 Se sia disposizione pia quando sia à fauore d' amico, ò parente pouero.
- 6 Della disposizione à fauore de' parenti, con peso di messe se sia pia.
- 7 Se trà più cause pie il priuilegio cessi.
- 8 Del testamento à cause profane secondo la legge canonica.

Della

9 Della differenza trà li testamenti pŷ, e non pŷ per legge canonica.

10 In Roma non si ammette questa forma di testamento della legge canonica.

11 Delli requisiti di questo testamento, e quando abbia luogo.

C A P. I I I.



A legge canonica non fà le distinzioni che si fanno dalla legge ciuile, che si sono accénate nel cap. precedente, trà li testamenti solenni, e nò solèni, ouero trà li scritti, e li non scritti, anzi ne meno trà li testamenti, e li codicilli, mà pigliando generalmente per testamento ogn' vltima volontà, e caminando più tosto con la verità naturale, che con le superstiziose sottigliezze della legge ciuile, costituisce due sorti d' vltime volontà; Vna cioè sopra le disposizioni pie, e l'altra sopra le profane, ouero temporali.

Per qualche si appartiene alla prima specie delle disposizioni pie, cioè fatte à fauore della Chiesa, ò di qualche opera pia, la legge canonica si contenta della sola proua naturale di due testimonij, oueramente di vna scrittura priuata, scritta, ò sottoscrit-

ta dal testatore, e d'ogn' altra specie di proua naturale, senza solennità alcuna, attendendosi la sola verità naturale, nell' istessa maniera che dalla legge ciuile si dispone nel testamento del padre con i figli.

E se bene alcuni scrittori di quella sciocca razza, la quale camina con la sola lettera delle leggi, credono che siano necessarij, ò per forma, ouero per solennità, almeno due testimonij per la ragione che li canoni, i quali sopra ciò dispongono, parlano in questi termini, che si sia fatto il testamento auanti due testimonij; Nondimeno ciò contiene vn chiaro errore & è cosa più comunemēte reprobata, atteso che l' interuento de testimonij stà demonstratiuamente, perche così portaua quel caso, in occasione del quale dalli canoni ciò si decide, mà non già che sia cosa precisa, e tassatiua, in maniera ch' escluda l' altra specie della proua naturale.

Come ancora, se bene molti dell' istessa razza credono, che questo sia vn priuilegio concesso dalla legge canonica alla causa pia; Nondimeno ciò parimente contiene vn' equiuoco manifesto, poiche se bene da alcuni dotti, e ben fòdati scrittori, si è vfato questo termine di priuilegio; Tuttauia ciò si dice vn cert' vso improprio, di parlare, e per cōtraddistinguere questi testamenti dagli ordinarij, e non priuilegiati, mà nò già che sia priuilegio; Mētre ciò nasce più tosto da quella ragione, che appresso Dio
 si de-

fi deue attendere la sola verità naturale; Et ancora perche la Chiesa, ò la causa pia non è soggetta alla legge ciuile, & all' altre leggi laicali.

E quindi nasce che questa legge canonica si deue offeruare anche nel foro secolare da per tutto, nella maniera che la legge ciuile sopra il testamento del padre con i figli si deue offeruare nel foro ecclesiastico, mentre non è effetto della sola legge, mà della ragione.

3 Camina però tutto ciò, col presupposto che non offi l' imperfezione naturale, la quale non si può supplire dalla prerogatiua della Chiesa, ò della causa pia mentre questa è solamēte suppletuiua delli defecti della solennità introdotte dalla legge posituiua mà non già di quelli della volontà, ouero della verità naturale, per essere della legge di natura.

Questa imperfezione, può cadere in due maniere; Priemieramente, cioè, quando non vi sia la perfetta, e la ben concludente proua naturale sufficiente à condannare anche negli oblihi, e nelli contratti trà viui; Et à questo fine, quando siano due testimoni; solamente, è necessario che siano intieri, cioè senza eccezione considerabile, la quale sminuisca la loro fede, e particolarmente per qualche interesse proprio; Come per esemplo sono li chierici ouero li religiosi dell' istessa Chiesa, ò del Monasterio, à fauore del quale si sia fatta la deposizione, quando nō vi concorrano degli altri amminicoli supple-

pletui; E ciò per le regole generali, & indifferenti in questa materia delle proue, mà non già per qualche forma, oueramente solennità speciale.

E l'altra maggiore imperfezione, la quale in ciò si attende, la quale dà maggior occasione di dispute, cōsiste nella volōtā, qudo anche vi cōcorrano le proue perfette, e concludenti, cioè che debba essere vna volontà già determinata e perfetta, mà non già quando sia vna semplice velleità, ouero vn' proposito, e come li Giuristi dicono, che sia ridotta all'atto di testare, & nel termine, e che non sia in via; Per quella ragione, che frequētemente porta il caso, che si suole preparare vna disposizione, riducendosi etiandio à scrittura in presenza di più testimonij, in maniera, che la proua sia certa & indubitata, mà che la volontà non sia ancora determinata, e come i nostri dicono, ancora ambulante, ouero in via, e non in termine.

Come per esempio, chiama il testatore il Notaro, oueramente vn' altro confidente, e comunicandogli la sua volontà, anche in presenza di persone in numero sufficiente, fà scriuere la sua disposizione, la quale secondo la faccia della scrittura, sarebbe già perfetta, mà dopoi ordina all' istesso Notaro, ò ad vn' altro cōfidente, che ritorni il giorno seguente, ò pure in vn' altr' ora per stipulare il testamento, e che in tanto segua la morte, ouero il furore, in maniera che l'atto non si possa consumare
nella

nella maniera, che si è ordinato, in tal caso l'atto si dira imperfetto, anche nella volontà, secondo la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione; O pure che mentre stà disponendo, & auendo già fatte alcune pie disposizioni, mà continuando tuttauia il testamento, il quale sia ancora imperfetto, e non compito, gli sopraggiunga la morte, ò vn' altro impedimento, con casi simili; Ogni volta però che non vi concorrano proue, ò argomenti tali, dalli quali apparisca della volontà già perfetta, e totalmente determinata circa quell' opera pia; Che però in questa materia, gran parte vi hanno le circostanze del fatto, conforme generalmente occorre in tutte le questioni di volontà, le quali però si rendono incapaci di vna regola ferma, e generale applicabile ad ogni caso. A

A
Di tutto ciò nel
li disc. 12. e se-
guenti di questo
titolo ..

Presupposta la perfezione della volontà; Entra il dubbio, se contenendo vn' istesso testamento diuerse disposizioni, pie, e profane, debba questo priuilegio della causa pia suffragare all' altre disposizioni profane, le quali considerate da se stesse farebbono imperfette per il defetto delle solennità; Et in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni, in maniera che non è possibile lo stabilirui vna regola certa, mà solamente si può discorrere del proprio senso, secondo il quale, più distintamente accennato nel Teatro, deue parimente questa dirsi vna questione più di fatto, che di legge, e per consequen-

seguenza deue decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso, considerando, se l' istessa causa pia sia l' erede vniuersale, in maniera che l' impugnare le particolari disposizioni profane, ridondasse à suo comodo, mentre in questo caso, ciò non si dourebbe permettere; E quando anche ciò si verifici, si deue auere il riguardo, se l' istituzione della causa pia si fusse fatta con buona fede, ò pure all' incontro artificiosamente con poco suo comodo, in maniera che il tutto, ò la maggior parte della disposizione fosse à fauore delle cause profane, all' effetto di sostenerle con questo manto, ancorche non siano solenni; O pure con altre circostanze simili da considerarsi col prudente arbitrio del giudice, il quale (conforme più volte si è accennato) per ben regolare questo suo arbitrio, non deue, con la solita sciocchezza d' alcuni badare, alla sola formalità di certi rigori legali, mà deue considerare il fine, e la ragione, per la quale la legge hà così prouisto. B

B
Mel sudetto disc
12. di questo tit.

5 Suole parimente cadere con frequenza il dubbio, se si debba dire disposizione pia, ò nò, quando non sia fatta à fauore della Chiesa, ouero di luogo, ò di opere, le quali siano indubitatamente pie, ò ecclesiastiche, mà che vi possa cadere il dubbio, se il testatore si sia mosso più tosto da vn' motiuo carnale, che da pio, e spirituale; Come per esemplo quãdo disponga à fauore di alcune persone, oueramente di

di vn certo loro genere , in maniera che vi possa entrare il dubbio se il principal motiuo fosse stata la parentela ò l' amicizia, ò qualch'altro affetto mondano ; Et in ciò parimente non si dà vna regola certa, attesoche se bene li Giuristi con la solità varietà delle opinioni vi s' intricano molto ; Tuttauia trattandosi di questione di mera volontà, e per conseguēza più di fato, che di legge, ne dourà dipendere la decisione dalle circostanze di ciascun caso , con le considerazioni più distintamente accennate nel Teatro , al quale in occorrenza si dourà ricorrere , mentre sarebbe troppo noiosa digressione il diffonderuifi ; Poiche se bene per lo più comun senso de' medesimi Giuristi, in dubbio si presume che il motiuo sia stato più tosto il profano, ò il temporale della parentela ò dell' amicizia, che quello della pietà ; Nondimeno questa è vna semplice presunzione legale, la quale si esclude, non solamente con la pro-ua espressa contraria, mà ancora con le presunzioni, e gli argomenti , non scorgendosi proibizione alcuna , per la quale con i parenti , ò con gli amici poveri non si possa disporre per il principal motiuo della pietà, mentre le regole della bene ordinata carità richiedono, che le limosine si debbano fare più tosto à parenti , & à paesani poveri , che agli estranei , dandosi nell' istesso genere di prossimo li gradi minori , ò maggiori di prossimità . C

E perche alle volte occorre che si faccia qualche
Tom. 9. delli Testamenti. E dispo-

C
 Nelli disc. 17. e
 seguenti e nel
 disc. 50. di que-
 sto tit.

6 disposizione, con peso di messe ò di altr' opera pia, mà con vno emolumento grande, ch' ecceda il solito, à fauore de parenti, come per esemplo quando si fondano delle cappellanie manuali col padronato passiuo à comodo di quei della casa ò del sangue, con piccolo peso di messe, l' elemosina delle quali per esemplo à farle celebrare da altri importi vn giulio l' vna, e che al cappellano importi l' vtile di vno scudo d' oro, ò di vna dobla l' vna più ò meno; Et in tal caso, entra il dubbio, se à rispetto di questo emolumento di più si debba dire di disposizione profana, ò pia; Mà è più probabile che sia tutta pia; Ogni volta che le circostanze del fatto non mostrino che il picciolo peso dell' opera pia si sia affettatamente posto per sostenere l' imperfetta disposizione profana, la quale per altro farebbe inualida, conforme più distintamente nel teatro si discorre. D

D
Nelli detti disc
17. e 18.

7 Altre questioni cadono trà più, e diuerse disposizioni, le quali siano egualmente fatte à fauore di più cause pie, se in tal caso questo priuilegio si conuassì, in maniera che si debba caminare con le regole della legge ciuile, accennate nel capitolo antecedente, oueramente con quelle dell' istessa legge canonica nell' altra specie non priuilegiata, della quale di sotto si tratta in cause profane; Come per esemplo, se la causa pia succedesse ab intestato, conforme suole occorrere
quan-

quando il legitimo successore del sangue si ritro-
uasse religioso professore per la persona del quale, se-
condo l'opinione de Canonisti, succede il mona-
sterio à drittura; Oueraente che vi fosse vn'
testamento fatto con le solennità ordinarie à fauo-
re di vna causa pia, e che poi se ne facesse vn altro
reuocatorio à fauore parimente di vn altra causa
pia, il quale fosse defettiuo nelle solennità, se que-
sto basti; Et in ciò, ancorche alcuni tengano l'opi-
nione negatiua, caminando con la regola generale
che trà i priuilegiati si conquassano i priuilegij, e
per conseguenza che vi entri la disposizione della
legge comune; Nondimeno, si stima più vero il
contrario, per la sopradetta ragione, che questo non
è priuilegio, mà nasce dall'essenzone della causa
pia dalla legge positiua vmana, per douer essere re-
golata con la sola verità naturale, fiche la maggio-
re, ò minore solennità introdotta dalla detta legge
positiua, non si deue auere in considerazione, e
però si deue attendere l'ultima volontà, bastando
che sia naturalmente perfetta. E

E
Nel disc. 16. di
questo tit.

Tutto ciò riguarda la prima specie de testamen-
ti conosciuti dalla legge canonica à cause pie, so-
pra la loro forma, ò la perfezione, mentre degli
altri priuilegij dell'istessa causa pia, circa l'inoffi-
ciosità, ò la caducazione, ò l'incertezza, con altri
difetti simili risultanti dall'istessa legge ciuile, si vò

discorrendo di sotto nelle sue rubriche, secondo la qualità delle materie.

8 Quanto poi all'altra forma di testamento à cause profane, secondo la disposizione dell'istessa legge canonica; Basta per la sua perfezione la presenza del parochiano, e di due testimonij idonei, e questo è quello che sopra ciò dispōgono li canoni; Bensì che per comun senso de Dottori, in questa specie di testamento si sono aggiunte due cose; Vna cioè, che in luogo del parochiano, basta il confessore ordinario del testatore, mà non già quel confessore, il quale non essendo solito, fusse stato accidentalmente chiamato per quella occasione; Il che però si deue intendere discretamente, secondo le circostanze del fatto, badando alla ragione, alla quale ciò è appoggiato, conforme si discorre nel Teatro, E l'altra che quando non vi sia, ne il parochiano, ne il confessore bastano quattro testimonij idonei, in maniera che due testimonij suppliscano le parti del parochiano, oueramente del confessore. F

F
Nel disc. 28. di
questo titolo.

Per l' istesso senso comune de Dottori, questa forma di testare à cause profane, si riferisce alla legge canonica, come vna legge temporale dello Stato della Chiesa, e non come legge ecclesiastica fatta dal Papa, come Papa, & obligatoria di tutti li cattolici; E per conseguenza ne nasce che debba hauer luogo solamente nel suddetto dominio

nio temporale, il quale vien' esplicato col termine dello Stato ecclesiastico, e non altroue; Restando tuttauia indecisa la questione con la solita varietà dell' opinioni, se ciò s' intenda solamente per lo Stato il quale sia immediato, ouero per quello mediato, cioè che sia infeudato con vn feudo regale e di dignità, e con ragione di principato; Come per esemplo sono, il Regno di Napoli, & il Ducato di Parma, e di Piacenza, tenendo alcuni l' affermatua, & altri la negatiua, che però conuerrà deferire all' offeruanza de Tribunali maggiori, de luoghi; Che all' incòtro l' altra forma della legge canonica di sopra trattata nelle pie disposizioni, hà luogo dà pertutto, anche nel foro laicale d' altri Principi, per l' istesso motiuo, che non è priuilegio, mà è vna ragione intrinseca, e connaturale all' atto.

Mà perche li canoni, li quali dispongono dell' vna, e dell' altra specie di testamenti, ne assegnano l' istessa ragione dell' oracolo diuino, cioè che per la proua d' ogni verità, bastino due, ò tre testimonij; Quindi li Giuristi si vanno intricando sopra la
 9 ragione della differenza, e se essendo l' istessa ragione, si sia possuto ò douuto fare questa differenza, della maggior proua, ò solennità, in vn caso più che nell' altro; Et in cò non mancano de Dottori graui, li quali sono stati di senso che dalli canoni nò si potesse derogare all' oracolo diuino, e per consequen-

guenza, che anche in questa seconda specie de testimoni à cause profane douesse bastare l'istesso numero di due testimonij, ouero vn' altra proua naturale, nell' istessa maniera che bastano nelli testimoni à cause pie.

Mà nondimeno questa opinione viene comunemente riprouata, attesoche, se bene la legge canonica positiua non può direttamente derogare alla diuina, tuttaua la può dichiarare, oueramente può disporre in quelle cose, le quali espressamente non gli ripugnino; E che non vi sia tale ripugnanza, si comproua dalla pratica comune di quella parte del Mondo ciuile, il quale viue con queste leggi ciuili, e canoniche, mètre vi si vfa la disposizione della legge ciuile nel maggior numero di sette testimonij comunemente.

A tal segno che, se bene la disposizione de canoni camina àcora nel foro laicale dello Stato Ecclesiastico, tuttaua non camina nella Città, e nel distretto di Roma, per lo statuto particolare, il quale dispone, che si debba viuere secondo le leggi ciuili, che però nell' istessa Roma, ch' è la residenza del sommo Pontefice, e la Metropoli del foro ecclesiastico, in pratica si camina con la legge ciuile nelle profane disposizioni.

Mà quando anche si debba camminare con l'istesso oracolo diuino; Nondimeno possono stare assieme, che in vn caso delle pie disposizioni, per il minor sospetto di fraude, ò di falsità, possano bastare proue

proue minori, e che nell' altro per il maggior sospetto ve se ne ricerchino maggiori per qualche più distintamente si discorre nel Teatro; Che però con ragione tal questione oggidì è totalmente bandita dal foro. G

Circa questa forma di testare à cause profane, secôdo la disposizione della legge canonica pare, che còtro il douere si sia introdotta qualche còfusione per alcuni scrittori, li quali còfondendo li termini della legge ciuile con quelli della canonica, e mossi dà che li mcdefimi canoni dicono, che li testimonij siano idonei, vanno desiderando nell i testimonij quell istessi rigori, con quali camina la legge ciuile senza volere ammettere quelli amminicoli, li quali nelle proue naturali sono suppletiui dell' eccezione, quasi che sia vna forma più tosto solenne che probatoria; Mà pare vn chiaro errore, mentre se li canoni egualmente nelle disposizioni pie, che nelle profane assegnano l' istessa ragione dell' oracolo diuino come sopra; E quindi chiaramente segue che nell' vna, e nell' altra specie si desidera egualmente l' istessa proua naturale, mà che la maggior proua nella specie delle profane nasca per il maggior sospetto, che vi può cadere, mentre la proua naturale non hà vna regola certa, & vniforme per douer' essere regolata dalle circostanze di ciascun caso, per qualche si discorre nel Teatro, & ancora di sotto nel libro

H
G
Nelli disc. 6. e
25. di questo tit.

H
Nel detto di-
scorso 25.

bro decimo quinto de giudizij nella pratica ciuile nel capitolo decimo ottauo. H

In questa specie di testamento à cause profane dalla legge canonica si desidera l'istesso requisito, il qual' è desiderato dalla legge ciuile, cioè che li testimonij siano chiamati à quest' effetto, e come li Giuristi dicono, siano rogati dal testatore; Mà porimente circa questo punto si scorge la solita semplicità d' alcuni nel credere che questa sia solennità, mentre generalmente, anche nelli termini della legge ciuile, questo rogito non hà vna certa formalità, come alcuni scioccamente credono, perche s'intende moralmente, cioè che la disposizione non sia seguita auanti alcuni amici per gioco, e non con animo di testare, sicche basta, che si siano di proposito adoprati à quest' effetto.

Resttingono ancora alcuni questa forma di testare della legge canonica, che debba caminare solamente in coloro, li quali fussero graue-
mente infermi; Mà parimente ciò
si crede poco probabile; E del
di più si discorre nel
Teatro. I

I
Nel detto disc.
25. e nel supple-
mento.

CAPITOLO QVARTO.

Delli testamenti, per le leggi, &
per gli statuti particolari de'
luoghi.

S O M M A R I O.

- 1 **S**E vagliano li testamenti con minori solennità per indulti, ò leggi particolari.
- 2 Se si debba dare il bando alle leggi, & alli Dottori.
- 3 Dello stile, che si deue tenere nell'intelligenza delle leggi.
- 4 Delli luoghi nelli quali le solennità siano maggiori, ò minori.
- 5 Se camininno queste leggi particolari con le Chiese, e con le persone ecclesiastiche.
- 6 Queste leggi hanno luogo anche per li beni fuori del loro territorio.
- 7 Che in Venezia non siano riceuute le leggi ciuili, e della libertà di questa Città.
- 8 Degl'indulti particolari, e della loro introduzione.

CAP. IV.



Ran dispute fanno li Giuristi sopra questa materia de testamenti in vna forma diuersa da quella, che prescriue la legge comune, per causa delle leggi, o de statuti particolari, o delle consuetudini, o pure delli priuilegij, quasi che queste consuetudini, o leggi si debbano dire illecite, e reprouate, come quelle che diano occasione à i delitti, & alle falsità.

Questa ragione di dubitare, in gran parte per loro deriua da alcune leggi imperiali, contenute nel corpo ciuile, per le quali, in occasione di dispensare alli contadini, che possano disporre con minor numero di testimonij, cioè con cinque, si dice, che sia riprouata ogni altra legge, o consuetudine contraria.

Però questa parimente è vna delle solite simplicità de Leggisti, & è sorella di quella de Canonisti, accennata nel capitolo antecedente, cioè che il desiderare maggior numero di due testimonij sia contro la legge diuina, sicche nō se ne possa ordinare vn maggior numero ne anche dal Papa, e molto meno dagli altri; Mentre, conforme si è discorso nel

capitolo primo, l'istessa facoltà di testare, anche circa la sostanza, e molto più circa il suo modo, ò la forma, dipende totalmēte dalla legge positiua, la quale può stringere, e slargare tal facoltà, ò forma à suo arbitrio; E per conseguenza, conforme li Giuriscōulti, ò gl'Imperatori Romani antichi prescrissero le forme accennate di sopra; Così non si sà vedere per qual causa il Principe, ò il Signore, il quale nel suo principato, oueramente nel suo dominio abbia la facoltà di fare, e di disfare le leggi positiue, & à quelle dispensare, non possa mutare questa forma, e prescriuerne vn'altra à suo modo generalmente; Oueraente di concedere ad alcune persone particolari per priuilegio di poter testare con minore solennità, mentre, conforme si è detto più volte, e particolarmente nel proemio, e nel libro secondo dè Regali, & altroue, ogni principato assoluto, oggidì si dice vn imperio distinto dall'altro, sicche tanta è la podestà del Principe nel proprio principato, per piccolo che sia, quanta era quella dell'Imperadore nell'antico imperio Romano, mētre la maggiore, ò la minore ampiezza non varia la specie; Che però conforme nella Repubblica di Venezia si pratica vna diuersa forma di testare, così vn'altro Principe nel suo dominio può dare vn bando generale à tutto il corpo delle leggi ciuili, & à tutti li suoi interpreti, e scrittori; Conforme nel secolo passato (à rispetto però di alcuni scrit-

tori, mà non già delle leggi, e di alcuni autori antichi) praticò il Duca d'Urbino, ancorche piccolo Signore, e feudatario della Chiesa.

3 E veramente hà del ridicolo la simplicità dè leg-
gisti scolastici, li quali di sopra nel proemio so-
no chiamati li pedanti della legge, per essere
schiaui della lettera; Et anche di coloro, li quali ap-
prendendo nelle scuole queste frenesie, le voglio-
no ritenere in pratica nelli tribunali; Cioè di fer-
marfi così tenacemente nella lettera delle leggi ci-
uili dè Romani, come se oggi quell'imperio fosse
in essere, siche le sue leggi da per tutto fossero obli-
gatorie, con quell'istessa autorità, che si auea nel
tempo che furono fatte, non badando che, secon-
do l'istoria accennata nel proemio, queste leggi si
offeruano più tosto per vn cert'vso dè popoli, oue-
ramente per vn' ordine, ò per vna permissione di
ciascun Principe nel suo principato, siche le può
proibire, ò moderare à suo modo.

Che però lodando molto queste dispute per le
scuole, e per le academie, al solo effetto di eserci-
tare l'ingegno di giouani, con le questioni ideali,
nella maniera che fanno i Logici, e li Filosofi nell'
ente di ragione, & in cose simili, all'effetto di fargli
apprendere bene i termini teorici della facoltà, e per
meglio risvegliarli; Per quel che si appartiene al-
la pratica, E cosa fuori d'ogni dubbio, che la forma
di testare stabilita dalla legge comune, ò sia civile,
ò sia

ò sia canonica possa essere alterata, in più, ò in meno, cioè contentandosi di minor numero di testimonij, ò di minori solennità; Conforme la pratica insegna, (restringendosi alla nostra Italia) nelle Città di Venezia, di Genoua, di Lucca, & altre; Et ancora nell'isola adiacente di Sardegna per la cōmunicazione delle leggi della Catalogna; Doue, & anche in tutta la Spagna, & in altre parti del nostro Mondo ciuile comunicabile, questa forma di testare si vede diuersa, e con minori solennità di quelle che si siano stabilite dalla ragion comune ciuile, ò canonica. A

A
Nelli disc. 10.
§ 11. di questo
titolo.

Et all'incontro in altre parti, le solennità sono maggiori, conforme la pratica insegna nel Ducato di Sauoia, per quello, che se ne accenna nel Teatro, cioè di esibire il testamento in Senato, per conseruarsi in vn certo archiuio. B

B
Nel discorso 12.

Come ancora in diuersi Città d'Italia, nel testamento delle donne si ricercano alcune solennità maggiori, con casi simili; Che però non è materia capace di vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dal tenore delle leggi, ò dalle consuetudini. C

C
Nelli disc. 29.
con più seguen-
ti.

Il difetto della podestà, che in ciò si scorge suol ferire le disposizioni pie, ouero le persone ecclesiastiche, quando dal Principe secolare si ordinassero solennità maggiori di quello, che dispongono li canoni, sopra la proua naturale, la quale in ciò basta,

con-

conforme si accenna nel capitolo antecedente, mentre in questo caso per quel che tiene vna opinione, vi cade il difetto della giurisdizione.

Bensi, che non pare lontan dal probabile l'altra opinione, la quale denega questa facoltà, ogni volta che non ferisca à drittura la causa pia, nè lo faccia per suo odio, mà che ferisca il proprio suddito, al quale si può generalmente togliere la facoltà di testare, come proueniente dalla sola legge positiua; Tuttauia in ciò si lascia il suo luogo alla verità, non intendendosi di fare il giudice, ouero il decisore di tal questione.

Quando dunque queste leggi vi siano, e che siano fatte da chi ne abbia l'autorità di farle nel suo dominio; Oueraente che sia consuetudine, la quale sia legittimamente indotta, e che però sia sufficiente à preualere alle leggi scritte, conforme si accenna nel proemio; Douranno queste offeruarsi, e con quelle caminare, non solamente rispetto à i beni, che siano dentro il territorio di quel luogo, ò principato, mà da per tutto, mentre in questo caso non entra quello che nel libro vndecimo in materia dè Statuti sopra le successioni, e cose simili, si accenna sopra l'vna, e l'altra soggezione della persona, e de beni, e che però non vengano quelle robbe, che siano fuori del territorio, mentre basta che l'atto sia valido, dipendendo la comprensione delle robbe dalla volontà del testatore,

re, più che dall'operazione della legge particolare, ciò che in contrario dicano alcuni, li quali con l'istessa leguleica semplicità regolano malamente questa materia con i termini generali de' statuti, e delle leggi municipali; Atteso che, altro è considerare queste leggi in ragione dell'autorità; Et altro è considerarle in ragione della volontà del disponente, che si sia voluto con quelle conformare.

7 E quel che più hà del ridicolo, consiste in che copiando l'vn l'altro al solito, ciascuno porta l'esempio solito portarsi dagli antichi primi interpreti del modo di testare di Venezia, quasi che ciò dipenda da vno statuto correttorio della legge comune, non cōsiderando che questa mai hà auuto principio, ne introduzione alcuna in quel paese.

Più ridicoli sono coloro, li quali per sbattere questa ragione, con gran fatica cercano di prouare, che quella Città in alcuni tempi antichi fosse stata sotto l'Imperio, e per conseguenza, che non fosse vera quella natiua, & originaria libertà che vanta, mentre all'effetto di che si tratta, questa viene stimata vna questione fuor di proposito; Atteso che, lasciando circa il punto generale il suo luogo alla verità, la qual forse più probabilmente assiste à fauore della natiua libertà, del che si accenna qualche cosa nel libro terzo; Quando anche fosse vero il presupposto contrario, non per ciò si può inferire all'effetto di che si tratta, per l'accennata ragione-

gione, che l'vso moderno di queste leggi doppo la loro casuale inuentione, non viene dall'autorità imperiale, mentre anche, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Polonia, & alcune altre parti del Mondo, sono state sotto l'Imperio Romano, e nondimeno auendo dopoi i loro Rè prescritta vna piena libertà, sono totalmente assoluti, & indipendenti, nè queste leggi vi hanno vigore alcuno, se nō quello che agl'istessi Rè, ò Principi sia piaciuto di dargli, ò di permettergli; Mentre ciò che sia in quei principij, ò tempi, nè quali alcuni critici, ò squitinatori vanno considerando molte cose sopra il dominio dell'Imperio d'Occidente, ò di altri Principi; Certa cosa è, che à tempo che seguì l'inuentione, e che cominciò l'vso delle leggi ciuili, questa Città era senza dubbio in stato di piena libertà; E per conseguenza resta chiara la sciocchezza di quei Giuristi, li quali à quest'effetto vanno mischiando queste materie politiche, le quali sono à loro totalmente disproporzionate. D

D
Nell'istessi discorsi 10. & 11.
di questo titolo,
& in altri.

8 Per l'istesse ragioni, in pratica senza dubbio è riceuuta la validità di testamenti, e dell'altre ultime volontà, che si facessero senza le solennità prescritte dall'vna, ò l'altra legge, anche in quei luoghi doue siano in offeruanza, in vigore degl'indulti, ò dè priuilegij particolari del proprio Principe; Conforme particolarmente nella Curia Romana, più che in ogni altra parte del Mondo, insegna la
prati-

pratica per l'antica introduzione di simili indulti, che si concedono dal Papa à i Cardinali.

E se bene in effetto, questa introduzione ebbe l'origine per diuersa ragione, cioè per abilitarli à potere generalmēte testare per l'inabilitazione, che risulta da canoni nelli chierici, sicche non fù per priuilegio speciale sopra il modo, ò la forma di testare; Nondimeno, essendo solito negl'istessi indulti dirsi, che ciò si possa fare con vna semplice scheda priuata, ouero auanti due testimonij, ne segue che ciò sia passato in natura di priuilegio, al quale li Leggisti con le solite stirature hanno date alcune estensioni, & ampliazioni, anche in quello che riguarda la volontà, e che ridonda più tosto in pregiudizio dè medesimi testatori; Conforme particolarmente si accenna nel Teatro, in occasione di trattare del Liboniano, cioè dell'inualidità di quei legati, ò disposizioni, che lo scrittore del testamento scriua di sua mano à suo fauore; E dopoi slargandosi pian piano tutte le cose del Mondo, questi indulti, li quali anticamente erano speciali dè Cardinali, si cominciarono à dare à Prelati qualificati, & oggidì si danno anche alli ciauattini, li quali praticano il palazzo.


Sopra l'operazione di questi indulti, fanno anche li Giuristi delle sue al solito; Mentre alcuni vogliono, che vi sia precisamente necessario l'intervento almeno di due testimonij, quasi che altri-
T.9.p.1.delli Testamenti. G men-

mente sia vn derogare alla legge diuina; Però quest'opinione più comunemente è riprouata, nell'istessa maniera, che nel capitolo antecedente si è accennato del testamento à cause pie, sicche si cammina con l'istesse regole sopra la proua naturale; E per conseguenza tutte le questioni si restringono al solo fatto, nell'istessa maniera, che iui si è accennato, cioè sopra la verità, ò la sufficienza della proua naturale; Et anche sopra l'altra proua della perfezione della volontà, e se questa sia nel termine, ò pure in via; Mà così sopra l'vno, come sopra l'altro non si puol dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, per l'istessa tante volte assegnata ragione, che il tutto dipende dalle circostanze particolari, per le quali, in vn caso possono bastare le proue, ancorche piccole, e nell'al-

tro, le medesime, e molto maggiori saranno insufficienti, che però nell'occorrenze

si dourà ricorrere à Professori, &
à quel che se ne discorre

nel Teatro. E



E
Di questi indul-
ti si tratta nelli
discorsi 6. e più
seguenti di que-
sto titolo, e nel
supplemento.

CAPITOLO QUINTO.

Delle persone . alle quali non sia
lecito il fare il testamento , e
che siano intestabili
per natura .

SOMMARIO.

- 1 **G** Eeneralmente ognuno è abile à far testamento.
- 2 Delli pupilli .
- 3 Delli pazzi , ò fatui .
- 4 Del moribondo .
- 5 Del cieco .
- 6 Del muto e sordo .
- 7 Che cosa importi che l' impedimento sia naturale ,
ò accidentale .



C A P. V.



I

A regola generalmente assiste ad ogn' vno per la capacità di testare, nell' istessa maniera che camina nelli contratti, e nell' altre disposizioni trà viui sopra la sua robba, essendo questo il principal' effetto del dominio, che concede vna facoltà di disporre à libero arbitrio di qualche sia suo, e come li Giuristi dicono, anche di buttarlo in mare, sicche tutto il punto stà nel vedere quali siano li casi eccettuati, mentre quelli circoscritti, la regola generale assertiua camina di piano.

Due forti dunque d' incapacità vi sono; Vna la qual nasce dalla natura per difetto del consenso, ò del giudizio; E l'altra per accidente, perche così sia parso alla legge, in arbitrio della quale risiede il potere abilitare quelli, li quali da lei si siano così resi inabili.

La prima specie, della quale si tratta nel presente capitolo, si verifica in coloro, li quali diciamo
 2 putti, che dalla legge si dicono pupilli, cioè costituiti in età tale, che non abbiano l' vso sufficiente della ragione, nè la perfetta volontà; Mà perche sopra

pra ciò la natura non vi hà dato vna regola certa, mentre vediamo in pratica, che vi sono de putti sagaci, li quali anche in età di dodici, ò di tredici anni, e meno abbiano sofficiientemente l' vso della ragione; Et all' incontro vi sono di coloro d' ingegno così tardo, che anche nell' età de quindici, ò di sedici, e più non l' abbiano à sufficienza; Nondimeno sarebbe vn continuo seminario di liti il douer prouare in ciascuno, l' vna, ò rispettiuamente l' altra qualità; Quindi la legge, caminando con quello che porta la pratica più frequēte, hà stabilito à quest' effetto generalmente, vn' età certa & vniforme d' anni quattordici compiti, prima della quale, si stima che la persona sia intestabile, e la soggetta à viuere sotto l' autorità, & il gouerno del tutore, abilitandola solamente nell' vltimo giorno dell' anno decimo quarto, cioè che basti che sia cominciato quell' vltimo giorno.

In questo genere di persone, per essere la certezza, così della legge, come del fatto inalterabile, non cadono dispute nel foro; Eccetto quando si trattasse di pie disposizioni, come non soggette alle leggi ciuili, mà contente della verità naturale, per sostentamento delle quali si facesse la proua speciale, che il disponente, anche prima dell' età determinata, auesse già l' vso della ragione sufficiente; Appunto come nel libro decimo quarto nel titolo del matrimonio, si discorre del caso, nel quale la
mali-

A

*Nella disposizione
di un pupillo
si parla nel
disc. 15. nel tit.
delle donazioni
nel libro 7.*

malizia supplisca l'età. A

L'altro genere di persone, nelle quali entra l'istessa incapacità naturale, è di coloro, li quali ancorche siano maggiori d'età, nondimeno patiscono tale infermità di mente, o d'intelletto che parimente gli tolga l'uso sufficiente della ragione a potere disporre del suo; Come sono li pazzi, e li fatui, ouero li scemi, & anco ne suoi casi li frenetici.

Sopra questa specie d'inabilità, cadono molto frequentemente le dispute in pratica, non già sopra la regola legale, la qual'è indubitata, cioè che posta l'infermità formale della mente, non si dia la
3 facoltà di testare, mà più tosto sopra la verificazione di questo fatto, per il che sogliono cadere due sorte di questioni; Vna cioè, se, e quando si possa dire che si sia prouata la pazzia, o la fatuità tale, che basti a quest'effetto; E l'altra, sopra il tempo, cioè se quando anche si sia prouata sufficientemente questa infermità di mente, concluda bene l'invalidità dell'atto, per la possibilità, che sia seguito in tempo abile conforme occorre in quelli, che siano frenetici accidentalmente per causa del morbo.

Nell'vna, e nell'altra questione, la regola generale assiste alla validità dell'atto, cioè che ciascuno si presume di mente sana, finche si proua concludentemente l'infermità; E per conseguenza farà peso di quello il quale impugna il testamento per questo capo, di prouare concludentemente l'infermità,

mità, in grado, ò stato tale che operi quest' effetto, mentre in dubbio non si presume.

Questa generalità però non basta, mentre spesso porta il caso, che la proua del furor totale sia benissimo fatta, mà che tuttauia si pretenda insufficiente, perche non ferisca il tempo preciso, per la contraria possibilità che il testamento, ò altra disposizione si sia fatta in tempo di qualche lucido intervallo, per la regola legale, che non si dice perfetta, e ben concludente quella proua, la quale abbia la contraria possibilità.

Et ancorche in ciò, con la solita varietà delle opinioni, li Giuristi s' intrichino di mala maniera; Nondimeno in effetto questo è punto incapace di vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre essendo pura questione di fatto, dipende veramente la sua decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, secondo le quali, (conforme tante volte si dice) in vno alcune poche proue possono esser sufficienti, e nell' altro, le medesime, & altre molto maggiori nõ bastano; Che però nell' occorrenze bisogna pregare Dio, che faccia capitare la causa in potere di vngiudice sauo, e sopra tutto giudizioso, il quale sappia bene applicare la legge al fatto.

Per vna certa però notizia generale, conuiene camminare con vna distinzione, la quale pare molto probabile, che si fa dà Dottori; Cioè che se si tratta
d' in-

d' infermità di mente accidentale , come cagionata dalla febre , ò dà altro morbo, ò dolore à tempo , sicche cessando, ò diminuendosi la forza del morbo , si sminuisca ancora questa accidentale alterazione consecutiua, conforme insegna la cotidiana pratica degli infermi ; E che in tal caso la presunzione assista alla validità dell' atto , cioè che si presuma fatto in stato abile; E l' istesso quando essendo l' infermità antica, e confermata, siano certi ancora, li lucidi interualli che si sogliono auere , mentre parimente la presunzione assiste alla validità dell' atto, e trasferisce il peso, nell' altra parte che l' impugna di prouare, che sia seguito nel tempo del furore , ò della frenesia .

Mà se si trattasse d' vna infermità antica, e cōfirmata, oueramente moderna, & accidentale , mà continua, e senza intermissione alcuna; In tal caso la presunzione assiste all' inualidità, in maniera che quello , il quale pretende, che l' atto si sia fatto in stato abile , conforme alle volte la pratica hà insegnato; O fusse per grazia , e benignità diuina verso coloro i quali in stato di sanità siano vissuti bene , per potere vicino alla morte rendersi capaci dè sacramenti, e dell' altri aiuti spirituali; Ouero che fusse per operazione della natura , cioè che correndo tutto il male del corpo alla parte vitale, si diuertia dalla parte animale quel morbo , il quale cagionaua nel cerebro quest' infermità; Et in tal caso , farà suo peso
di

di prouarlo, attesoche queste cose insolite non si presumono, e per conseguenza il tutto si restringe al fatto, & alle proue & alle circostanze di ciascun caso.

E se bene molti, col solito stile di copiare l' vn l' altro, appoggiati alla decisione del Senato Romano la qual' è referita da Valerio Massimo, credono che si debba ricorrere al tenore, ouero alla forma della disposizione, cioè che se sarà ben' ordinata, & in quel modo che conuenga ad' vn uomo sauo, si presume fatta in stato di sanità di mente; Et all' incontro si presume fatta in stato d' infermità quando sia imprudente, deuiando dall' ordine comune; Nondimeno questa opinione viene più comunemente reprobata dalli tribunali, mentre anche li pazzi, ò gli stolidi alle volte sogliono parlare à proposito, e dare delle sentenze, ò pareri che non darebbono uomini sauissimi, conforme insegnano li notori esempi di quel pazzo Parigino, il quale fece pagare dal mendico, quell' oste, il quale gli chiedua il prezzo dell' odore dell' arrosto, col solo suono della moneta; E di quell' altro pazzo, che essendogli rimessa la decisione della molto disputata questione di precedenza trà li leggist, e li medic, la diede à i leggist per la ragione, che il ladro va auanti, e precede al carnesce, con casi simili, mentre il tutto dipende dal caso, e non dalla ben regolata operazione dell' intelletto.

Et ancora, perche le ben regulate disposizioni fogliono molte volte nascere da coloro, i quali abbiano machinato il testamento per escludere i venienti ab intestato, soggerendo al testatore infermo quella scrittura ben regolata, studiosamente per coprire il difetto.

Giouerà bensì molto questa circostanza, quando dalle proue fatte dall' vna e l'altra parte, si renda probabilmente dubbio, che l'atto si sia possuto fare più in vno stato che nell' altro, poiche in tal caso la ben regolata disposizione giouerà molto à fortificare quella parte, la quale assista alla validità dell'atto; Quando però costi, che ciò prouenga da dettatura del testatore, mà non già dà suggestione di qualch'altro; Che però resta sempre fermo, che il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso, e che bisogna pregare Dio che faccia capitare la causa in mano di giudice dotto, intiero, e giudizioso, non essendo possibile il darui vna regola certa. B

B
Di tutto ciò si
tratta nelli disc.
38. e seguenti di
questo titolo.

Mà perche non ogni specie d'infermità, ò di passione dell' intelletto si stima sofficiente à quest' effetto dell' intestabilità, ò dell' inabilitazione ad altra disposizione del suo, desiderandosi che sia tale, che tolga totalmente l' vso della ragione; Però si deue auuertire, che molte specie di pazzie, si danno nel genere umano.

La prima è quella, la quale viene estimata in generale comune à tutti, sicche niuno ne sia esente,

men-

inètre nõ si da persona per dotta, e per fauia che sia, la quale non abbia qualche imperfezione, e come si suol dire, il suo ramo della pazzia, sicche quello il quale pretende d' esserne esente, si dourà stimare, che sia maggiormente infermo; Però questa specie senza dubbio non si deue auere in considerazione perche ogni vno farebbe intestabile.

L'altra specie è quella, la quale à cõparazione degli uomini prudenti, e moderati, si suol dire pazzia, per qualche defetto trascendente l' ordinario, e l' vso comune degli altri; Come per esempio, à tutti è comune l' amor proprio, & il concetto della sua dottrina, ò del suo giudizio, & anche della nobiltà, ò della bellezza, ò della fortezza, secondo l' esempio volgare della scimia, alla quale i proprij figli paiono i più belli animali, che siano nel Mondo; O pure che stimandosi tutti gl'altri uomini pazzi, & imperfetti, eccettuatone vno, il quale sia il fauio, e che questo nõ si fa, ciascuno crede che egli sia quello; Tuttauia si dà il più, & il meno, sicche colui il quale con eccessiuo, & immoderato amore, ò concetto di se stesso dia in eccedente vanità, si stima pazzo, à coparazione della prudenza e della moderazione, mà non è pazzia sofficiente per questa inabilitazione.

La terza specie è quella, che nasce dall' offesa, ò lesione della fantasia in qualche cosa, cioè che si creda di esser Papa, ò Imperatore, ò Cardinale, ò signor grande; Mà nel remanente abbia il sano di-

scorso, e sappia bene amministrare il suo; E parimente questa specie di pazzia non inabilita, ogni volta che non si tratti di disposizione fatta con questo falso presupposto, fische la disposizione sia effetto dell' infermità.

La quarta specie, è l' accidentale, e la temporale, cagionata dall' acerbità della febre, ò di qualche dolore, che propriamente si dice frenesia, fische inabilita in quel tempo che dura il morbo come sopra si è discorso, e non più.

La quinta è l' infermità già confermata, anche in stato di buona sanità del corpo, mà non continua, perche vi sia qualche spazio di discorso sano, che da Giuristi si esplica, con il termine dè lucidi interualli.

La sesta finalmente è l' infermità fissa, confermata, e continua, fische in ogni stato, & ogni tempo quella persona sia priua del sano discorso, e dell' uso della ragione, e questa inabilita rotalmente.

Tutte le sudette specie d' infermità inabilitanti, sono di diuerse forti, attesoche; Altre sono quelle, che cagionano il furore, che però si dicono pazzi furiosi; Altre quelle che cagionano vna total deprauazione dell' intelletto, fische si parla, e si operi senza discorso, e fuori di proposito, mà senza furore, e si dicono pazzi non furiosi; Et altre cagionano vna stupidità, ò vna scementaggine, che si dicono stolidi, o fatui, però l' effetto è l' istesso.

In tutte però queste specie, all' effetto del quale si trat-

si tratta dell' inabilitazione di testare, ò di fare altre disposizioni, si ricerca vna infirmità graue, e totale, sicche operi l' effetto sudetto, di priuare totalmente dell' vso della ragione, e del sano discorso, mà non già quãdo sia infirmità tale, che cagioni solamēte vna grossezza, ò poca capacità d' intelletto, che li Giuristi dicono ebetazione, ò pure vn mancamento di memoria con defecti simili non totali, e questi non inabilitano; Bensì che anche questi defecti si deuono auere in molta consideratione, quando la disposizione non sia bene ordinata, e che possa patire qualche sospetto, per la più facile proua, ò per la maggior forza degli argomenti, e delle congetture..

Il moribondo, ancorche fusse molto vicino al punto della morte, si dice abile à testare, bastando che sia capace dell' vso della ragione, e che ritenga l' operazione dell' intelletto, anche quando sia impedito di parlare, mà che possa esplicare il suo senso con i segni, nella maniera che si discorre di sotto trattando di questa sorte di testamenti, per segni..

Il cieco non è intestabile, mà bensì, conforme di sopra si è accennato, la legge ciuile vi desidera vna certa maggior solennità, la quale non sarà necessaria in quei casi che la suddetta legge non entrasse; Come per esemplo quando si tratta di testamenti à cause, pie oueramente secòdo la forma della legge.

legge canonica, ouero di altre leggi, ò indulti particolari, conforme si è accennato.

6 Nel muto, e nel sordo cadono delle dispute per diuerse disposizioni della legge ciuile, secondo i termini della quale si danno molte distinzioni, tra quelli, i quali siano totalmente impediti in questi sensi, e tra gli altri i quali non abbiano il totale impedimento, sicche si dicono mutaſtri, e sordaſtri; Ouero trà coloro, li quali siano priui di vn ſeſoſolo, ſicche ſiano ſolamente muti, ò ſolamente ſordi; O pure trà quelli che ſiano muti, e ſordi per natura, e quelli che ſiano per accidente.

7 Però tutte queſte, & altre ſimili diſtinzioni, riſguardano più toſto quella inabilità accidentale, che dipenda dalla legge poſitiua, mà non già la preſente, cioè quella, la quale dipenda dalla natura; E circa queſta ſi deue caminare con la medeſima diſtinzione, con la quale ſi camina in tutti gli altri contratti, e diſpoſizioni, & anche nel matrimonio, cioè ſe quel muto, e ſordo di natura ſia tale che ſi poſſa dire capace dell'intelligenza, e del ſoſſiciente uſo di ragione, in maniera che per via di ſegni, e de geſti intenda quel che altri dicono, e che ſi faccia intèdere à gli altri quel che egli voglia, còforme alle volte inſegna la pratica, vedendofi di queſti muti, e ſordi anche da natiuità, che hanno del portentoso; Che però dipende il tutto dal fatto.

Impor-

LIB.IX.DELLI TESTAMENTI.CAP.V. 63

Importa però molto il vedere se l'impedimento realmente nasca dalla natura, ouero dalla legge positiva, mentre in questo secondo caso la dispensa del Principe vi può rimediare con l'abilitazione; che non può seguire nel primo, stante che la podestà del Principe, ò della legge positiva non può essere sopra la natura.

E del prodigo si discorre nel capitolo seguente.



CAPITOLO SESTO.

Dell' intestabilità accidentale, la quale
 nasca dalla legge positiva, civile,
 ò canonica, fische
 vi si possa dispensare
 dal Principe
 sovra-
 no.

S O M M A R I O.

- 1 **D** Elli figli di famiglia.
- 2 **S** e camini nelli figli chierici.
- 3 **S** e nelle robbe dategli dal Principe.
- 4 **S** e si reualidi il testamento, diuendolo di sua ragione, e libero.
- 5 **D**elli serui, ò schiaui.
- 6 **D**elli Religiosi professi.
- 7 **Q**uali siano questi Religiosi.
- 8 **D**el testamento, che si fa prima di professare.
- 9 **D**i altre cose in proposito di Religiosi.
- 10 **D**elli Chierici secolari.

Delli

- 11 *Delli prodigi .*
- 12 *Di altri intestabili .*
- 13 *Delli banditi, ò condannati à morte, e delli scom-*
municati .
- 14 *Delle donne disonesti .*
- 15 *All' intestabilità della legge positiua dispensa il*
Principe, e di queste dispense, ò indulti .

C A P. VI.



MOLTE persone, le quali naturalmente abbiano l' vso perfetto della ragione, e che farebbono testabili, si sono rese intestabili per accidente dalla legge positiua, come particolarmente sono li figliuoli di fameglia, li quali siano in podestà del padre, ò dell' auo, dispensandosegli solamente il fare le donazioni per causa di morte col consenso del padre, conforme si è accennato nel titolo delle donazioni.

E se bene questa proibizione oggidì resta veramente tale per vna certa inezia legale, senza che vi sia ragione che lo persuada, mentre fù fatta dalla legge ciuile in tempo che i figliuoli di fameglia erano incapaci di possedere cos' alcuna del proprio atteso che il tutto si acquistaua al padre, sicche in sostanza era

Tom. 9. p. 1. delli Testamenti. I testa-

testamento del padre più che del figlio; Che però dourebbe di presète cessare questaproibizione per la nuoua introduzione del peculio auuentizio, per il quale i figliuoli di famiglia si sono resi, capaci del possesso de beni, & ancora di auere l'erede proprio, e per consequenza douerebbono auere quell' istessa capacità di testare, che la medesima legge ciuile più antica gli hà cōceduto nel peculio castrense, ò quasi castrense, non scorgendosi ragione di diuersità, perche possano testare di questi peculj, e nō dell'altro, del quale possono fare ogni cōtratto più pregiudiziale, & obligatorio in vita, & ācora possono auere l'erede ab intestato, per ilche nō si sà vedere per qual ragione nō possano auere il testamētario; Nō di meno essendo li nostri maggiori, e maestri come li primi interpreti caminati con questa simplicità alla quale siano poi aderiti li più moderni, sarebbe temerità il stabilire lo contrario, à parlare da leggista; Mā parlando dà vomo ragioneuole, non è cosa che si debba, nè si possa lodare, bisognādo cōfessare, che questa sia vna delle inezie, e delle melenzagini nostre.

La sudetta regola, dagl' istessi Giuristi si limita, nelli chierici, ancorche siano negl' ordini minori, solamente; Atteso che se bene non è fuora di disputa, se questo priuilegio gli spetti nelli beni temporali del peculio auuentizio, acquistati per altra causa che dal chiericato, Nondimeno è più probabi-

babile, che tal facoltà gli debba spettare, douendosi con facilità ammettere la limitazione di vna regola priua di ragione; Quando però sia chierico tale, che debba godere delli priuilegij del chiericato per qualche più distintamente si discorre nel Teatro. A

A
Nel disc. 34. di
questo titolo.

Danno alcuni vn' altra limitazione, in quelle robbe, le quali vengano dalla concessione del Principe fourano; Mā questa veramente non è limitazione particolare, nascendo dalla limitazione generale del peculio castrense, ò quasi, castrense sotto il quale vengono quelle robbe che vengono dalla concessione del Principe. B

B
Nel disc. 60. del
lib. 4. delle Ser-
uitù.

Presupposta la regola inabilitatiua delli figliuoli di fameglia à far testamento; Gran dispute fanno li Giuristi continuando nell' istessa leguleica simplicità, senza formento di ragione come sopra, se facendosi il testamento dal figliuolo di fameglia in tempo ch' era sotto la patria potestà, e seguendo dopoi il caso della morte del testatore in tempo, che ò per morte del padre, ò per emancipazione, fusse fatto di sua libera ragione, & abile à testare, si reualidi il testamento; E se bene molti, e forse più fondatamente, quando si douesse caminare con il rigore, delle leggi antiche negano la raualidazione; Tuttavia per mio senso pare più probabile, e più ragioneuole l' altra opinione, per la validità; Per la già assegnata ragione, che la regola inabilitatiua

oggi veramente non abbia fondamento alcuno probabile, siche bisogna riccuera per vna inconsiderata tradizione de norsti maggiori, e per conseguenza conuiene di esser facile ad' ametterne la limitazione.

Li ferui, che volgarmente diciamo schiaui, sono intestabili, non solamente, perche sono priui di tutte quelle facultà che la legge ciuile concede, mà ancora perche gli m̃ca il soggetto nel quale
5 possono essercitare questa facultà, essendo incapaci di possedere cos' alcuna del proprio; Maggiormente, che ne tēpi nostri, li schiaui si tēgono in così depresso stato, che di fatto gli m̃ca il soggetto da disporre, non essendoui più l' vso di quei ferui virtuosi, i quali à tempo de Romani aueano de peculij notabili, conforme si è accennato di sopra nel libro quarto nel titolo delle seruitù.

Di qualche la legge ciuile in ciò dispone nelli ferui si vagliono per il più li Giuristi, e li Morali, sopra l' intestabilità delli religiosi professi in qualche religione, ò monasterio, dell' vno, ò dell' altro
6 sesso; Attesoche quando si tratta di coloro, li quali facciano la professione valida, e solenne col precedente nouiziato, e con gli altri requisiti necessarij de quali si tratta di sotto nel libro decimo quarto nella materia de Regolari, siche diuentino veri religiosi, in tal caso vengono rassomigliati alli ferui, con vna totale incapacità di essere proprietarj, e di auere dominio,

LIB.IX. DELLI TESTAMENTI.C.VI. 69

minio, ò disposizione alcuna in particolare, anche quando siano di religione capace in vniuersale.

Anzi, che quando de fatto viuano all' vso de secolari, col maneggio, e col possesso delle robbe in somme notabili; Conforme insegna la pratica nelli caualieri, e nelli cappellani, ò seruenti d' armi della religione di Malta, tuttaua stante che sono veri religiosi professi per li tre voti, di pouertà, castità, & obediencia, che solennemente fanno, si dicono ancora intestabili, nell' istessa maniera che gli altri religiosi claustrali. C

C
Nelli disc. 9. 35
e 36. di questo
titolo.

Non si verifica però questa intestabilità nelli professori di alcun' altre milizie ecclesiastiche simili; Come per esemplo sono in Italia quelle di San Stefano, e di SS. Maurizio, e Lazzaro, & in Spagna quelle di S. Giacomo di Spata, di Calatraua, di Alcantara, di Moutesia e altre molte nel restate del Mòdo cattolico; Però ciò nasce perche in effetto questi non sono veri religiosi, nè fanno li suddetti voti formali, e solenni, conforme si discorre in diuerse parti del Teatro, e si è accennato di sopra nel libro primo de feudi, e di sotto nel libro decimo quarto de Regolari.

Quindi siegue, che coloro, li quali vogliono professare in qualche religione, per il più vsano per via di testamento, ouero di donazione, ò di renunzia, di disporre del suo prima di fare la professione; E quando ciò segua per via di testamento,

to, non sono necessarie quelle solennità, che nelle donazioni, ò nelle renunzie irretrattabili, & obbligatorie, si ricercano dal Concilio di Trento.

Quando dunque si disponga per via di testamento; Cade la disputa sopra la perfezione di questo, in maniera che si renda irreuocabile, e che operi li suoi soliti effetti, cioè se sia perfetto subito fatta la professione, la qual cagioni vna morte ciuile, ò pure che si debba aspettare la morte naturale del testatore per diuersi effetti, e particolarmente per la caducazione, quando il caso porti che l'erede muoia naturalmente prima del testatore; E se bene vi si scorge la solita varietà delle opinioni; Tuttauia la più probabile, e la più comunemente riceuuta, si crede la prima parte, cioè che riceua la perfezione dalla professione, la quale come morte ciuile faccia l'istesso effetto, di qualche faccia la naturale, quando l'istesso testatore, entrando nella religione capace in comune, non disponga altrimenti, mentre, quando sia incapace anche in comune, quasi di concorde parere si stima, che questa morte ciuile faccia l'istess' effetto, che la naturale. D

D
Nel detto disc.
35.

Come ancora, se bene alcuni oltramontani, e particolarmente, coloro li quali sono sospetti di qualche lontananza dalli sensi della Chiesa Cattolica, e dalla più stretta osseruanza de Canon, e del Concilio di Trento, in questa materia di religiosi, professi vanno dicendo molte cose circa la facol-

facoltà di disporre, e quando il religioso abbia figli, se, e come possa trà loro testare; Tuttauia nella nostra Italia, tali questioni paiono bandite dal foro.

Due casi singolari però si danno in pratica sopra questa intestabilità de religiosi; Primieramente, cioè nella Compagnia di Giesù, poiche se bene
9 finito il nouiziato, si fanno solennemente i tre soliti voti, di pouertà, castità & obcdienza, in maniera, che à tutti gli altri effetti si dicono veri religiosi professi; Tuttauia per la facoltà che resta alli superiori di mandarli via, e di tenere la porta aperta, per istituto particolare approuato dalla Sede Apostolica compatibilmente col voto della pouertà, ritengono il dominio, & il possesso de beni alla loro disposizione, che però possono far testamento; Risultando l' intestabilità, & ogn' altra incapacità dall' emissione del quarto voto, col quale si dicono trà loro veri professi, dicendosi prima scolastici, à differenza di questi professi. E

E l' altra specialità si scorge nella sudetta Religione di Malta, poiche se bene i suoi professi si rendono intestabili; Tuttauia il loro Gran Maestro gli puol concedere la licenza di far testamento, e questa, e solita darsegli con ogni facilità, ne si nega, quando si tratta de beni antichi, e patrimoniali, caminandosi con qualche maggior circospezione nelli beni acquistati da loro. F

E

Nel disc. 36. di questo titolo e nel disc. 35. nelle annotazioni al Concilio di Trento nel lib. 14.

F

Nel detto disc. 9 di questo titolo e nel disc. 34. delle leggi e annotazioni al Concilio nel lib. 14.

Que-

Questa inabilitazione à fare testamento, secondo li canoni antichi, generalmente caminaua in tutti li chierici anche secolari; Mà dopoi li canoni più moderni, con molta ragione dichiararono, che ciò si douesse intendere solamente delle robbe acquistate per causa de' beneficij, ò per altra occasione del chiericato, mètre in questa sorte di robbe, nelle quali oggidì volgarmente vi cade lo spoglio, il chierico hà per erede necessario la Chiesa, che però l'intestabilità non nasce dall' inabilità della persona, mà accidentalmente dal mancamento del subietto, per non restarui robba da testare, quando l'indulto Apostolico non lo dispensa. G

G
*Nel detto disc.
 34 di questo tit.
 e nelli disc. 81. e
 seguenti del lib.
 12. de beneficij.*

Nelli prodigi cadono le dispute, se siano intestabili, e se la loro intestabilità, nasca dalla natura, o uero più tosto dalla legge positua; Attesoche, quando fusse secondo questa seconda parte, non caminerebbe nelli testamenti à cause pie; Et all' incontro, quando fusse per difetto di natura, caminerebbe anche in quelli, mentre la causa pia non hà priuilegio alcuno in quello che sia difetto di natura; Più probabile però si crede l' opinione, che non vi sia, nè l' vna, nè l' altra proibizione, e che li prodigi siano testabili indifferentemente; Attesoche, se bene la prodigalità viene stimata vna specie di pazzia, non è però tale che renda la mente totalmente inefrma, siche tolga l' vso della ragione, mà è vna imperfezione di giudizio, la quale altera l' intellet-

letto in quella parte, di priuarfi del suo, e di buttarlo imprudentemente; Mà ciò riguarda le donazioni trà viui irreuocabili, e gli altri contratti obligatorij, & irretrattabili, in pregiudizio di se stesso, ilche nõ cõuiene alle vltimevolontà, come reuocabili, mentre, se il testatore soprauiue, le può reuocare, sicche non gli portano pregiudizio alcuno, e se muore, gl' importa poco che la robba l'abbia più tosto vno che l' altro; Dourà bensì questa considerazione del poco perfetto giudizio, seruire per camminare con qualche maggiore circospezione sopra la sincerità dell'atto, e di ammettere con maggior facilità le proue, ò gli argomenti della seduzione, ò del dolo, e di altre male arti, per la ragione, che la persona sia più facile e più soggetta à queste seduzioni, mà non già che ciò porti intestabilità. H

Molte altre persone, camminando con la lettera 12 delle leggi, o dè Canoni, vengono stimate intestabili; Come per esèpio sono; Gli vsurarij publici; Li facrilegi, Gli Eretici; Gli scomunicati; Li Rebelli; Gl' infami, e simili radunati dalli scolastici, ouero dalli moderni Collettori, mà sono cose quasi bandite dalla pratica, attesoche oggidì nel Mondo cattolico, non facilmente si verificano li requisiti delli publici vsuarij, perche nè dalla Chiesa, nè dalli Principi sono permessi, tollerandosi ciò solamente agli Ebrei per quello, che si accenna nel titolo dell'vsure.

E quanto agli Eretici, ò alli rebellì, non si dà fa-
T. 9. p. 1. delli Testamenti. K cil.

H
Nel disc. 36. del
lib. 7. delle alie-
nazioni e de
contratti proibiti.

cilmente il caso di disputare de loro testamenti, poi che portando l'vno, e l' altro delitto di lesa maestà diuina, & vmana, la confiscazione de beni, manca il soggetto del testare.

Resta dunque qualche dubbio nelli condannati à morte violenta per mano del ministro di giustizia, oueramente nelli banditi capitali, ouero in quelli i quali siano condannati in galera in vita, ò pure alle caue, & alle fodine de metalli, ouero sono deportati nell'isole, conforme gli antichi Giuristi, inerendo alla disposizione delle leggi ciuili, vanno considerando, caminando con gli antichi termini della massima diminuzione del capo, ouero che in tal modo diuentino serui della pena; Mà tutte queste cose oggidì in pratica restano trattenimento delle scuole, e delle academie, dipendendo la determinazione dalle leggi, e da stili de paesi, mentre trà Cristiani, oggi non si danno li veri serui della pena, conforme si dauano anticamente, mà li condannati à morte, e li banditi capitali, si dicono tali impropriamente, per vn modo di parlare, sicche il tutto dipende dal vedere se vi entri ò nò la confiscazione generale di tutte le robbe; Attesoche quando questa vi entrerà, ne risulta per conseguenza l'intestabilita per difetto di subietto, mentre non resta di che testare; Eccetto il caso che si douesse tenere l'opinione accennata nel libro secondo de Regali, che la confiscazione non abbracciasse le rob-

robbe fuori del territoio, ò del principato, nel quale segue la condanna , fiche quando la confiscazione non entri, sono testabili, è tale e la pratica in quei principati, nè quali non è in vfo la confiscazione, eccetto, che per li delitti di lefa maestà diuina, & vmana .

Nelli scomunicati ; la legge ciuile , ò canonica , non dispone sopra ciò cosa alcuna ; Bensì che alcuni Dottori li credono intestabili per la ragione del commercio che gli sia proibito, e per conseguenza, che non possano auere il Notaro , & i testimonij , auanti, li quali si possa far l'atto ; Mà questa opinione non è riceuuta in pratica, (e con ragione) mentre conforme ad vn infermo scomunicato non è proibito il cōmercio delli medici, e de chirurgi, barbieri, e feruenti, per la salute del corpo & àche delli religiosi, e de medici spirituali per il buõ fine della salute del anima , & acciò riconoscendo il suo errore , purghi la contumacia, dalla quale nasce la scomunica ; Così non si sà vedere perche non possa auere il commercio de Notari, e de testimonij per poter fare il testamento, nel quale, per l'vso più comune de cattolici si fãno le pie disposizioni per suffragio dell'anima, e per la remissione de peccati , & anche delle disposizioni profane , col manto onorifico dell' amoreuolezza , ò della carità , per discarico della coscienza , e per la restituzione di qualche fusse d'altri ,

tri, fìche la fuddetta opinione non hà fondamento alcuno probabile di ragione.

In Roma per alcune Bolle Apoftoliche, e forse in altre parti ad imitazione, vi è vna certa fpecie nuoua d'inteftabilità, non conofciuta dall' vna, e dall'altra legge ciuile, e canonica; Cioè delle meretrici, e dell' altre donne difoneste, ancorche non meritino il nome di meretrici publiche, le quali non abbiano figli legittimi, quando non difpongano di vna certa parte à beneficio del monasterio delle Conuertite, con le dichiarazioni contenute nel Teatro, poiche le altre proibizioni di non difporre à fauore di certe forte di perfone non rifguardano l' inteftabilità attiuu, mà più tofto la paffiuu, della quale fi difcorre di fotto. I

I
Nel difc. 37. di
quefto uisolo.

Tutte quefte, l'ò altre fimili fpecie d' inteftabilità per accidente, le quali nafcano dalla legge poffitiua, fono difpenfabili, fecondo la qualità degli impedimenti, dal Papa, ouero dal proprio Principe fourano, ò dà quel magiftrato, al quale il Principe abbia comunicato tal facoltà, fìche le difpute cadono folamente fopra il fatto, riguardante la volontà di quello, il quale conceda la difpenfa, per la furrezione, ouero per la non comprensione; E particolarmente, quando fi accoppino più defetti affieme, fe fi fia difpenfato à tutti, ò no, mentre le difpenfe fono di vna fìretta natura, e fono operative fopra quell'

quell' impedimento, del quale si fa menzione .

Come per esempio (riducendolo alla pratica)
se sia vn Vescouo religioso professso, il quale otten-
ga l' indulto di testare delle robbe acquistate per
occasione del vescouato, ouero in altro modo non
patrimoniali, se nò narrerà l' altra circostanza di es-

sere religioso professso, non gli giouerà , poi-

che l' indulto s' intende dato per toglie-
re l' ostacolo, che risulta dal ve-

scouato, ma non l' altro che

risulta dall' essere reli-

gioso professso ,

con casi si-

mili .

L

L
Mel disc. 9. di
questo tit. & al
treue .




CAPITOLO SETTIMO.

Degli altri defetti, ò delle inualidità de testamenti, risultanti dalle circostanze particolari del fatto, anche quando vi siano tutte le solennità necessarie.

S O M M A R I O:

- 1 **D** El testamento fatto à segni. e cenni .
- 2 **D** Del fatto ad interrogazione .
- 3 Della falsità, ò supposizione de' fogli .
- 4 Dell'altre falsità, e supposizioni .
- 5 Del testamento fatto à false suggestioni, & inganni, ò fraude .
- 6 Di quello che scriua il testamento, e di sua mano disponga à suo fauore .



C A P. V I I.



Presupposto che il testamento abbia tutte le solennità, e le altre parti necessarie, cioè che il testatore sia testabile, e che vi sia il numero opportuno de testimonij, come ancora che il tenore della disposizione prouia la volontà certa, e determinata, ridotta, come li Giuristi dicono, all'atto di testare, con l'accennato rogito de testimonij, e con l'altre cose necessarie; Tuttauia occorrono ancora molti casi, ne quali ciò non ostante, l'atto si pretenda inualido, e di niun valore; E particolarmente è solito disputarsi, quando si tratti di testamento, il quale non sia scritto, ò dettato dal testatore, che per la grauezza del morbo, ò per altro impedimento non potesse parlare, in maniera che si tratti di testamento fatto con gesti, ò con segni, ò dimande, ouero à suggestione del Notaro, ò di qualch'altro, se tal testamento vaglia ò nò.

Et in ciò, se bene per l'vso generale, in ogni punto non manchino dè contraddittori; Tuttauia la regola, ò la teorica legale, generalmente assiste alla validità dell'atto, presupposta la sua verità, e sincerità,

tà, che si possa far testamento anche, per segni e gesti, mentre altrimenti farebbe rendere intestabile quello, il quale essendo già sano di mente, & auendo l'intera operazione dell'intelletto, fusse impedito di parlare ò di scriuere; Che però le difficoltà si restringono al fatto, per le molte fraudi, che con facilità si sogliono sopra ciò commettere; Mētre alle volte hà portato il caso che dopò morta la persona, si sia accomodato il suo cadauere, in maniera, che con ordegni se gli facessero fare col capo cenni, o segni importanti il dire di sì; Ouero che, si sia occultato il cadauere, & che in suo luogo si sia supposta vn'altra persona dentro il letto solito del morto quando era infermo, coprendolo in maniera il volto, che non si potesse ben discernere, fingendo gran debolezza da moribondo, in maniera che li testimoni non potessero discernere la diuersità della voce, dicēdo solamēte di sì, oueramente affermādo cō gesti, e segni qualche se gli domandaua, con altre fraudi, ò falsità simili, la possibilità delle quali, quando non vi concorra la proua, non deuē impedire la forma del testare, mentre, conforme di sotto si accenna, anche nelli testamenti fatti in tempo di sanità in scritto, e sigillati, con tutte l'esquisite solennità, e diligenze, sogliono praticarsi le falsità, e le supposizioni, mà non perciò deue restare dannata la forma in generale, poiche resterà inualido quell'atto quando si sia prouata la falsità, la quale in dubbio non si presume. A

Di

A
Nelli disc. 5. e
33. di questo tit.
e altrove.

Di maggior considerazione si stima il dubbio, che da molti si promoue, quando si tratti di quella specie di testamenti, che volgarmente si dicono ad interrogazione, che siano fatti da coloro, li quali siano moribondi, oueramente grauemente oppressi dal male, atteso che costoro per il più, ancorche non siano totalmente infermi di mente, in maniera che si possano dire intestabili, tuttauia sogliono, per l'oppressione del morbo, e per la noià della vicina morte esser quasi stolidi, & auere per v'sanza di rispondere di sì à tutte le cose, che se gli dicono, per liberarsi da quelle molestie; Che però giudiziosamente si suol caminare, con quella distinzione, che se il testatore prima di essersi ridotto à quel graue stato, abbia comunicato la sua volontà al Notaro, ouero ad vn' altro confidente, acciò la mettesse in carta ordinatamente, e che in questo mètre gli sia sopraggiunta la grauezza del male, fiche l'interrogazione del Notaro, ò di altro, sia per vedere, se persista nella già comunicatagli volontà, suggerendogli le cose come per vn ricordo di quello, che da lui li sia stato ordinato; Et in tal caso camina bene questo modo di testare, bastando che il testatore, con la sola parola affermatina Sì, oueramente, con i segni, e cenni affermatui l'approui, per l'atto precedente.

Mà quando ciò non preceda, fiche si tratti d'vna persona, la quale sia grauemente inferma a-
T.9.p.1. delli Testamenti.

L

uen-

uèdo perduta ò impedità la facoltà di parlare, se gli facciano all' improvviso delle dimande soggettive, come frequentemente portà la pratica; Et in tal caso, con ragione vi cade il dubbio, e conuiene di camminarui con molta circospezione, e rigore, essendo yn' atto molto sospetto; Pure non è materia nella quale si possa dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mà il tutto dipende dalle circostanze particolari, per la qualità delle persone, che portino maggiore, ò minore sospetto, e sopra tutto dalla forma della disposizione, se sia verisimile, ò inuerisimile, e se sia ben regolata, ò nò. B

B
Ne luoghi accennati, & asseverati.

L' altro caso di fraude, ò di falsità, che produce frequentemente delle dispute, riguarda la supposizione delli fogli, cioè che volendo il testatore
3 disporre in vna maniera, & auendo steso da se stesso, oueramente fatto stendere la sua volontà, per il Notaro, ò per altra persona sua confidente, alcuni fogli si cambiassero, e se ne supponessero degli altri; Onde per questa possibilità alcuni Dottori vanno desiderando vna proua rigorosissima, la quale concluda necessariamente l' identità della scheda.

Questa opinione però non hà del probabile, quando non vi concorrano proue, ò almeno efficaci argomenti e sospetti probabili del delitto, il quale non si deue presumere, nè la sola possibilità, deue bastare, mentre in tutti gl' istromenti, e nell'al-

tre

tre disposizioni, così per ultima volontà, come trà viui, e nell' istesse lettere pubbliche del Papa, e degli altri Principi; questa possibilità non si può togliere.

Anzi, per qualche riferiscono alcuni Dottori, e si accenna nel Teatro C, si può dare la falsità, ouero la supposizione, anche senza colpa alcuna del Notaro e de testimonij, e che l'atto fusse fatto con tutte le maggiori diligenze, e solennità, secódo il caso referito da alcuni Dottori spagnuoli; Cioè che auendo vn Cavaliero in stato di sanità, con molta accuratezza fatto il suo testamento, e ripostolo nel suo studiolo, la serua rubbandogli la chiau dello studiolo, lo ripigliò, e ne fece fare vn'altro, il quale fù riposto nell' istesso foglio inuolante, oueramente dentro l' istessa cassetta nel modo che il testatore l' auca riposto, in maniera, ch' essendosi ammalato, & auendo fatto in sua presenza aprire lo studiolo, trouatoui la scrittura nell' istesso modo, che egli ve l' auuea riposta la consegnò al Notaro, dicendo costantemente che quella era la sua ultima volontà, siche l'atto fù vero, e sincerissimo à rispetto del Notaro, e de testimoni, e nondimeno il testamento era falso conforme si è altre volte accennato. D

Quindi segue che abbia dell' impossibile il rimediare à ciò, siche l'istesso vuol dire il desiderare vna prova esclusiua di questa possibilità, che il togliere la

C
Ne medesimi
luoghi.

D
Nel disc. 2. di
questo titolo.

facoltà di testare, mentre questa specie di proua esclusiua della contraria possibilità non è praticabile; E se bene alcuni danno la cautela, che nel dorso dell' istesso foglio, ò scheda si stenda il rogito del Notaro, e si mettano le sottoscrizioni, e li sigilli del testatore; Nōdimeno ciò cōtiene vna chiara semplicità, perche non essendo solito fare i testamenti con vn foglio solo, quando anche si vñ questa cautela, si potrà fare l' istessa supposizione delli fogli di mezzo, nelli quali sia la sostanza della disposizione, conforme più distintamente si è accennato nel Teatro. E

E
Nelli disc. 1. e
seguenti di que-
sto titolo.

L' altro caso di falsità, è quello che i Notaro, & i testimonij, con machina positiua fingano, ò suppongano qualche mai sia stato, oueramente nelli testamenti nuncupatiui aperti, i quali dal Notaro si mettono in scrittura per memoria, come vna specie d' istromento, si alteri qualche abbia detto il testatore; Et in ciò non si può dare vna regola certa, dipendendo dalla qualità delle proue, e particolarmente dal numero, e dalla qualità de testimonij, e dell' altre proue, se conuincano, ò nò questa falsità, essendo materia di nudo fatto.

Si dà ancora l' inualidità dell' atto, quando anche materialmente sia solenne, e sincero, per difetto di volontà cagionato dagl' inganni, e dalle false suggestioni, ouero da altre male arti di coloro, a beneficio de quali si sia disposto, ò pure anche da

ter-

terzi in grazia loro, ouero in odio delli successori legittimi, ò di quelli, li quali fossero stati scritti eredi nel primo testamento, che si sia fatto in tal modo riuocare; E questa parimente si dice più questione di fatto, che di legge, sopra la releuanza delle pro-ue; Poiche se bene alcuni Dottori vanno facendo differenza, trà il caso, che si tratti del primo testamento in escludere li venienti ab intestato, e l'altro che si tratti di vn secondo testamento reuocatorio del primo; Tuttauia questa distinzione non hà probabile fondamento di ragione, che però non merita farsene conto, conforme nel Teatro più distintamente si discorre.

A questo effetto dunque vi bisognano due requisiti; Primieramente cioè che la suggestione sia positiuamente falsa, e dolosamente ordinata à quel fine; E secondariamente, che sia stata causa immediata di quel testamento, il quale per altro non si farebbe fatto, ò pure non in quel modo; Cioè per esempio, che con falsità e con bugia si sia dato ad intendere al testatore che il figlio, ò il parente, ò altro erede scritto nel primo testamento gli machinasse la morte, oueramente che gli auesse fatto qualche graue ingiuria, dalche sdegnato, si fusse mosso à disporre diuersamente; Mà non già quando con cose vere si fosse cercato di mettere in disgrazia, ò in discredito quella persona, con insinuare in grazia se stesso; Mentre si stima lecito di fare il fat-

fatto suo, anche con questi artifici, li quali si dicono illeciti in regole di convenienza, ma non in rigore di legge, per la validità dell'atto, atteso che a questo effetto, il punto consiste nel difetto del consenso per il falso presupposto, ovvero per il dolo, e l'inganno positivo. F

F
Nel disc. 33. di
questo titolo.

La legge presume ancora una specie d'inganno, o di falsità in quel confidente del testatore, il quale abbia scritto il testamento, e che di sua mano si scriva
6 erede, ovvero che scriva qualche legato, o altra disposizione a suo favore, o veramente a beneficio de' suoi figli; Ma ciò riguarda solamente l'inefficacia di quella disposizione particolare, non già di tutto il testamento, sicché più tosto cade sotto la specie dell'intestabilità passiva, della quale si parla di sotto nel capitolo 10; E tuttavia questo rigore della legge, oggidì con ragione si è molto temperato, quando veramente apparisca della sincerità dell'atto, e che dalle circostanze del fatto venga escluso quel sospetto, al quale questa presun-

G
Nel disc. 8. di
questo titolo.

zione della legge viene appoggiata, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. G

CAPITOLO VIII.

Degl' altri casi dell' inualidità del testamento, che risultano dalla disposizione della legge, ancorche l' atto sia sincero, e per altro perfetto; E dell' operazione della clausola codicillare, ouero dell' altre clausule simili.

S O M M A R I O.

- 1 **D** *Ell' annullazione ò rescissione; per l' inofficiosità di non lasciare la legitima alli figli.*
- 2 *Se l' istesso camini, quando non si lasci à gli ascendenti.*
- 3 *Li testamenti de' Soldati sono da ciò esenti, & anche quelli de' chierici.*
- 4 *Delle cautele contro quest' inofficiosità, per la clausola codicillare.*

Se

- 5 *Se uno adisce l' eredità in vigore del testamento come erede diretto, non può valersi delli codicilli.*
- 6 *Se bisogni che la detta clausola sia posta d' ordine del testatore.*
- 7 *Quando detta clausola non faccia la sua operazione.*
- 8 *Della caducazione, perche l' erede muora prima del testatore.*
- 9 *Resta inutile il testamento se l' erede non si cura d' esser tale.*
- 10 *Si dice inutile, ò imperfetto se si lasci l' istituzione dell' erede.*
- 11 *Dell' inualidità, ò imperfezzione per l' incertezza della persona dell' erede.*



CAP. VIII.



I danno più casi, nelli quali il testamento, ancorche nella volontà, e nella solennità sia perfetto, e sincero, nondimeno resta inualido, e di niuna operazione, perche cosi la legge dispone; E particolarmente, per la maggior frequenza, per quella nullità, ò rescissione, la quale dà Giuristi viene chiamata inofficiosità, per causa dell' ingiusta eseredazione, ouero della preterizione delli figli, e degli altri descendenti immediati, ò rispettiuamente del padre, e della madre, e degli altri ascendenti parimente immediati, à quali dal testatore fusse douuta la legitima, mentre la legge cio dispone, sotto la pena dell' annullazione del testamento, in caso della preterizione; E della rescissione in caso dell' eseredazione, attesoche la legitima si deue lasciare col titolo onorabile dell' istituzione d' erede, siche non basta lasciarla per via di legato, conforme anticamente bastaua.

Si dice preterizione, quando non se ne faccia menzione alcuna; E quando se ne faccia menzione, mà con l' esclusione, per causa tale che dalla legge non sia stimata sufficiente, ouero che non sia

Tom. 9. p. 1. delli Testamenti. M giu.

giustificata, conforme è necessario, in tal caso si dice esheredazione.

E se bene alcuni vanno in ciò facendo la differenza, tra li descendentì, e gli ascendentì, cioè che
 2 questo rigore sopra il titolo onorabile dell' istituzione, camina nelli descendentì, e nò negli ascendentì, assegnandone la ragione, cioè che alli primi, e non alli secondi la legitima sia douuta, per la legge di natura; Nondimeno questa opinione viene stimata poco probabile, mentre in effetto, l' vna, e l' altra nasce dalla legge positiua e non vi si scorge alcuna differenza, conforme si discorre di sotto in questo medesimo libro nel titolo della legitima.

Da questa nullità, oueramente, come li Giuristi dicono, dà questa querela d' inofficioso, sono essenti i testamenti delli soldati, quando siano di quei testamenti priuilegiati, che si siano fatti nel campo, e nella forma militare, accennata di sopra nel capitolo secondo; Et à somiglianza de soldati, li Canonisti antichi, con li quali caminano ancora anche
 3 li Ciuiliisti moderni, è stata data l' istessa essenzione alli testamenti de chierici, per la ragione che questi si dicono ancora soldati di Christo, & in conseguenza deuono godere i priuilegij militari. A

A
 Nel disc. 61. di
 questo titolo.

Però nell' altre persone ancora pare che questa nullità in pratica sia ridotta ad vna formalità di parole, per quella clausula, la quale da Giurist. si dice
 4
 codi-

codicillare, che vuol dire, che quando il testamento non si possa sostener come tale, si debba sostenere come vn codicillo, oueramente, come vna semplice vltima volontà; E ciò opera per vna certa metafisica della legge, la quale veramente hà del superstizioso, e dell' irragioneuole, che stante la nullità del testamento succedano i più prossimi chiamati alla successione ab intestato, mà che questi s' intendano grauari à restituir l' eredità come per vn' fidecommisso à quello, il quale sia scritto erede nel testamento.

Questa pare vna certa sottigliezza, ò formalità inutile, & irragioneuole in questo caso, mentre al veniente ab intestato, al quale sia douuta la legittima, non cagiona profitto alcuno, mentre la legittima gli è sempre douuta, per vn verso, ò per l' altro; E quella trebellianica, la quale dalla legge si concede all' erede grauato di fidecommisso, che importa la quarta parte dell' eredità, non entra à fauore di colui, al quale sia douuta la legittima, per essere proibito il fare due detrazioni nell' istesso tempo; Cōcedendosi solamēte nel caso del fideicōmisso cōdizionale, cōforme si discorre di sotto nel titolo della legittima e Trebellanica; Siche questa stitichezza si restringe a certe azioni dirette, le quali restano nell' erede & ãcora all' obbligo di pigliare la restituzione dell' eredità dalle sue mani per vna specie d' idealità veramente irragioneuole, e non douuta abbracciarfi in pratica.

E se bene può giouare à quelli venienti ab intestato come sono li fratelli ; Nondimeno stante che per vno stile ordinario, conforme si suol mettere questa clausula, così si suol mettere ancora la proibizione dell' altre detrazioni, le quali, eccetto la, legittima, si possono senza dubbio proibire ; Siche questa stitichezza suole operare solamente vn circuito inutile col fomento delle lite e delle calunnie dispendiose, à tutte due le Parti, per il possesso che si deue pigliare dall' erede diretto, all' effetto di restituire le robbe all' erede obliquo; Cose che per i costumi, e per le condizioni di quei tempi, nelli quali furono fatte le leggi, forse poteano auere qualche ragione, mà oggi contengono certe cabale, e formalità totalmente irragioneuoli, mentre in tal maniera dipenderà dalla maggiore, ò dalla minore accortezza del Notaro, il dare la robba à colui, al quale il testatore non l' abbia voluta dare, & il toglierla à chi l' abbia lasciata, con non auuertire à queste formalità, quando però per altro la volontà sia sincera, perfetta, e solenne ; Mà perche la corrente camina cò queste simplicità, quindi segue che bisogna auerui pazienza, e secondo la deplorabile miseria di questa facoltà, sottometter l' intelletto à simili formalità, e freddure irragioneuoli.

Anzi passa tanto auanti l' indiscreta stitichezza di coloro, li quali con stile giudaico stanno sù la lettera delle leggi, senza badare, che forse li costumi di quei tempi così portassero; Che se vn' erede scrit-

to nel testamento, il quale patisse il suddetto, ò vn' altro simile difetto, accettasse l' eredità per il testamento, & in ragione diretta, vogliono che si pregiudichi in tal maniera, che scuerta l' inualidità del testamento, non possa più ricorrere al beneficio de codicilli; E sopra di ciò con le solite inezie si fanno grandissime dispute, e si danno tante dichiarazioni, ò restrizioni accennate nel Teatro B; che veramente si può dire, che abbiano del ridicolo, Che però qualche volta bisogna dar ragione alli professori dell' alte lettere, se si ridono de Leggisti, e se dicono che l' inuentione e l' vso di queste leggi abbia più tosto ripieno il mondo di spine e di cabale; Però conforme si è accennato nel proemio, il male non viene dalle leggi, mà dall' errore de suoi interpreti, e praticanti.

B

Nel disc. 57. di
questo tit.

6 S' intricano ancora i Giuristi in proposito di questa clausola codicillare, ouero d' yn altra equivalente, la quale si dice *in ogni miglior modo*, se, e quando non essendoui apposta, vi si debba intendere à fauore de figli, ò della causa pia; O pure quando vi sia apposta, se sia necessario che il testatore sia letterato, in maniera che sappia la sua forza e l' operazione; Ouero se essendo idiota, ò donna, sia necessario prouarsi, che gli sia stata esplicata, con altre simili freddure accennate nel teatro, doue si potrà vedere, non essendo materie facilmente esplicabili senza gran noia delli non professori, li quali
con

con ragione aurebbono motiuo di stomacarsi di simili formalità, lontane dà ogni ragione, che porta l'uso, & il discorso umano.

7 Quello, però che pare sia ragioneuole, consiste nella distinzione regolatrice della volontà del testatore, cioè se in caso della preterizione, questa sia seguita, perche veramente, così abbia voluto il testatore, sapendo bene d' auere il discendente, il quale per qualche motiuo abbia voluto escluderlo dalla sua robba, e non nominarlo, mà non già quando ciò sia nato da ignoranza, ouero da falso presupposto, perche credesse che fusse morto, ouero perche fusse religioso in qualche religione incapace, con altri casi simili; O pure in caso d' eseredazione, che parimente fusse stato per falzo presupposto, perche, con bugia gli fusse stata rappresentata qualche indignità, per la quale auesse concepito tal' odio, o sdegno, che per altro non l' aurebbe escluso; Ouero all' incontro, che quando anche auesse, ciò saputo, tuttauia aurebbe fatto l' istessa disposizione; Siche tutto si restringe al fatto, & alla volontà, la sostanza della quale si deue attendere, senza badare à queste sottigliezze, & alle formalità, le quali dipendono dalla maggiore, o minore perizia de Notari, senza che li testatori, o li disponenti ne sappiano cosa alcuna. C

L'al-

C
Di questa materia della preterizione, o dell' eseredazione si tratta nelli discorsi 57. con molti seguenti di questo tit. & anche nel supplemento.

L' altra specie d' inualidità del testamento , ancorche perfetto , solenne , e sincero , nasce dalla caducazione , la quale risulta per la morte dell' erede prima del testatore ; Ogni volta che non vi concorra la proua espressa ò congetturale , che abbia voluto la trasmissione all' erede dell' erede premorto , mentre in queste materie il tutto fa la volontà , conforme si discorre più volte nel libro seguente de fidecommessi , doue si tratta di questa materia della caducazione , e della trasmissione .

E l' altro caso dell' ineffettuazione del testamento ancorche , per altro fusse valido , si verifica quando quello , il quale sia stato scritto erede , non si curi di adire l' eredità , attesoche si stima l' istesso il non essersi fatto , senza che per suo vigore si adisca l' eredità ; Bensì che ciò riguarda solamente il testamento in generale , per la disposizione diretta circa l' istituzione dell' erede , non già rispetto all' altre disposizioni oblique à fauore degli altri , a quali il fatto dell' erede in non adire , non deue , nè può pregiudicare , conforme si discorre nelle sue materie , cioè nel libro seguente de fideicommissi , e nell' altro de legati .

Siegue anco l' annullazione del testamento quando in esso si trascuri l' istituzione delle erede , la quale viene stimata requisito essenziale del testamēto , si
che

che altrimenti resta inualido; Mà essendoui la suddetta clausula codicillare, si sosterrà come codicillo, ouero come semplice vltima volontà .

Si dà ancora vna specie d' imperfezione , ouero
 11 d' inualidità del testamento, per causa dell' incertezza della persona, la quale sia scritta crede, perche sia scritta vna persona sēza l' espressione del cōgno me, ò di altra qualità, per la quale si certifichi la persona, quādo nel luogo vi siano più persone di questo nome; Tuttauia si può sostenere, quando da altre proue , ó amminicoli possa risultare questa certezza , secondo li casi seguiti, che si accennano nel Teatro. D

D
 Nel disc. 22. di
 questo titolo .



CAPITOLO NONO.

Della reuocazione del testamento, ò
 di altra vltima volontà, quan-
 do s'intenda fatta, in manie-
 ra, che la reuocazio-
 ne sia sufficien-
 te, ò nò :

S O M M A R I O.

- 1 **O**gni vltima volontà è reuocabile.
 - 2 L' vltima rinoca l' antecedente.
 - 3 Purche sia perfetta e solenne.
 - 4 Quando basti la non solenne.
 - 5 Se la seconda debba auere l' istessa forma della pri-
 ma con le sue ampliazioni, e dichiarazioni.
 - 6 Se la causa pia abbia bisogno di special menzione.
 - 7 Della cautela, che si dice derogatoria delle deroga-
 torie.
 - 8 Se il lungo tempo importi rinocazione.
 - 9 Se l' apertura ò cassatura operi l' istesso.
 - 10 Della nascita de' figli doppò il testamento.
 - 11 Di altre rinocazioni presunte.
- T. 9. p. 1. delli Testamenti. N CAP.

C A P. I X.



I

ON si dubita della reuocabilità del testamento, e d'ogni altra vltima volontà, per essergli cosa connaturale; A tal segno, che molti vogliono, che non si possa fare vn testamento irreuocabile, anche quando espressamente, ciò si dicesse; Anzi benche vi concorresse il giuramento, ogni volta che sia vna disposizione vniuersale, ò pure (secondo vn'opinione) che sia in parte, mà per cote, e sopra di che si accenna qualche cosa nel libro settimo nel titolo delle alienazioni, e de contratti proibiti, & ancora nel libro seguente de fidecommessi, in occasione di trattare di quei fidecommessi, li quali si facciano, per contratto; Che però lasciando il suo luogo alla verità, nel caso che si promettesse espressamente col giuramento di non reuocare, per quello che nell'accennati luoghi si dice; Certa è la regola suddetta sopra la reuocabilità come connaturale all'atto, quando non persuada il contrario qualche limitazione particolare.

In più maniere dunque vn testamento, ouero vn'altra vltima volontà viene riuocata; E primieramente

mente, per vn' altro testamento, ouero per vn' altra vltima volontà posteriore, la quale quando sia solenne, sincera, e perfetta, deroga alla prima, mentre deue preualere l' vltima, con la quale il testatore sia morto.

Riceue questa regola molte limitazioni, ò dichiarazioni; Trà le quali la principale è quella, che
 3 la seconda disposizione, debba essere, sincera, solenne, e perfetta, attesoche se sarà falsa, oueramente estorta con dolo, e con falsi presupposti, ò pure che non sia solenne, ò perfetta, in questi casi sarà l' istesso, che niente, sicche l' atto si aurà per non fatto.

Ogni volta però che il testatore abbia voluto
 4 morire con il testamento, e non ab intestato, in maniera, che si tratti di leuare la robba al primo testamentario, e darla al secòdo; Mà se il testatore dichiara di reuocare il testamento, perche voglia morire ab intestato, in tal caso non vi bisognano quelle solennità, le quali sono necessarie per il testamento, ò per altra vltima volontà, bastando la proua naturale, perfetta, e concludente di volontà, mentre li venienti ab intestato, si dicono chiamati dal testamento fatto dalla legge. A

Si richiede però dalla sottigliezza legale accennata nel capitolo antecedente, che la seconda disposizione sia dell' istessa natura, ò qualità della prima, cioè che se la prima fosse per testamento, debba essere ancora per testamento la seconda, non
 5

A
*Nel disc. 64. di
 questo tit. e nel
 supplemento.*

bastando, che sia per codicilli, per la ragione, che l' eredità non si può dare, nè togliere nelli codicilli.

Benfi che ciò nō riguarda l'inefficacia di tutta le disposizione, mà solamente in qualche spetta al titolo ereditario diretto; Attesoche, quando li codicilli siano validi, e perfetti, inducono nell' erede, scritto nel testamento vn peso di fidecomisso à fauore di quello, il quale sia da loro chiamato, ilche importarà l' effetto della detrazione della trebellianica, ogni volta che questa non sia espressamente; ò tacitamente proibita, conforme per ordinario si suole praticare, e nel qual caso, questa sottigliezza legale resta ideale, conforme senza la proibizione si verifica nella causa pia, la quale non è soggetta à queste detrazioni, per qualche di sopra si è accennato.

Per la suddetta ragione, che la seconda disposizione debba essere eguale alla prima, vogliono alcuni, che se la prima fusse più solenne, non basti la seconda meno solenne, ancorche nel suo genere sia valida, e perfetta; Come per esemplo, se si fa vn testamento in Città, in quella forma che da Giuristi si dice paganica, con sette testimonij, e con altre solennità, e che dopoi se ne faccia vn' altro in cāpo, nella forma meno solenne militare, entra il dubbio, se ciò basti; Ouero se facendosi la seconda disposizione senza solennità alcuna, con la sola proua naturale,

rale, à fauore della causa pia, ouero de figli, questa debba derogare alla prima solenne; Mà così nell' vno, come nell' altro caso, è più vera l' altra opinione, che ciò basti, atteso che si stima sufficiente che il secondo testamento sia valido, e perfetto nel suo genere.

E se bene alcuni ciò restringono, quando il primo più solenne fusse parimente à fauore della causa pia, ó di altra persona priuilegiata, in maniera che vi entrasse la conuassazione de priuilegij; Tuttauia ciò non è riceuuto in pratica, poiche ciò non dipende dal priuilegio, mà dalla valida, e sufficiente proua della volontà. B

B
Nelli disc. 16. e
31. di questo tit.

6 Credono alcuni, che la causa pia abbia vn priuilegio che per la reuocazione delle disposizioni fatte à suo fauore vi si ricerchi vna special menzione; Mà parimente ciò non è riceuuto, quando apparisca della volontà sincera, e perfetta di reuocare il primo testamento, e di morire col secondo; Cadendo solamente tal restrizione, quando la pia disposizione sia particolare, e che sia per causa tale che gli assista la verisimilitudine di douersi adempire non ostante il secondo testamento, secondo le circostanze del fatto, dalle quali il tutto dipende, sicche non è vna regola, mà più tosto vna limitazione della regola.

7 Il maggior caso di dubitare occorre, quando nel primo testamento si sia adoperata vna certa cautela,

tela, la quale si dice derogatoria delle derogatorie, cioè che vn testatore si dichiari, che non s'intenda mai reuocato quel testamento, per qualunque altro posteriore, quando questo non contenga alcune parole, ò cifre; Come per esempio, (secondo la pratica più frequente) qualche versicolo dè salmi, ò qualche sentenza, ouero motto, dichiarandosi che facendo altrimenti, sarà segno, che quella non sia la sua libera, e determinata volontà; Se ciò non ostante, debba l' ultimo testamento preualere al primo, ancorche non contenesse tali parole, o segni; E sopra di ciò si scorge non poca varietà, attesoche alcuni abbracciano l' opinione rigorosa, che questa sia vna forma precisa, senza la quale niun' altra disposizione si debba attendere; Altri all' incontro, che si debba stimare vna cautela cattiosa, e riprouata dalla legge, per rendere in tal modo il testamento irreuocabile, e per togliere al testatore la facoltà di mutare la volontà à suo arbitrio; Et altri vanno considerando, se vi sia, ò nó ampiezza di clausule, ò di parole, attaccandosi alla semplice formalità di queste.

Si crede però, che la più vera opinione sia quella, che in ciò non si dia vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, per non essere veramente questione di legge, mà di mero fatto e di volontà, e per conseguenza che la decisione dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle
qua-

quali il giudice prudente dourà cauare la sostanza della volontà del morto ; Considerando particolarmente la qualità del testatore, e da quella, così del primo, come del secondo testamentario dipenderà il vedere, se questa cautela si sia veramente posta per prudente, e prouido consiglio del disponente, cioè che preuedendo le violenze, ò le molestie che se gli potessero dare da altri à disporre diuersamente di qualche sia la sua volontà, si sia voluto premunire, con questa cautela ouuiado particolarmente à quelle concussioni, espresse ò implicite, che si sogliono fare alli moribondi, ouero agl' infermi grauemente, ò pure à vecchi rimbambiti, ò à coloro à quali abbiano bisogno delle persone, che gli assistono.

O pure all' incontro, se tal cautela nasca da vna malizia del primo testamentario, e non da sensi veri del testatore, per assicurarsi in tal modo dell' eredità, e per rendere il testamento irreuocabile ; Che però il tutto dipenderà dalla maggiore verissimitudine, e se & à chi più questa assista, considerando tutte le circostanze dell' vno, e dell' altro fatto, e tempo ; E badando principalmente più alla sostanza della verisimil' volontà, che alla formalità delle parole, ò delle clausule, le quali, per il più frequente yso prouengono da Notari ; Maggiormente, quando si tratti di testatore idiota, ouero infermo, sicche non abbia fatto il testamento da se stesso in stato di sanità. C

Anti-

C
Nel disc. 76. di
questo titolo.

8 Anticamente era molto dubbio, se la sola lunghezza del tempo cagionasse la reuocazione del testamento; Mà la legge nuoua hà tolto questo dubbio, determinando che ciò non basti, quando non vi concotrano dell' altre proue ò argomenti, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

D
Nel disc. 64. di
questo titolo.

9 Si dà ancora la reuocazione, per gli atti de fatto, come sono, il rompere i fili, ouero le nizze, con le quali il testamento era chiuso, oueramente facendoui delle cassature, ò delle interlineature, con altri segni simili; Mà parimente in ciò non si può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre non camina quando l' apertura, ò cassatura si possa riferire ad vn' altro motiuo, sicche nell' occorrenze si dourà ricorrere à professori, & à qualche se ne discorre nel Teatro, per esser più di fatto, e di volontà che di legge, e per conseguenza incapace di vna regola certa. E

E
Nel disc. 65. di
questo titolo.

10 Si dà ancora vna tacita reuocazione presunta dalla legge, per la nascita, ò per la procreazione de figli dopò il testamento, che il testatore non pensaua di douere auere, mà non già quando vi abbia pensato, e prouisto, in quel modo, che si è discorso nel libro settimo delle Donazioni, mà con molta maggior facilità, per essere questo atto di sua natura reuocabile, senza che gioua la clausula codicillare ò altra equiualente, quando per capo d' ignoranza ò di non auerui pensato, entra il presunto difetto del-

della volontà, nella maniera che circa la sudetta clausula si è discorso di sopra nel capitolo antecedente. F

F
Nel disc. 62. di
questo titolo.

Presume anco la legge vna tacita reuocazione, quando il testamento si sia fatto in tempo di grande sdegno con il figlio, o con altro stretto parente, al quale secondo l'ordine della natura, o della legge la robba del testatore dourebbe verisimilmente andare, quando poi ne segua la reconciliazione; Maggiore se sia corso vn tempo notabile, mà ciò tutto dipende dalle circostanze del fatto accennate nel Teatro. G

G
Nel uisc. 21. de
questo titolo.

E di quella presunta reuocazione, la quale nasce dall' ingratitude del testamentario verso il testatore, con offesa, o ingiuria graue, si parla nel capitolo seguente, in occasione di trattare dell' intestabilità passiva.

Occorre ancora la reuocazione del primo testamento per il secondo valido; e perfetto, senza che questo abbia l'effetto, siche segua la successione intestata, cioè che perfettamēte si faccia il testamento noncupatiuo con la noncupazione implicità per relazione ad vna schedola secondo la forma accennata di sopra nel capitolo settimo; mà che poi manchi la proua sufficiente dell' identità della schedola. H

H
Nel supplemento
10.

CAPITOLO DECIMO.

Dell' intestabilità passiva, cioè di quelle persone, le quali siano inabili, ouero indegne d'ottenere il comodo de' testamenti, ò di altra vltima volontà, ancorche, per altro, sia valida, e perfetta.

S O M M A R I O.

- 1 **D** Elle specie di persone che patiscano l' intestabilità passiva.
- 2 Delli religiosi professi.
- 3 Delli bastardi.
- 4 Delli legittimati.
- 5 Delli figli legittimi delli bastardi.
- 6 Della moderazione della legge canonica sopra li bastardi.

Degli

- 7 Degli stessi bastardi rispetto alla madre .
- 8 Quando si dice coito dannato .
- 9 Dell' incapacità, de forastieri .
- 10 Dell' incapacità di quelli , che offendono il testatore .
- 11 Di quelli che forzano il testatore à disporre .
- 12 Dell' incapacità delle concubine .
- 13 Dell' incapacità de Religiosi, e di diuerse questioni sopra ciò .
- 14 Degl' indegni .
- 15 Della differenza trà gl' indegni e gl' incapaci .
- 16 Dell' incapacità della seconda moglie , ò secondo marito .
- 17 Delle condizioni riprouate dalla legge .



C A P. X.



I quattro specie sono le persone, le quali patiscono l' intestabilità passiva, cioè che il testamento, o altra ultima volontà non gli gioua, ne possano ottenerne emolumento alcuno à proprio comodo.

La prima specie è di coloro, li quali siano totalmente incapaci, o inabili, sicche vengano stimati per morti, e come se non fussero nel Mondo, e per conseguenza che la disposizione si abbia per non fatta, e che la robba, della quale à loro fauore si sia disposto, resti à beneficio di vn' altro testamentario, ouero di vn' altro intestato rispettiua-mente.

L' altra specie d' incapacità con gl' istessi effetti è quella che risulta dalla volontà del morto, così presunta dalla legge.

La terza è quella che rende incapace la persona, à fauore della quale si sia disposto, mà non perciò la robba, sopra la quale cade la disposizione resta in potere di vn' altro testamentario, o intestato, mà spetta ad vn terzo, il quale per disposizione della legge succede in suo luogo.

E la

E la quarta è quella, la quale batte nell' istesso, cioè quando la persona sia incapace in maniera che la disposizione resti valida, & abbia il suo effetto mà che poi à quella persona vn' altro tolga la robba.

La prima specie si verifica in quelle disposizioni le quali principalmente per il motiuo profano ò temporale del sangue, ò dell' affezione si facciano
 2 à fauore delli religiosi incapaci, così in comune, come in particolare, come per esemplo sono li Minor Osseruanti, e li Capuccini, & anche i Gesuiti del quarto voto; Ogni volta però che non si possa dire disposizione pia fatta in riguardo della religione, ò dello stato religioso.

Sotto l' istessa specie cadono quei bastardi, con li quali dalla legge si sia proibito di disporre sotto la
 3 pena di nullità dell' atto, mà non già quando si tratti di quella proibizione, la quale nasca dalla Bolla del Beato Pio quinto per la quale si applica quello, di che da chierici si dispone à fauore dè bastardi, alla Camera Apostolica, mà di ciò si tratta di sotto nella terza, e quarta specie.

Per qualche dunque appartiene à questa incapacità dè bastardi secondo li termini della ragion comune, si camina con la distinzione trà quel padre, il quale abbia figli legittimi, e quello che non ne abbia, attesoche, quando non ne aurà, potrà disporre liberamente à fauore dè bastardi in quella maniera,

ra, che potrebbe disporre à fauore di ogn' altro, estraneo; Ogni volta però che non siano incestuosi, ò adulterini, ouero in altro modo nati di coito proibito mentre questi sono indifferentemente inabili, sicche anche li trasuersali possono impugnare la disposizione.

Quando poi abbia figli legittimi, (restando molto più ferma l'incapacità delli procreati per coito dannato); In quelli, li quali la legge ciuile stima naturali solamente se gli dà la capacità per vn' vncia; Stimandosi naturali solamente quelli, i quali siano procreati da vna concubina libera, la quale sia tenuta in figura di matrimonio, mentre tutti gli altri ancorche di coito non dannato, dalla legge ciuile sono reputati spurij.

4 Camina ciò in coloro, i quali restano in termini di bastardi, mà non già, quando siano legittimati dal Principe, oueramente da vn' altro, il quale abbia tal facoltà, mentre in questi si dice lauata la macchia; Purche però non siano trattati meglio di qualche siano trattati li figli, ò altri descendenti legittimi e naturali, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; Nel quale anco si accenna, che in Roma per vno statuto, quando vi siano fratelli, anche con i bastardi legittimati, non si possa disporre più della metà, douendosi lasciare l'altra metà alli fratelli, con le dichiarazioni iui contenute. A

A
Di ciò nelli disc.
52. & altri se-
nti di questo
titolo.

Se

Se poi la disposizione non si facesse con li figli bastardi, mà con li loro figli, ò altri descendentì legittimi e naturali, in tal caso, entra il dubbio se la disposizione vaglia, ò nò; Et ancorche vi sia la solita varietà delle opinioni; Nondimeno è più comunemente riceuuto che si possa fare; Ogni volta però che non apparisse per proue espresse, ò per presunzioni, che ciò si fusse fatto per fraudare la legge, e che in effetto si fusse auuto il principal riguardo al bastardo, di chi fusse il comodo sotto il finto nome de suoi figlioli, ilche in dubbio non si presume. B

E
Nel detto disc.
52. e seguenti.

6 La legge canonica però hà mitigato in gran parte questo rigore della legge ciuile con li bastardi, anche spurij, ouero incestuosi, & adulterini, e di coito dannato, in quella rata, la quale sia proporzionata agli alimenti per i maschi, ouero alla dote congrua per le femine; Attesoche non amettendo la legge canonica queste distinzioni, mà camminando con la sola ragione del sangue, e della natura, obliga il padre ad alimentare, ouero à dotare li figli bastardi di qualunque condizione si siano; E per conseguenza, per questa rata si sostiene la disposizione anche de chierici, e delle persone ecclesiastiche, non ostante la rigorosa bolla del Beato Pio quinto, essendo più comunemente riceuuto che la bolla non toglie questa facoltà, e quest' obbligo, il quale risulta dalla legge canonica; Resta però

però ferma la sudetta proibizione della legge ciuile nel di più, mentre la canonica s' intrica solamente in quello che riguarda gli alimenti, col fondamento dell' obbligo che risulta dalla legge di natura, ouero dall' istinto naturale, il quale non ammette queste distinzioni della legge positiua.

7 Tutto ciò rispetto à bastardi, camina nel padre, mà non già nella madre, mentre, conforme si discorre in questo medesimo libro nel titolo della legitima, & anche nel libro vndecimo nel titolo delle successioni ab intestato, à rispetto della madre, non vi è differenza alcuna trà li legittimi, e li bastardi; Ecce tuandone due casi; Vno cioè, quando si tratta de bastardi procreati da coito dannato, e punibile; E l' altro quando si tratta di madre illustre, la quale abbia figli legittimi, sicche vi concorra l' vno, e l' altro requisito congiuntamente.

Questo vocabolo, ò titolo d' illustre però non uà inteso secondo l' vso moderno, che quasi si sdegna dagli artigiani, e dà popolari, mà nella maniera che l' intende la legge, cioè di titolati, e de Signori, conforme si accenna nel libro terzo delle preminenze in proposito di trattare della nobiltà, e di suoi diuersi gradi, e delli titoli.

8 Quando poi si debba dire coito dannato, e punibile, non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo ciò in gran parte dalle leggi, ò dall' ysanze de paesi; E particolarmente circa l' adulterio,

terio, in alcune parti si punisce rigorosamente, & in altre quasi non se ne fa conto, e si stima vna galanteria per qualche se ne accenna nella pratica criminale nel libro decimo quinto; Che però nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli professori pratici delle leggi, e dè stili del paese, nel quale cada il dubbio. C

C
Ne medesimi
luoghi di sopra
accennati.

Sotto questa prima specie d'incapacità totale, in maniera, che la disposizione si abbia per non fatta, e che la robba si acquisti à coloro, alli quali per altro sarebbe douuta, quando in nessun modo si fusse disposto; In molte parti, e particolarmente della nostra Italia, vengono li forastieri, per le leggi, e per i statuti particolari de luoghi; Mà sopra ciò non si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dal diuerso tenore di queste leggi, ouero dalla loro diuersa pratica, & interpretazione; Siche parimente nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli sauij, e professori di quel paese, e particolarmente per la questione accennata nel Teatro, se, e quando il testatore sia suddito alla legge, mà non sia suddito quello à fauore del quale si sia disposto, come per esemplo quando la legge sia laicale, e che si tratti di testamento, ò di altra disposizione à fauore di chierici, ò altre persone ecclesiastiche; Attesoche se bene la Curia Romana tiene l'opinione che queste leggi non obligano gli Ecclesiastici, come non sudditi à loro; Tuttauia in altre parti si seguita l'opinione

T. 9. p. 1. delli Testamenti P con-

contraria per quella ragione, che la legge non dispone con l'ecclesiastico, mà con il suo suddito secolare, inabilitandolo à testare à fauore di persone le quali non abbiano vna certa qualità; Attesoche auendo la facoltà di testare dalla concessione, e benignità della legge positiua, la quale potrebbe generalmente proibirlo, può qualificare l'istessa concessione, siche non si dice di fare vna cosa odiosa contro li non sudditi à drittura, & in odio loro, mà si dice vn concedere al proprio suddito ristretta, quella facoltà, che se gli potrebbe togliere affatto, e ciò per il fine ragioneuole di conseruare le robbe nelli cittadini, e nelli proprij sudditi, li quali portano i pesi della Città, ò del principato; A somiglianza di qualche nel libro seguente de fidecommessi, si dice dell'esclusione delli religiosi, & anche delli chierici dalli fidecommessi.

D
Di questa materia dell'inabilitazione de forastieri si parla nel disc. 149. del lib. 6. della Dote, e nel disc. 25. del libro 11. delle successioni e nel l. 10. de fidecommessi: attàdo dell'esclusione de religiosi e de chierici.

Tuttauia in ciò si lascia il luogo alla verità, non essendo mia parte il fare il giudice nè il decisore di simili questioni; Si crede però che si debba deferire molto à quello che sia riceuuto in quel paese, essendo gran giudice delle materie questionabili l'offeruanza. **D**

Sotto la secōda specie d'intestabilità, la quale produca l'istesso effetto, che la disposizione si abbia, o per non fatta, e che la robba spetti à coloro, alli quali per altro dourebbe spettare, se in verun' modo si fusse fatta, e chenasce dal mancamento della volontà di esso

esso testatore, che così si presume dalla legge, vengono quelli, li quali, o con li fatti, ouero con le parole, o in altro modo auessero graueamente offeso il testatore, il quale per qualche tempo doppo l' offesa fusse soprauissuto in stato capace dell' uso della ragione, e dell' operazione dell' intelletto; Come per esempio, se l' erede scritto nel testamento, o il legatario, mortalmente ferisse il testatore, il quale se ne morisse o che stando il testatore infermo violasse l' onestà della sua moglie, o della sua figlia, vedendolo, o sapendolo, con casi simili, mà che vi sia qualche sua soprauiuenza; In tal caso, la legge presume la mutazione della volontà, e la riuocazione del testamento, o di altra disposizione, come se non fusse fatta, quando per altre presunzioni maggiori, le quali soffocassero questa presunzione legale, non apparisse che il testatore, ciò non ostante, rimettendo l' ingiuria, abbia voluto continuare, e morire nell' istessa volontà.

Mà se non si potesse dare questa operazione dell' intelletto, perche il testamentario occidesse il testatore, in tal caso non vi cade questa presunzione di reuocazione, e di mutazione di volontà, e per conseguenza resterà fermo il testamento, o l' altra disposizione, mà la legge ne lo dichiara indegno, che però la robba se la pigliarà il fisco, nell' istessa maniera che di sotto si dice nella quarta specie ge-

E
*Nel disc. 55. di
 questo tit.*

neralmente di ogni indegno. **E**

F
*Nel detto disc.
 55.*

I E dell' istessa specie sono quelli che la legge dichiara incapaci per difetto parimente di volontà da essa presunta, come sono quelli che per forza, e con violenza, ò con minaccie inducono il testatore à disporre **F**, Oueramente, con quella forza e concussione, che si dice presunta, com' è quella, che si presume nel medico con l'infermo, ouero nel Giudice, ò nell' Auuocato e Procuratore, ò nel Nota ro, con il reo, e litigante, con le dichiarazioni contenute più distintamente nel Teatro **G**; doue anche si tratta del testamento del minore à fauore del curatore. **H**

G
*Nel disc. 50. di
 questo tit.*

H
*Nel disc. 51. di
 questo tit.*

I
*Nel disc. 42. del
 lib. 7. delle dona
 zioni.*

E trà gl'incapaci si anoueranno anche le concubine de' chierici, e de' soldati, con le sue dichiarazioni parimente contenute nel Teatro. **I**

Sotto la terza specie di coloro, li quali s'iaano inabili, ò incapaci della disposizione, mà che nõ per ciò quella cessi, sicche, ciò non ostante, debba auere il suo effetto, à comodo, & à fauore di altre persone vengono quelle pie disposizioni, le quali, per motiuo di pietà si facciano à fauore di persone incapaci, come per esemplo sono li legati, e le altre disposizioni, che si facciano à fauore de' Capucini, e de' Minori osseruanti, ò de' Gesuiti del quarto voto, e simili, poiche riguardando la pia disposizione principalmente l' opera pia, e l' anima propria, con la destinazione:

nazione, ò l' vso in certe persone, non perche queste ne siano incapaci, deue perciò cessare d'adempir-
 si l' opera pia, mà in luogo della persona incapace, subentra in alcune parti per le Costituzioni
 Apostoliche la fabrica di S. Pietro, & in altre la Chiesa vniuersale, di quella diocesi, per distribuire quella robba in altr' opere pie, ad arbitrio del
 Vescouo, quando la volontà del testatore non sia
 precisa, e tassatiua verso quelle persone, e non altrimenti. L

L
*Nelli disc. 22. e
 seguiti di que-
 sto tit. e nel disc
 20. della rela-
 zione della Ca-
 ria nel lib. 15. e
 negli altri luo-
 ghi accennati
 nella glosa se-
 guente.*

Sotto questa istessa specie vengono ancora le dis-
 posizioni, le quali si facciano à fauore de' religiosi
 in particolare, quando siano di vna Religione ca-
 pace in comune, attesoche sarà incapace della di-
 sposizione, quella persona in particolare, mà suben-
 tra la capacità della Religione in comune, alla qua-
 le si acquista à drittura il legato, ò altra disposizio-
 ne, particolarmente secondo l' opinione de' Canonisti, con la quale camina la Curia Romana. M

M
*Nel disc. 56. di
 questo tit. e nelli
 disc. 62. e 63. de
 Regolari e nel
 disc. 35. nelle
 annotazioni al
 Concilio di Trē-
 to nel lib. 14.*

Cade però la questione in questo caso, quando il
 testatore disponendo à fauore di vn religioso in par-
 ticulare, proibisca espressamēte che la robba nō s'ac-
 quisti al Monastero, ouero alla Religione, se tal con-
 dizione si sostenga, oueramente che si abbia per nō
 apposta, siche ciò non ostante la robba si acquisti al-
 la Religione, oueramente che vaglia, siche la
 disposizione resti viziata, e si abbia per non fat-
 ta.

Et

Et in ciò si scorge non poca varietà d' opinioni, attesoche alcuni vogliono, che questa legge o condizione, come cōtraria allo stato religioso, & al voto della pouertà, si abbia per impossibile, ouero, come li Giuristi dicono per turpe, in maniera che resti viziata, e per non scritta, fiche la disposizione come pura abbia il suo effetto à fauore del Monastero, ò della Religione; Altri all' incontro tengono totalmente l' opposto, cioè che si deue offeruare la volontà del testatore nella maniera che stà; Et altri vanno distinguendo le disposizioni trà viui, e quelle per vltima volontà, cioè che in questa seconda specie abbia luogo la prima opinione à fauore del Monasterio, ouero della Religione, che la condizione resti viziata, e non vizij, mà che nella prima quella si debba offeruare, & che altrimenti resti viziato tutto l' atto.

Però la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione pare che sia quella, la quale camina con vna benigna, & vna compatibile distinzione, cioè, che quanto al dominio abituale, questo come incompatibile nel religioso in particolare, e ripugnante al voto della pouertà, si acquisti alla Religione, ouero al Monasterio; Mà che si debba, ciò non ostante, offeruare la volontà del testatore, in quel modo compatibile che si può, cioè permettendo al religioso quell' amministrazione, e disposizione, la quale per vna certa consuetudine tollerata dalla

Chie-

Chiesa, se gli permette in quell'annue, ò mestrue entrate vitalizie, che per vso comune si assegnano alle monache, & anhe frequentemente nelle Religioni capaci in comune degli uomini si reseruano quando si fa la professione, conforme si discorre più distintamente nel libro decimo quarto trattando degli religiosi, e delle monache. N

La quarta specie di sopra distinta degli intestabili passiu, è di coloro, li quali siano capaci d' acquistare, mà che siano incapaci à riportarne il comodo, per esserne dalla legge stimati indegni, che però il fisco ce lo toglie; Come per esempio è il caso di sopra accennato di quello, il quale uccida il testatore, oueramente di quello, il quale ottenga la disposizione per causa di delitto, ò d' infamia, secondo molti casi esplicati dalla legge, che farebbe troppo tedioso il reassumerli, onde nell' occorrenze sarà molto facile saperli appresso di coloro, i quali di ciò trattano di proposito; E particolarmente di questa ragione del fisco si è discorso nel libro secondo de Regali, essendo vna delle regalie reseruare al Principe.

Che però di concorde volere de Dottori, è notabile la differenza, la quale si scorge trà l' incapacità e l' indignità; Atteso che l' incapace non acquista, ³⁵ sicche à rispetto suo la disposizione si deue auere, come se non fusse fatta, e per consequenza la robba resta in potere di colui, al quale, per altro dourebbe

N

Nelli discorsi accennati di sopra nella glosa antecedente, e nel disc. 25. del tit. delle donazioni nel lib. 7.

be spettare, quando in niun modo la disposizione si fusse fatta; Mà l' indegno l' acquista, e ne diuenta padrone, però il fisco ce la può togliere, conforme si è accennato nel libro quinto nel titolo de cambij, in occasione di discorrere de chierici, i quali facciano de negozij illeciti, e si accenna ancora altrove.

Si dà ancora vna specie d' intestabilità passiva, non in tutto, mà in certa parte, cioè nel secondo
¹⁶marito, ò nella seconda moglie, in quello che à suo fauore si disponga dalla prima moglie, ò rispettivamente dal primo marito, quando vi restino li figli del primo matrimonio, cioè che sia incapace di ottenere più di qualche, detratta prima la legitima, douuta alli figli come vn debito, ottenga dal restante dell' eredità ciascuno de figli, ò de descendenti immediati, in maniera che il secôdo coniunge superstite non possa esser di miglior condizione di qualche sia ciascuno de figli, ò descendenti immediati del primo matrimonio.

Sotto questa materia de testamenti, e dell' vltime volontà, secondo l' ordine tenuto nel Teatro, cade generalmente la materia delle condizioni re-
¹⁷prouate dalla legge, ouero impossibili, se restino viziate, in maniera che ciò non ostante, stia ferma, e si debba adempire la disposizione, ò pure che questa resti vizziata e che non abbia l' effetto; Mà perche per ordinario, secondo il più frequente vso
di

di oggidì, queste dispute cadono in quelle condizioni, le quali si mettono in quelle disposizioni, le quali si facciano à fauore delle donne, che si deuono maritare, che il padre, ò altro parente gli dà certe leggi, cioè circa le persone, con le quali si debbano maritare, ouera mēte circa il luogo, ò il modo, siche riguardi più tosto la materia della libertà del matrimonio; Che però all'effetto di sfuggire al possibile la repetizione dell' istesse cose, più adattatamente se ne discorre nel titolo del matrimonio nel libro decimo quarto, andandosene accennando ancora alcune cose incidentemente nel libro se-

sto della Dote, & in questo istesso libro,

nel titolo della Legitima, e nel

libro seguente de fidecom-

missi, & anche nell'

vndecimo de

Legati.

○

* *

*



○
Più pienamen-
te che altroue
nel disc. 73. di
questo titolo.

CAPITOLO XI.

Degli esecutori testamentarij, deputati dal testatore, ouero dalla legge; E particolarmente della facoltà del Vescouo di eseguire i testamenti, e le altre disposizioni. E se il Vescouo possa fare il testamento per coloro, i quali muoiano senza testare.

S O M M A R I O.

1. **D**elle diuerse sorti di esecutori.
2. Delle facoltà degli esecutori.
3. Quando si dica esecutore, o legatario.
4. Delle persone che possono essere esecutori.
5. Delle facoltà del Vescouo, o della Fabrica di San Pietro.
6. Del testamento dell'anima, che fa il Vescouo.

C A P. X I.



I due sorti sono gli efecutori delli testamenti, e dell' altre vltime volontà; Vna cioè di coloro, li quali siano deputati dall' istesso testatore; E l' altra delli diputati dalla legge.

Quelli della prima specie, si distinguono in più sorte, poiche alcuni sono gli efecutori generali, li quali sono soliti deputarsi in fine del testamento, secondo l' vso più frequente, come per vna specie di onoreuolezza, e protezione, ò soprintendenza; E l' altra di coloro i quali si deputano, per vna disposizione particolare, incaricandoli l' efecuzione, ò la cura per l' adempimento dell' opere, quando queste siano certe, e quando siano incerte dádogli la facoltà di eleggere, ò di nominare, ouero di distribuire, e di gratificare; Che però sogliono essre spiegati con diuersi vocaboli; Attesoche in alcune parti, si dicono efecutori; In altre distributori; In altre fidecomissarij; Et in altre confidentiarij, e simili, secondo le diuerse vsanze de paesi, non stando la forza nelli vocaboli, mà nella sostanza.

124 IL DOTTOR VOLGARE

Sopra le facoltà dunque di questi esecutori, deputati dal disponente, cadono molte dispute, se e quale specie d'amministrazione gli spetti, e se possa no vendere le robbe, e fare gl' altri atti senza l' erede; Come ancora sopra il modo di eleggere, o di distribuire, e se possano fare le distribuzioni à se stessi, ouero à fuoi, o pure se parlando il testatore in numero plurale, possa questo risolverfi in singolare, distribuendo ad vno, quel che si dica di douersi distribuire à più, ouero all' incontro, che parlando il testatore in numero singolare, questo si possa risolvere in plurale, eleggendo più persone, ancorche il testatore parlasse dell' elezione d'vno; O pure se douendosi elegger più persone, si possa trà loro usare vna inegualità considerabile, con altre questioni simili; Però si stima quasi impossibile il darui vna regola certa e generale, adattabile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalla forma di ciascuna disposizione, e dalle circostanze particolari di ciascun caso, sicche nell' occorrenze si dourà vedere qualche in occasione di casi seguiti se ne discorre nel Teatro. A

A
Nelli discorsi
23. 45. 56. e 68.
di questo tit. e
nel lib. seguen-
te de' deicom-
missi ne lli disc.
57. e seguenti e
nelli disc. 182.
e seguenti.

Quella regola generale, che sopra ciò si può dare, consiste in che debba l' esecutore, o vn' altro confidentiario, fare quello che sia ragionevole, e che verisimilmente sia adattato alla verisimile volontà del disponente, e non oprare à capriccio, sicche il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, secondo quello che parimente si và accen-
nan.

nando nel Teatro in diuerſi luoghi. B

B
Ne luoghi ac-
cenati.

Si ſuole ancora dubitare della qualità di quello, al quale ſia appoggiato l' adempimento di qualche opera, certa, ò incerta, con la deſtinazione di altre
3 robbe, ò rendite, ſe, e quãdo queſto ſi debba dire eſecutore, ò più toſto legatario; Et in ciò ſi camina con la diſtinzione, che ſe la diſpoſizione ſia concepita in maniera, che auanzando qualche coſa della robba aſſegnata, ſia di quello, al quale ſi ſia data l' incombenza, & in tal caſo ſi dica legatario col peſo; E all' incontro ſe l' auanzo farà dell' erede, ò di qualch' altro, à chi il teſtatore l' ordinàſſe, ſi dirà eſecutore. C

C
Ne medefimi
luoghi.

E l' altro dubbio cade ſopra la qualità della perſona, ſe poſſa eſſere eſecutore, ò nò, come particolarmente ſono li religioſi profeſſi, e molto più
4 quando ſiano di religione incapace anche in comune, e che più ſtrettamente profeſſano la pouertà, come particolarmente ſono li Minori offeruanti, e li Capuccini, & àcora li Teatini, e li Gieſuiti del quarto voto, e ſimili, nel che ſi camina con la diſtinzione trà la qualità dell' opere, ſopra le quali cade queſto officio di eſecutore, ſe ſiano meramente pie, & intellettuali, non contrarie al proprio iſtituto, al quale, con queſto colore ſi poſſa far fraude; Et in tal caſo ſiano capaci, con la licenza però de Superiori, mà non già all' incontro, conforme più diſtintamente ſi accenna nel Teatro. D

D
Nelli ſudetti
diſc. 23. 36. e
58. di queſto tit.
e nel diſc. 63 de
Regolari, e nel
diſc. 35. nelle
annotazioni al
Concilio nel lib.
14.

T. 2. p. 1. delli Teſtamenti.

Q 3

L'al.

L' altra specie di efecutore testamentario legale conuiene al Vescouo, ouero à quel Prelato, il quale
 5 in quel luogo abbia la giurisdizione ecclesiastica & episcopale, perche si dice efecutore deputato dalla legge sopra tutte le pie disposizioni, Bensì che in molte parti d' Italia, nella quäle vi sia il Tribunale della fabrica di S. Pietro, molto rara riesce in pratica questa facoltà, e più frequentemente si esercita dalli Cómmissarij, e dagli officiali di questo Tribunale, al quale per le concessioni Apostoliche si è comunicata, & in quei luoghi, ne quali questo tribunale non vi sia, conuiene deferire alli stili, & all' vfanze. E

E
 Nel disc. 20. della
 la relazione
 della Curia
 nelli luoghi ac-
 cennati di sopra
 nella lettera. A

In alcune parti d' Italia, & anche fuori, vi è vna certa vfanza, che quando vno muoia ab intestato, il Vescouo gli faccia il testamento, il quale volgarmēte si
 6 dice per l' anima, cioè che con la douuta proporzione della robba lasciata, il Vescouo per suffragio dell' anima del morto, applichi à messe & ad' elemosine, ò ad' altre opere pie quella parte che si stimi verisimilmente adattata alla volontà del morto, se auesse fatto il testamento, Mà perche tutte le buone introduzioni col tempo si corrompono, e passano in abuso; Quindi segue che per gl' inconuenienti, à quali sogliono da ciò nascere, farebbe forse cosa lodeuole che tal facoltà si proibisse; Atteso che se bene la Sacra Congregazione per li richiami

auu-

auuti sopra ciò, hà prouisto più volte, che si debba
 praticar con la douuta moderazione, e sopra tut-
 to, che il Vescouo non ne possa applicare
 cosa alcuna à se stesso, ò à suoi; Tutta-
 uia la pratica insegna, che non è
 medicina sufficiente, e
 per conseguenza sa-
 rebbe meglio
 che ciò
 si proibisse af-
 fatto;

F

* *

F

*Nel disc. 24. di
 questo tit.*



CAPITOLO DVODECIMO.

Della cattatoria, la qual' è proibita
dalla legge, che cosa sia, e
quando tal proibizio-
ne camini.

S O M M A R I O.

- 1 **Q** Vando si dica esserui la cattatoria.
- 2 **Q** Del privilegio della causa pia in questa
materia.
- 3 Quale propriamente sia cattatoria; E degli errori che
si pigliano nella materia.
- 4 Di altre cose in tutta la materia.



C A P. X I I.



Essendo dannati dalle leggi civili quei testamenti, ò altre vltime volontà, che contengano la cattatoria; Quindi li primi interpreti delle suddette leggi dopò la loro inuentione, molto scusabili per la qualità di quei secoli barbari, nè à quali la notizia della lingua latina era quasi perduta, pigliarono molti equiuoci nella loro intelligenza, conforme si accenna in altro proposito nel libro quinto dell' vsure, & altroue; E particolarmente prefero l' equiuoco in questa parola *cattatoria*, credendo che fusse, quando vn testatore disponesse secondo quello, che paresse ò piacesse ad vn altro, come per esemplo se Tizio facendo testamento dicesse di lasciare erede quella persona, che piacesse à Sempronio, e che questa disposizione fusse nulla, come cattatoria.

Questo però (come si è detto) contiene vn' equiuoco, il quale è stato ben chiarito da moderni eruditi nella lingua latina; Attesoche in questo caso, è ben dannato il modo di disporre, mà non già per la ragione della cattatoria, essendo per diuersa ragione, cioè che le vltime volontà non deuo-

deuono dipendere dalla volontà degli altri, à quali solamente si può commettere il modo di praticare la volontà del morto nell' eleggere, ò nominare le persone, ò l' opere, oueramente nel dichiarare, come in figura di testimonij quella volontà che dal testatore se gli fusse comunicata siche fosse in sostanza vn fiduciario, oueramente vno esecutore, ò dichiaratore della sua volontà, mà non che sia disponente. A

A
Nel disc. 42. con
molti seguenti e
nelli disc. 182. e
seguenti del lib.
10. de' fidecum-
missi.

Eccetto se vi fusse la restrittua della disposizione al genere di alcune cause, ò opere più, poiche in questo caso si sostiene; Mà però il
2 fiduciario aurà obbligo di dichiarare almeno in generale, conforme di sopra altre volte si è accennato, che l' opere più commesse siano certe, senz' altr' obbligo di dichiararle, perche il testatore abbia desiderato; che restino occulte, ilche spesso volte occorre per indennità della fama, e della reputazione del morto, alla quale col pubblicare l'opere, si potrebbe pregiudicare. B

B
Ne medesimi
luoghi.

Quindi li Giuristi in questo proposito della disposizione, la quale si sia commessa ad' vn' altro, vanno distinguendo trà la volontà e l' arbitrio, cioè che quando si rimetta alla libera volontà d' vn' altro, sia inualida, mà non già quando all' arbitrio; Per la ragione che in questo caso l' arbitrio si deue regolare dalla ragione, oueramente dalla verisimilitudine, siche non si può

può giuocare di capriccio, mentre altrimenti entrerà l' arbitrio del giudice, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. C

C
Ne medesimi
luoghi.

La cattatoria dunque propriamente è quella, che vno lasci erede, ò in altro modo disponga a beneficio di vn altro, sotto condizione, che quell' altro debba lasciare erede lui, ò li suoi figli, ò vn' altra persona che egli vorrà, quasi che questo sia vn modo illecito d' uccellare, ò pure di pescare, come per vna specie d' esca posta nel amo, la robba d' altri. D

D
Ne medesimi
luoghi.

Questa sorte di proibizione, dalla solita inezia di coloro, li quali caminano con il rigore giudaico della lettera delle leggi, è stata ampliata anche quando vi concorresse il giusto motiuo di conseruare la robba vnita nella fameglia, ò per altro motiuo simile, per il che vengono ancora dannati li reciproci fidecommissi conuenzionali; Però ciò si crede vn' errore manifesto, & vna cosa contraria ad ogni ragione, & anche all' vso più comune; cōforme si discorre anche nel libro seguente in occasione di trattare delli fidecommissi reciproci. E

E
Nel disc. 141.
del lib. 10. de
fidecommissi.

Che però dourà tal proibizione hauer luogo solamente, quando vi si adatti la ragione, alla quale è appoggiata la proibizione della legge; Caminando sempre con la più volte accennata scorta dell' Istoria legale, cioè che oggidì non abbiamo l' vso delle antiche leggi ciuili de' Romani per la precisa autorità.

rità imperiale, conforme erano nel tempo che furono fatte, mà l'abbiamo per vna accettazione, e per vn tacito cōsenso de popoli, e dè loro Principi per il solo motiuo della loro ragioneuolezza, e della buona ordinazione, che però bisogna intēderie, e praticarle con questo principal riguardo della ragione, e non con la solita interpretazione grammaticale.

Di molt' altre cose, le quali cadono sotto questa materia de testamenti e dell' altre vltime volontà, nell' occorrenze, come meno frequenti, si potrà vedere nel Teatro, ò pure conuerrà di ricorrere à professori, non essendo possibile, senza noiose digressioni, l' esaminare tutte le minuzie, conforme in ogn' altra materia si è accennato.



IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO NONO.

PARTE SECONDA:

DELL'ERED E,
E DELL'
EREDITA'.



IL DOTTOR

VOLGAR E


LIBRO NONO.

LIBRO NONO.

DELL'ERREDE.

DELL'ERREDE.

ERREDETTA.



I N D I C E³
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE SECONDA
DELL' EREDE, E DELL' EREDITA'.



CAPITOLO PRIMO.

Delle diuerse forti, ò specie degli eredi, e dell' eredità, e se si dia la loro molteplicità di vna persona .

C A P. II.

Dell' adizione dell' eredità, mediante la quale, quello, al quale si sia diferita l' eredità abituale, diuenta erede attuale, & acquista il titolo ereditario .

C A P. III.

Degli effetti profitteuoli, ò pregiudiziali rispettivamente, che risultano dall'eredità; E particolarmente del beneficio dell'inventario, e delli suoi buoni effetti.

C A P. IV.

Delle questioni, che occorrono trà più eredi della stessa specie, ò natura, sopra la diuisione dell'eredità, e sopra l'altre occorrenze; Oueraimente, trà l'erede vero, e l'erede putatiuo; O pure, trà l'erede grauato, & il fidecommisario, e simili.



CAPITOLO PRIMO.

Delle diuerse forti; ò specie degli
eredi, e dell'eredità; E se si dia
la loro molteplicità di
vna persona.

SOMMARIO.

- 1 **Q**ual sia l'erede del sangue.
- 2 E quale il familiare, ò l'estraneo.
- 3 A quali materie conuenga la prima specie d'erede del sangue.
- 4 Si distinguono più specie di eredi della robba.
- 5 Di quale specie d'erede si tratti quiui.
- 6 Della distinzione trà l'intestato, & il testamentario.
- 7 Dell'erede testamentario obliquo, e doue se ne tratti.
- 8 Dell'erede misto di sangue, e di robba.
- 9 Come più persone rappresentino vna persona del morto.
- 10 Del modo che l'eredità si deferisca.
- 11 Si dichiara come più persone abbiano vn'eredità,
& vna

6 IL DOTTOR VOLGARE

- Et una persona può auere più eredi .*
 12 *Alli soldati si concede auer più eredi , il che si di-*
chiara .
 13 *Alli feudatarij .*
 14 *Et alli Chierici .*
 15 *Di più eredi per la diuersità de' patrimonij .*
 16 *Dell'istesso per la diuersità de' principati .*
 17 *O per la diuersità de' negozi .*
 18 *Si dichiara .*
 19 *Della distinzione trà l'erede vero , Et il putati-*
uo .
 20 *Dell'erede anomalo, che è il fisco .*

C A P. I.



I

Vesta parola *Erede*, nella sua larga significazione, conuiene à diuerse forti di successori; Atteso che, secondo la distinzione più generale; Altro è l'erede del sangue, sotto nome del quale vengono li figli, e li descendentij, così dall'ultimo moriente, come dal primo acquirente, cioè quelli, à quali per disposizione della legge comune, ò pure della legge particolare dell'investitura sia douuta la successione, come per vn ordine di natura; Et altro è l'erede della robba, al quale, à diffe-

2

differenza dell'erede del sangue, si dà il nome di erede estraneo, ouero di erede della robba familiare.

3 La prima specie di erede del sangue, cade per ordinario sotto la materia feudale, & anche à sua imitazione, sotto l'enfiteotica, la quale abbraccia ancora la locazione perpetua, ouero la concessione liuellaria, sicche resta estranea dal presente titolo, per trattarsene nelle sudette materie.

4 L'altra specie dell'estraneo erede della robba, ouero della cosa familiare, si soddistingue ancora, in più forti, atteso che; Altro è l'erede vniuersale; Et altro è il particolare; Però del particolare non si tratta nel presente titolo, mentre in sostanza vuol dir l'istesso che vn legatario, il quale sia onorato con il titolo di erede, che resta profitteuole per alcuni effetti, mà non però muta la natura della disposizione, quando questa riguardi alcune robe particolari; E di questa specie si tratta nel libro vndecimo, nel titolo de legati, e qualche cosa se ne accenna in questo istesso libro, nel titolo seguente della legitima.

5 Che però in questo titolo si tratta solamente dell'erede vniuersale, cioè di quello, il quale succede nell'vniuersità, così delle robbe, come di tutte le ragioni, e delle azioni, attive, e passive del morto, in maniera che rappresenti la sua persona, in tutto, e per tutto.

Questo erede si distingue, trà il legitimo, che
vol-

8 IL DOTTOR VOLGARE

6 volgarmente si dice ab intestato, come successore, chiamato dalla legge; Et il testamentario, come chiamato dal morto per testamento; E questo testamentario si distingue ancora nell'erede primo, oueramente diretto, che è quello il quale propriamēte; e nel comun' vso di parlare si dice l'erede, come vn' immediato successore al testatore; E l'altro si dice mediato, oueramente obliquo, ch'è propriamente il fidecommisario per via di fidecommisso vniuersale.

7 Di questo secondo si tratta nel libro seguente de' fidecommisfi, poiche se bene in tutte due le specie sopradette di erede testato, ò intestato, si dà l'ordine di primo, secódo, e terzo, e degli altri più in giù, cioè dell'erede dell'erede; Tuttauia, in effetto sempre è vn erede diretto, & immediato, atteso che, il secondo rappresenta il primo, e così successiuamente.

8 Si dà ancora vna qualità mista, complessiua di tutte due le prime specie più generali di sopra accennate, cioè del sangue, e della robba, poiche in alcuni casi, nel successore vi si ricerca, l'vna, e l'altra qualità vnite assieme, e di questa specie si tratta parimente nelle sudette materie de feudi, e dell'enfiteusi, fiche non cade sotto questo titolo, nel quale (conforme si è detto) si tratta solamente del primo, e del diretto erede della robba.

La persona formale, ò intellettuale dell'erede, il quale

9 quale rappresenti la persona del morto, può essere costituita, e rappresentata da più persone materiali, le quali succedano egualmente, ouero per parti ineguali, purché sia per cote, come per vna specie di compagnia, e come tanti membri, li quali concorrano à representare, & à costituire vn istesso corpo, conforme di sotto si discorre.

In qual modo poi, l'vna, ò l'altra eredità si acquisti, ò deferisca in abito, non cade nel presente titolo, mà se ne tratta nel precedente de testamenti, e nel libro vndecimo nel titolo delle successioni ab intestato, mentre quiui, presupposto il titolo ereditario abituale, si tratta solamente dell'attuale, & in che modo si acquisti l'eredità; Et essendo acquistata, degli effetti che risultano dal titolo, oueramente dalla qualità ereditaria.

11 Si è dunque detto di sopra, che intellettualmente l'erede vniuersale sia vn solo, ancorche le persone materiali, alle quali l'eredità sia deferita, fussero più; Atteso che si deue attendere la persona del morto, la quale há da essere rappresentata; Et ancora perche la legge dispone, ch'ecetto alcune persone in ciò specialmente priuilegiate, tutti gli altri, li quali da essa si esplicano col nome, ò cō il vocabolo de' pagani, nõ possono auere più eredi, oueramente più eredità in solido; E ciò camina quando anche il morto possedesse più beni, & effetti in diuerse prouincie, e parti del Mondo, come per vna
Tom. 9. p. 2. dell' Erede. B spe-

specie di patrimonij distinti, atteso che faranno più membri distinti d'un istesso corpo, ò d'un istessa vniuersità, má nõ già tanti corpi vniuersali diuersi.

¹² Si concede però dalla medesima legge questa diuersità d'eredità, e dè patrimonij, e per conseguenza di più eredi vniuersali in solido alli soldati, li quali si dicono auere due patrimonij, vno che si dice militare, il quale consiste nelle robbe acquistate in occasione della milizia, e l'altro paganico, il quale generalmente abbraccia tutte l'altre robbe indifferenti, acquistate in ragione priuata.

¹³ Questa distinzione però nelli soldati d'oggi, pare che sia bandita dalla pratica, mà in luogo delli soldati antichi, sono sorrogati li feudatarij, atteso che il feudo si dice vn patrimonio militare, e costituisce vna vniuersità da per se, e per conseguenza vn feudatario si dice auere due eredi, e due eredità vniuersali, trà loro contraddistinte, come se fossero due persone diuersi; Vna cioè feudale, che vuol dire l'istessa che militare; E l'altra allodiale, ouero burgenatica, che vuol dire l'istesso, che paganica, conforme nella materia feudale si discorre.

Ad imitazione dè soldati, l'istessa distinzione di più eredità, e dè patrimonij si dà nelli chierici, i quali ¹⁴li parimente hanno due eredi, e due eredità in solido; Vna delle quali si dice ecclesiastica, come proveniente da beni acquistati con l'occasione della Chiesa, e del chiericato; E l'altra, la quale si dice

pro-

LIB.IX. DELL' EREDE. CAP.I. II

profana, ò temporale, che confifte nè beni, li quali prouengano dalle fucceffioni dè maggiori, ò per altra forte d'acquiſti indipendenti dal chiericato.

Bensì che quantunque la fudetta regola generale nelle perfone priuate, le quali non fiano, nè ſol-
 15 dati, nè chierici, ſecondo il tenore delle leggi ciuili dè Romani, ſia certa, e riceuuta per ſenſo comune de Dottori; Tuttauia, quando vna perfona abbia diuerſe robbe, in diuerſi principati indipendenti, vno de quali non abbia conneffione con l'altro, e che il poſſeſſore, in ciaſcuno principato, in riguardo dell'origine, ò della ſua deſtinazione, poſſieda quel patrimonio, come vna vniuerſità, la quale ſtia da ſe, cò vna totale indipendenza dall'altre robbe, & effetti degli altri luoghi; In tal caſo nõ ſi ſà vedere, qual ragione proibisca il potere auere in ciaſcuno patrimonio il ſuo erede vniuerſale in ſolido; Atteſo che le leggi ciuili diſpongono in tal modo, col preſuppoſto di quei tempi, quando tutto il Mondo comunicabile, era di vn Imperio, e di vn principato ſolo; Che però ciò non camina oggidì, che ogni principato indipendente, ſi dice vn Mondo, oueramēte vn Imperio diuerſo dall'altro, in maniera che ceſſa quella ragione, che caminaua in tempi antichi, quando furono fatte le leggi.

E l'inſegna particolarmente la pratica, nelli Prin-
 16 cipi, e negli altri Signori, poiche vn'iſteſſa perfona materiale poſſederà diuerſi principati, e ſtati, ò ſi-

gnorie, anche con diuerfa natura, cioè che vna signoria sarà assoluta, & in ragione di principato, & vn'altra in ragione di Baronia subordinata, che però vn patrimonio non hà che fare con l'altro; Come per efempio, il Gran Duca di Toscana, possiede la Città di Fiorenza con li suoi annessi, che si dicono dello Stato vecchio in principato totalmente libero, & indipendente; Possiede ancora la Città, e lo Stato di Siena in ragione di feudo, ò di suffeudo regale, ò di dignità, sotto la sournità dell'Imperadore, ò del Rè di Spagna subinfeudante; E nel Regno di Napoli, come semplice barone, e feudatario subordinato, possiede lo Stato di Capestrano, con li suoi annessi; E parlando de' Signori Romani, per efempio, il Contestabile Colonna, possiede nello Stato ecclesiastico vna quantità considerabile di Terre, e di luoghi come allodiali; E possiede nel Regno di Napoli il Ducato di Tagliacozzo, con suoi annessi, & altri feudi, e signorie, che fanno vno stato molto considerabile, come feudi; Et ancora nel Regno di Sicilia, con l'istesso titolo di feudo possiede vn altro stato considerabile; Et il Principe Nicolò Ludouisio possedeua lo stato di Piombino come feudo Imperiale regale, e di dignità; Il Ducato di Zagabria, & il Ducato di Fiano nello Stato ecclesiastico, come beni giurisdizionali allodiali; E nel Regno di Napoli, vn Principato complessiuo d'vno Stato
con-

confiderabile di tre Città, con quaranta, e più terre, e luoghi, con altri casi simili; Poiche quanti Stati, ò signorie sono, tanti saranno diuersi patrimoniij, in ciascun de quali potrà dirsi l'erede vniuersale in solido, con l'istessa distinzione di due eredi in ciascuno di loro, cioè vno feudale, e l'altro allodiale, sicche vn'istessa persona potrà auere più eredi feudali, e più eredi allodiali, secondo la diuersità de Stati, mentre l'vno non hà connessione con l'altro, nè si può dire, che vno sia membro dell'altro, mà che ciascuno forma corpo, ò vniuersità da se. A

A

Di queste distinzioni si parla nel lib. 1. de feudis nelli disc. 20. e seguenti, nel lib. 3. della giurisdizione nel discorso 90. Et in questo titolo nel disc. 3. e nel libro 11. nel tit. delle successioni nel disc. 9.

Nella maniera, che anche trà negozianti priuati si vede in pratica, che vn'istessa persona aprirà in 17 diuersi principati diuersi case de negozij, mà cò la distinzione della dipendenza, ò indipendenza; Atteso che se vna casa aurà dipendenza dall'altra, in tal caso si dirà suo membro, e per conseguenza costituirà vn solo corpo, ouero vna sola vniuersità; Mà se siano totalmente indipendenti, in tal caso si fingono tanti patrimoniij, ò case, ò negozij diuersi; Sicche non camina la sudetta regola con quella generalità, che la stabilisce la corrente de legulei, li quali caminano con la lettera delle leggi ciuili de Romani, senza badare à queste riflessioni, che insegna l'vso comune, e l'istesso discorso naturale.

E se bene, conforme in Italia insegna la pratica, particolarmente dell'industriosissima nazione Ge-

no-

18 nouese, si dà il caso, che vna persona possedga delle robbe nell'istessa patria; & anche, in Germania, in Polonia, in Fràcia, in Spagna, e nell'Indie, e che nõ dimeno il tutto si stima vn' eredità, & vn solo patrimonio; Tuttauia ciò nasce dalla destinazione del possessore, il quale possieda tanti effetti sparsi in diuerse parti del Mondo, mà come effetti, e membri di vn istesso patrimonio, mà non già quando siano tanti patrimoni distinti, & indipendenti.

Si danno ancora in questo proposito dell'erede alcuni altri termini; Cioè che, Altro è l'erede vero; 19 Et altro è il putatiuo, cioè quello che si creda tale, mà che in effetto non sia; Oueramēte che, Altro sia l'erede vero, Et altro il fidueiario, cioè, che volēdosi veramente lasciare l'eredità ad vno, s'istituisca vn altro confidente, con che il comodo sia di quella persona, che dal testatore veramente si sia voluta.

Et ancora si dà vn certo erede, il quale si dice, 20 anomalo, ch'è il fisco, quando succeda per via di confiscazione, la quale importa vna successione diuerfa dal caso, nel quale succeda per via di mancamento di erede legitimo, mentre nel caso di confiscazione si dice succedere per annichilazione di quello, al quale succede, fiche ad alcuni effetti si dice erede vero, & ad alcuni altri nõ, che però si dice erede anomalo; Mà nell'altro caso, si dice erede vero à tutti gli effetti.

CAPITOLO SECONDO.

Dell'adizione dell'eredità, mediante la quale quello, al quale si sia deferita l'eredità abituale, diventa erede attuale, & acquista il titolo ereditario.

S O M M A R I O.

- 1 **N**on basta il testamento se l'erede scritto non adisce l'eredità.
- 2 Altro è l'erede testamentario; Et altro l'intestato.
- 3 Del curatore dell'eredità giacente.
- 4 Se non si adisce l'eredità, le robbe non s'acquistano all'erede, ne li suoi creditori vi hanno ragione alcuna.
- 5 Della differenza tra l'adizione, e l'immissione.
- 6 Dell'adizione con le parole.
- 7 Dell'altra adizione con li fatti.
- 8 Dell'impugnazione dell'adizione.
- 9 Dell'istesso per via di restituzione in intiero.
- 10 Delle questioni giurisdizionali in questa materia, cioè se, & avanti qual Giudice l'adizione si debba fare.

Chi

16 IL DOTTOR VOLGARE

- 11 *Chi sia il giudice più competente .*
- 12 *L'eredità adita non si può repudiare , e la repudiata non si può adire .*
- 13 *Per quanto tempo si perda la facoltà di adire l'eredità .*

C A P. II.



Poco importa che, dall'vomo, ò dalla legge si sia deferita ad vna persona l'eredità, se questa non sia adita, mentre, conforme si è accennato nel titolo antecedente delli testamenti, così si dice morire ab intestato quello, il quale non abbia fatto testamento in modo alcuno, come quello, il quale l'abbia fatto, mà che dall'erede scritto non si adisca l'eredità .

Quindi siegue, che si danno due termini; Vno
 2 cioè di eredità piena dopò che si sia adita; E l'altro di giacente, ouero di vacante prima dell'adizione; Atteso che per il tempo che stia giacente, all'effetto che si possano validamente fare gli atti, così attivi, come passiuui, è necessario, che dal giudice se
 3 gli deputi il curatore, precedente la citazione dell'erede testamentario, ouero del legittimo, il quale dichiari di non volerla adire, ouero che sia contumacia-

mace, ò pure che non faccia dichiarazione alcuna, perilche si deputa il curatore in contumacia, l'autorità del quale viene regolata dalla forma prescrittagli dalla deputazione, ouero dagli stili de' paesi, e de' Tribunali, per la varietà de' quali non può darvisi vna regola certa, e generale.

4 Et è tanto vero, che sia necessaria l'adizione, che quando anche quello, al quale sia deferita l'eredità, sia pieno di debiti, anzi che sia decotto; Tuttauia i suoi creditori non potranno auere ragione alcuna sopra le robbe ereditarie, se prima non segua l'adizione, senza la quale, non diuenta erede, nè acquista il dominio delle robbe, conforme si accenna nel libro antecedente del credito, e del debito.

5 Sopra questa adizione, la qual'è solita esplicarsi ancora col termine, ò con la parola *agnizione*, nella legge si hanno due termini diuersi, secondo la stretta, e la propria significazione; Vno cioè che si dice immistione, la quale si verifica nelli figli, e nelli descendenti, che fossero in podestà del morto, sicche si dicono eredi suoi, e necessarij; E l'altro è dell'adizione, che generalmente si dà in tutti gli altri, li quali non siano suoi, che però si esplicano col nome, ò col termine di estranei; Bensì che quanto alla pratica, questa distinzione importa poco, mentre de' fatto la parola, ouero il termine dell'adizione si suole ordinariamente adoperare nell'vno, e nell'altro genere di persone; Maggiormente,
Tom. 9. p. 2. dell'Erede. C te,

re, che oggi non sono più in vso gli eredi necessarj, nel modo ch'erano anticamente, atteso che anche li figli, e li descendentj in podestà del morto, non volendo esser eredi, possono astenersene per il beneficio della legge noua.

Questa adizione si può, e si suol fare in due maniere; Vna espressamente per via di parole, cioè
 6 che quello, al quale si è deferita l'eredità, dichiarj di volerla adire, mentre questo basta, non essendo altro l'adizione, che vna dichiarazione dell'animo, e della volontà, sicche importa poco, che ciò segua in giudizio, ò fuori, ogni volta che la dichiarazione sia determinata; Cadendo il dubbio quando si possa pretendere, che tal dichiarazione sia con parole, le quali non prouino vna volontà ferma, e determinata, mà più tosto che ancora sia indeterminata, e per specie d'vna semplice velleità; Ouero che siano parole dette dal Notaro, e non dal principale, incidentemente, & ad altro fine; O pure che siano dette dal procuratore, senza vn mandato speciale; Et in somma, le questioni si riducono al nudo fatto della proua della volontà; E per conseguenza non vi si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso col presupposto della sudetta generalità, che questo sia vn'atto di volontà; E per cōseguenza, quādo si considera in pregiudizio di colui, che l'abbia fatto, vi si deue camminare

nare con molta circospezione, e che la proua della volontà sia certa, e determinata, senza la quale non è di douere di dare vn'atto così pregiudiziale. A

A
Nel disc. 12. di
questo titolo, &
in altri seguenti.

L'altro modo dell'adire, è quello che si faccia con gli atti de fatto, cioè facendo quelle cose, le quali senza delitto non si potrebbero fare, se non col titolo ereditario; Atteso che in tal caso, per escludere il delitto, la legge presume più tosto il titolo valido, e lecito; Come (per esempio) sono; Il possedere le robbe ereditarie; Il venderle, ò in altro modo disporne; Il pagare i debiti; L'esigere i crediti, e cose simili.

S'intende però, quando non vi sia vn'altro titolo, non solamente vero, mà anche non vero, il quale si sia creduto per vero, che li Giuristi dicono putatiuo, al quale questi, ò simili atti si possano riferire, poiche in tal caso vanno riferiti à quello, il quale sia più espediente à colui, che gli abbia fatti; Come per ordinario la pratica insegna nelli figli, e negli altri parenti, i quali sogliono per lo più coprire, ò scusare questi atti, con il credito delle doti materne, ò con li fidecommessi antichi di casa, oueramente con altre pretenzioni, siche rare volte quando l'adizione sia impugnata, questa si arriua à verificare per questa strada. B

B
Nelli disc. 11. e
più seguenti di
questo titolo.

Presupposto dunque che, nell'vno, ò nell'altro modo, l'adizione sia seguita, mà che poi si scuopra pregiudiziale, in maniera che sia spedito d'impugnare.

C
Nelli disc. 14. e
15. di questo si-
colo.

gnarla; Frequentemente la pratica ne insegna l'impugnazione, e l'annullazione, quando si sia fatta da minori, ò da donne, ò da persone simili, le quali, secondo l'uso frequente d'Italia, siano proibite fare degli atti pregiudiziali, senza certe solennità; Essendo più comunemente riceuto, che quest'atto dell'adizione dell'eredità, cada sotto simili proibizioni. C

9 E quando si tratta di persone non privilegiate, alle quali sia precluso questo refugio; Come per esempio sono i maggiori d'età, se contro la verisimile speranza, ò la comune opinione, l'eredità si scoprisse dannosa, in maniera che l'atto restasse notabilmente pregiudiziale; Vi entra ancora vna certa equità non scritta, per la quale si concede la restituzione in integro, rimettendo le cose in pristino; Purche però si dia fedelmente conto di quello che gli sia peruenuto in mano, in maniera che sia preservato dal danno, mà non già che possa, ò debba ciò seruire per guadagno, ò per frode, atteso che essendo questo beneficio appoggiato ad vn'equità; si deue intendere in maniera, che non ne risulti vn'iniquità con pregiudizio del terzo. D

D
Nelli discor. 12.
17. 18. 23. &
altri di questo
titolo.

Caminando per la stessa ragione il dett'obbligo stretto di render conto in quei casi, ne i quali per legge particolare si dia facoltà all'erede di repudiare l'eredità, anche per qualche tempo, doppo che l'abbia adita, e posseduta, conforme particolar-
men-

mente si dispone dalle consuetudini di Bari. E

E
Nel detto disc.
23.

E perche all'effetto di fare più liberamente gli atti ereditarij per auere il possesso de beni, e per esigere i crediti ereditarij, e cose simili, & anche alle volte per preuenire vn'altro pretendore nell'eredità, comple di fare quest'atto dell'adizione in giudizio, e di farsi dichiarar'erede dal Giudice; Quindi ¹⁰ sogliono nascere le questioni giurisdizionali in più maniere, cioè trà il foro ecclesiastico, & il secolare, per causa della mistura degli ecclesiastici, e de laici, che per esempio il morto fosse prete, e l'erede laico, ouero all'incontro che il morto sia laico, e gli eredi ecclesiastici, ò pure parte ecclesiastici, e parte secolari, se & auanti qual giudice tal'adizione si debba fare; Mà nõ è facile in ciò il dare vna regola certa, e generale, per la capacità de non professori, non solamente per le molte distinzioni che vi entrano, mà ancora, e sopra tutto, perche troppo varij sono gli stili de paesi, e de principati, alli quali conuiene deferire, e se ne accenna qualche cosa nella materia giurisdizionale nel libro terzo.

Come ancora, presupposta la competenza, dell'vno, e dell'altro foro in generale, entrano le questioni trà più giudici competenti, sopra la maggiore competenza, quando il caso porti che l'eredità abbia delle robbe in diuerse prouincie, ò territorij; Et in ciò anche si scorge gran varietà d'opinioni; Atteso che alcuni vogliono che si debba, de-
defe-

22 IL DOTTOR VOLGARE

deferire alla preuenzione ; Altri che si debba attendere il luogo del domicilio, ò della morte del testatore ; Altri che , s'attenda il luogo, nel quale sia la maggior parte delle robbe ; Et altri che sia il luogo , nel quale siano le robbe più antiche, e qualificate , in maniera che si possa dire, che iui sia il capo dell'eredità , con altre considerazioni ; Che però non può daruifi vna regola certa, e generale, mà bisogna deferire à gli stili , ò pure regularsi secondo le circostanze del fatto di quel caso . F

F
Nel disc. 87. del
lib. 3. della giu-
risdizione, e nel
disc. 9. del libro
11. delle succe-
sioni .

Quando si sia già adita l'eredità , non si può re-
12 pudiare in pregiudizio del terzo ; Et all'incontro
quando sia vna volta repudiata, cioè quello, al qua-
le sia deferita l'eredità, abbia dichiarato di non vo-
lerla, non si può più adire , parimente in pregiudi-
zio del terzo, mà non già in pregiudizio proprio ,
quando non aiutino li sudetti rimedij della nullità,
ouero della restituzione in integro ; Caminando
nella repudiazione l'istesso che si è detto nell'adi-
zione , cioè che essendo vn'atto di volontà, debba
costare bene di questa , come certa , e determina-
ta . G

G
Nè medesimi
luoghi accenna-
ti, & in altri
del medesimo ti-
tolo .

La facoltà di adire l'eredità, doppo che si sia de-
ferita , dura per anni trenta ; Et anche quando
13 questi siano passati, con difficoltà si riduce alla pra-
tica la prescrizione di tal ragione, per li tanti ram-
pini , che si danno da Giuristi contro la prescrizio-
ne ,

ne , che si sono accennati nel libro antecedente del
 credito , e nel libro decimoquinto de' giudizij , do-
 ue si può vedere; Porta bensì il caso frequentemen-
 te , che si perda per minor tempo , perche li credi-
 tori , ò li legatarij , ò altri interessati nell'eredità , à
 quali non sia espediente, che questa stia lungo tem-
 po vacante , procurano di fare tassare all'ere-
 de vn termine competente à dichiarar-
 si , & in questo modo si chiari-
 sce , e si ferma lo
 stato .



CAPITOLO TERZO.

Degli effetti profiteuoli, ò pregiudiziali rispettiuamente, che risultano dall'eredità; E particolarmente, del beneficio dell'inuentario, e delli suoi buoni effetti.

S O M M A R I O.

- 1 **A**nticamente non era conosciuto l'inuentario, mà vi era il rimedio dell'anno à deliberare.
- 2 Delli disordini, che ne nascano.
- 3 Degli effetti, che nascano dall'adizione senza il beneficio dell'inuentario.
- 4 Dell'introduzione dell'inuentario.
- 5 Come si debba fare.
- 6 Quando si dica bene, ò mal fatto.
- 7 Dell'effetto, che ne nasce di non esser tenuto à cosa alcuna del proprio.
- 8 Conserua le ragioni proprie, e le preserua dalla confusione.
- 9 Dell'istessa materia della confusione.

Della

- [10] Della differenza, che il creditore succeda al debitore, ò il debitore al creditore.
- [11] Cessa la confusione delle azioni, se il titolo ereditario cessa, ò si risolve.
- [12] L'erede beneficiato può pagare à chi prima viene.
- [13] Si dichiara quando ciò camini, e quando debba pagare con la sicurtà.
- [14] Della podestà di vendere le robbe ereditarie, e della sicurezza di chi compra da lui.
- [15] Dell'appropriazione à se stesso.
- [16] Se l'erede obligandosi del proprio si pregiudica nel beneficio dell'inventario.
- [17] Del decreto generale nel Regno di Napoli in questa materia.
- [18] Se il non fare l'inventario cagioni la perdita della legittima.
- [19] Deue l'erede beneficiato render conto come un'amministratore.
- [20] Se l'erede beneficiato sia tenuto à restituire li frutti consumati, e li mobili.
- [21] L'erede che fa l'inventario, non è soggetto al processo esecutivo, ancorche si pretenda l'inventario mal fatto.
- [22] Della differenza trà l'erede attore, e l'erede reo.
- [23] Se l'erede, che non fa l'inventario sia tenuto del suo per la legge canonica.
- [24] Se li chierici siano soggetti all' pene di chi non fa l'inventario.

26 IL DOTTOR VOLGARE

- 25 *La Chiesa se è esente e della ragione .*
 26 *Che cosa sia de' minori .*
 27 *Della restituzione in integro per l'adizione fatta
 senza l'inventario .*
 28 *Si dichiara in che modo si debba dare .*
 29 *Quando non vi sia necessario inventario .*
 30 *Degli statuti , che tolgono il beneficio dell'inven-
 tario .*
 31 *Se il testatore possa proibire questo beneficio .*
 32 *Quando le robbe dell'erede siano ipotecate per i de-
 biti del morto .*

C A P. I I I .



A legge ciuile , così antica , come
 nuoua , non solamente per il tempo ,
 che la sede dell'Imperio Romano fù
 in Roma , mà ancora dopò la sua
 traslazione in Costantinopoli , fino
 agli vltimi tempi di Giustiniano , & anche dopò la
 compilazione delle leggi , la quale fù fatta di suo
 ordine , non conobbe il beneficio dell'inventario ,
 mà era solamente in vso l'altro beneficio dell'anno
 à deliberare , cioè che quello , al quale si deferisse l'
 eredità , dopò l'accettazione , auesse vn'anno di tēpo
 ad informarsi dello stato dell'eredità all'effetto di de-
 libera-

liberare, se quella fosse dannosa, ò lucrosa, e se fosse espediente ritenerla, ò nò, e ritrouando, che non gli fosse espediente di tenerla, gli era lecito di ripudiarla, ouero dichiarare di non volerla, con l'obbligo di restituire, ò di render conto di quello gli fosse venuto in mano.

2 Questo remedio non riusciua sofficiente, atteso che il caso portaua, che li debiti, e gli altri pesi ereditarij, si andassero maggiormente scoprendo dopò passato quest'anno, e forse perche ad arte li creditori cercassero di occultarsi, all'effetto che in tal modo si consumasse irretrattabilmente l'atto dell'adizione, e per conseguenza essi acquistassero queste maggiori ragioni contro la persona, e la robba dell'erede, quando stimassero, ò sospettassero, che le robbe del principal debitore morto non bastassero.

Quindi seguìua, che coloro, alli quali si deferìuano l'eredità, addottrinati da questi disordini, non si curauano di adirle, sicche gran parte dell'eredità restauano giacèti; Et ancora ciò daua l'adito à molte fraudi, le quali si commetteuano dagli stessi eredi, cioè che col pretesto d'informarsi bene per deliberare, riteneano in mano le robbe per vn'anno, dentro il quale ne occultauano, ò ne dissipauano gran parte, e particolarmente il denaro contante, e le robbe mobili, e manuali, la precisa, e la distinta esistenza, e qualità delle quali non facilmente da creditori, e dagli altri interessati si poteano prouare,

in maniera che, ò l'erede, ò li creditori, rispettiuamente, restauano dannificati.

E consumato quest'atto dell'adizione, dopò l'anno di deliberare, l'erede s'identificaua, come ancora oggi senza l'inventario s'identifica in tutto, e per tutto col defonto, confondendosi, l'vno, e l'altro patrimonio, in maniera che restaua tenuto à tutti li debiti, & agli altri pesi ereditarij anche de legati, senza badare se le forze ereditarie, bastassero, ò nò, mentre non si daua questa distinzione de patrimonij.

Per ouuiare dunque à quest'inconuenienti, l'Imperadore Giustiniano, verso il fine dell'Imperio suo, ò per dir meglio, dell'Imperio in questo proposito delle leggi, di Triboniano, il quale (come gl'istorici vogliono) per l'ignoranza dell'Imperadore facea, e disfacea le leggi, come più gli piaceua, ò forse come più gli tornaua conto, fece vna legge, la quale vogliono che sia l'ultima trà quelle del sudetto Imperadore, con la quale fù molto giudiziosamente introdotto il beneficio dell'inventario, che oggi abbiamo in pratica, da douersi cominciare dentro di vn mese doppo fatta l'adizione dell'eredità, e da finirsi trà due altri mesi, citati li creditori certi nominatamente, e gl'incerti, per editto, e con offeruare alcune altre solennità, circa le quali non si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo, per essere più comunemente riceuuto,

che in ciò si debba diferire agli stili dè paesi, e dè Tribunali.

E quanto alla citazione dè creditori, se quella si lascia rispetto ad alcuni, non per ciò l'inventario sarà nullo affatto, mà solamente non pregiudicherà à quelli, li quali non siano stati citati, à rispetto de quali l'inventario si dourà auere come se nò fosse fatto, restando fermo rispetto à gli altri citati.

6 Le maggiori questioni, che sopra ciò cadano, e se l'inventario sia ben fatto, ò nò, riguardano il punto della fedeltà, e se vi siano descritte tutte le robbe, con la douuta distinzione; E quando si trouasse fallace in qualche cosa, in maniera che non debba dirsi intiero, in tal caso entra il dubbio, se l'atto si annulli totalmente, siche l'erede resti priuo di tal beneficio, ò pure à che cosa sia tenuto; Et in ciò vi si scorge non poca varietà d'opinioni trà Dottori; Volendo alcuni, che si perda il beneficio affatto, siche l'atto resti annullato; Altri che ciò non segua, se non si proua il dolo, in caso del quale risulti il sudetto effetto; Et altri che, quando il mancamento sia per malizia, ò dolo, l'erede sia tenuto al doppio, e questa vltima opinione viene più abbracciata dalla Ruota, e dalla Curia Romana; Bensì che molto di raro, e quasi mai quella si vede ridotta alla pratica, per la difficoltà, che corre nella proua del dolo, e della malizia per le scuse, che facilmente si trouano, e che si ammettono; E

par-

particolarmente nelle donne, e nell'altre persone idiote, & anche nelle persone letterate, e nobili, le quali per lo più sogliono fare quest'atto per mezzo de loro procuratori, e ministri; Che però non è facile in ciò il darui vna regola ferma, per la capacità dè non professori, essendo veramente materia incapace di regola generale, mentre si deue decidere con le circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si dourà regolare il prudente arbitrio del giudice, se il mancamento sia scusabile, e se vi sia malizia, ò nò, sicche si stima errore il camminare in questa materia con le sole generalità.

A

*Delle cose sudet-
te circa la con-
fezione dell'in-
uentario, e le
sue solennità nel
li discorsi 20. e
21. di questo ti-
tolo, & in altri
luoghi ini accen-
nati.*

Molti sono gli effetti profitteuoli all'erede, che risultano da questo beneficio, quando si adopera, e dalli quali, per contraposto, nascono gli effetti pregiudiziali quando si trascuri affatto, ò pure che si faccia malamente, in maniera che sia l'istesso che non adoprarlo. A

Il primo, & il principale effetto, è quello, che
7 l'erede beneficiato, non possa per li debiti, ò per li legati, essere tenuto à cosa alcuna nella persona, e nelle robbe proprie, mà solamente in quel che importano le forze ereditarie, in maniera che nò debba restare danneggiato in cosa alcuna del proprio, per minima che sia; Fingendosi dalla legge, come se non fosse stato, nè fosse erede, mà che fosse vn semplice amministratore legale, il quale per ciò sia tenuto à render conto in forma di amministratore, sen-

senza che vi abbia da far guadagno alcuno, mà senza patir danno; Che all'incontro quando sia erede semplice senza questo beneficio, sarà tenuto del proprio alli debiti, & alli legati, sotto nome de i quali, vengono ancora i fidecommissi particolari, ancorche le forze dell'eredità non bastino.

Questa non è pena, la quale si sia indotta dalla sudetta legge nuoua per castigo di quello, il quale non si vaglia di tal beneficio, quasi che fosse vn delitto, conforme alcuni malamente credono, Mà è vn'effetto della qualità ereditaria, per la disposizione della legge antica, come per vna sottrazione di questo beneficio conceduto à chi adopera tal rimedio; Mentre questa legge nuoua non induce altra pena di nuouo, che quella della perdita della falcidia nelli legati, e nelli fidecommissi particolari, che per altro sia douuta all'erede, per quel che se ne discorre nel titolo seguente della legittima, e dell'altre detrazioni, mà solamente lascia correre quello che già caminaua per la legge vecchia. B

B

Ne luoghi accennati, e nel disc. 28. del lib. 6. della dote, e nel disc. 37. e 41 del lib. 8. del credito, & altrove.

L'altro effetto molto considerabile, è quello che tal beneficio conserua illesi tutti li crediti, e le altre ragioni, & azioni, che l'erede auesse con l'eredità, come se fosse vna persona totalmente diuersa, e con vna totale separazione de beni, e de patrimonij, fingendosi che l'erede sia vn semplice amministratore, e non erede vero, per gli effetti à

lui

lui pregiudiziali; Che all'incontro nell'erede semplice non beneficiato, à rispetto de' creditori, e de' legatarij, ne siegue subito la confusione di tutte le sue ragioni, ed azioni, attive, e passive, per la già accennata ragione, che l'erede s'identifica con la persona del morto, con vna totale confusione de' loro patrimonij, formandosene vno di due, e per conseguenza, entra l'incompatibilità dell'essere creditore, e debitore di se stesso.

9 Questa confusione de' patrimonij, e delle ragioni, la quale nasce dalla legge più antica, prima dell'introduzione di questo moderno beneficio, cammina bene in pregiudizio di esso erede, mà non de' terzi, cioè de' suoi creditori, ó degli altri, li quali abbiano ragione, ó interesse nelli suoi beni, in maniera che li compisse, per via di azione, ó di eccezione, valersi delle sudette ragioni, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; Doue ancora si discorre della sottigliezze de' Giuristi, poco proporzionate alla capacità de' non professori, sopra la distinzione, trà il caso che il debitore succeda al creditore, & il caso opposto, che il creditore succeda al debitore, mentre farebbe vna souerchia digressione, produttiua di qualche confusione, à non professori, il volere esaminare la verità, e gli effetti di questa distinzione, sopra la quale nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli professori, & à quel che nel Teatro se ne discorre.

L'al-

L'altro caso, nel quale non entra la sudetta cōfusione delle ragioni, e delle azioni, anche nelli termini della legge vecchia, e senza l'vso di questo beneficio, si verifica quando si tratta di quell'erede, il quale sia grauatato di fidecommisso; Atteso che, fatto il caso della restituzione dell'eredità, ouero in altro modo risoluto, ò cessato il titolo ereditario per altro caso, che per il fatto volontario dell'istesso erede, le sudette ragioni ritornano in piede come prima, quasi risvegliandosi da vn certo sonno, nel quale in questo mentre siano state; Oueraente per esser cessato quell'impedimento, che portaua il titolo ereditario, come per vna remozione d'ostacolo, mentre l'erede resolubile, non si dice totalmente vero erede, mà condizionatamente, cioè finche il titolo ereditario, non si risolua, mà duri. C

C
Ne medesimi
luoghi di sopra
accennati, e nel
disc. 40. del lib.
8. del credito, e
nel disc. 25. di
questo libro nel
titolo della legi-
tima, & altro-
ue.

Il terzo effetto profitteuole, il quale risulta dall'inventario, è quello della libertà di pagare alli creditori, & alli legatarij, li quali prima vengano, senza essere tenuto ad altro, sicche quando siano sodisfatti prima li posteriori, resterà l'azione agli anteriori di ripetere dalli sudetti posteriori, ouero dalli legatarij quel che gli sia stato pagato.

Questa libertà però, come produttiua di molte fraudi, & inconuenienti, con molto giudizio è stata ristretta dalli Dottori, & anche dalla pratica più frequente de' Tribunali, cioè che quando non si tratti d'vna eredità, la qual sia di più che notoria

idoneità, in maniera, che l'insufficienza prouenga da qualche caso totalmente inopinato, sicche l'erede sia stato in vna ottima fede, e che non vi cada sospetto alcuno di fraude, ò di collusione, non debba l'erede pagare liberamente à chi prima viene, mà si debba pagare con la sicurtà idonea di restituire agli anteriori, ò alli poziori, ouero di contribuire à gli eguali; O pure non trouandosi la sicurtà, d'investire il denaro in effetti espliciti, e sicuri, secondo l'vso del paese; E ciò da creditori oggi non si può negare, nè si deue trascurare dall'erede, il quale facendo altrimenti, stante l'vso comune, si dirà in colpa, per la quale non dourà giouargli il beneficio dell'inventario; A questo effetto però solamente dell'indennità de creditori anteriori, à rispetto de quali il pagamento si dourà auere per non fatto, in maniera che possa esser costretto à pagare di nuouo; Che però dourà l'erede camminare con molta cautela, per non incorrere in questo graue pregiudizio. D

D
*Nel disc. 25. di
 questo titolo, e
 nel disc. 53. del
 lib. 8. del credi-
 to.*

Il quarto priuilegio consiste nella libertà di vendere le robbe ereditarie per pagare li debiti, e li legati, con rendere sicuro il cōpratore da ogni molestia de creditori, e de legatarij; Quãdo però la vendita sia fatta con questo espresso titolo di erede beneficiato, & à prezzo competente, senza fraude, ò collusione, restando à i creditori il regresso sopra il prezzo; Bensì che non si renderà sicuro il compra-

pra-

pratore dalle molestie di coloro, i quali vi abbiano azione in ragione di deminio, oueramente in ragione di credito di vn'altra persona, che del morto, dall'erede del quale si sia fatta la vendita. E

E

Nel disc. 28. di questo titolo, e nel disc. 41. nel titolo della compra, e vendita nel lib. 7.

Si mette ancora per priuilegio dell'inuentario, il poterfi appropriare tanti beni ereditarij per i crediti proprij, che si auessero con l'eredità; Anzi che 15 ciò si debba presumere che si sia fatto, anche sēza dichiarazione; Bensì che si crede più probabile, e particolarmente nella Curia Romana stà più comunemente riceuuto, che ciò possa suffragare, all'effetto di guadagnare li frutti per questa rata, che per altro non potrebbe guadagnare per vn credito infruttifero, Mà non già quanto al dominio vero, & irretrattabile, all'effetto del quale bisogna interporui l'autorità del giudice, con la deputazione del curatore all'eredità, la quale in questa parte si finge giacente, non essendo douere, che l'erede faccia due personaggi, vno di parte interessata, e l'altro di amministratore legale dell'eredità, conforme più distintamente si accenna nel Teatro, stante che questa materia riceue molte dichiarazioni, e distinzioni, sopra le quali sarebbe noiosa digressione il diffonderuifi per minuto. F

F

Nel detto disc. 28. di questo titolo.

Disputano molto li Giuristi, se vn erede, obligandosi del proprio, à fauore dè creditori, ò de legatarij, perda il sudetto beneficio dell'inuentario; E vi si scorge non poca varietà d'opinioni, per con-

E

2

cilia-

ciliazione delle quali; Alcuni, con le solite freddure, fanno gran pastura sopra l'ampiezza, ò la formalità delle parole dell'obbligo, non badando à quello che più volte si è accennato, cioè che le parole sogliono esser de' Notari, più che delle Parti; Che però pare, che la vera decisione dipenda più dalla qualità del fatto, che dalla formalità delle parole, cioè se l'obbligo dell'erede, abbia, ò nò, qualche probabile ragione, per la quale si sia voluto obligare del proprio, e rinunciare à tal beneficio, ò nò; Come per esempio, per auere qualche rilasso, ò altra abilità considerabile, fattagli dalli creditori per renderli in tal maniera più sicuri, con l'obbligo proprio dell'erede, sicche vi sia stato qualche giusto motivo, per vna parte, e per l'altra, onde si possa dire, che vi sia la nouazione; Mà non già, quando l'erede, forse per semplicità, ò per quietare li creditori, senza niuna causa si sia obligato del proprio; Atteso che in questo caso, tal'obbligo sarà bene operatiuo per più facile esercizio dell'azione, mà non già per priuarlo di tal beneficio.

17 Nelli Tribunali però del Regno di Napoli, tal questione è stata totalmente bandita, con vn decreto generale di quel S. Consiglio, chiamato delle quattro Ruote, fatto come per via di vna legge, con il quale si dichiara, che per qualsiuoglia obligo, non s'intenda mai rinunciato à questo beneficio dell'inventario, se non si rinunzia specifica-
men-

mente à questo decreto. G

G

*Nel disc. 8. di
questo titolo, e
nel disc. 28. del
lib. 6. della dote.*

18 Si disputa ancora trà Dottori, se il non fare l'in-
uentaro cagioni la perdita della legitima, e della
trebellianica, e dell'altre detrazioni, anche acci-
dentali, come sono quelle de' crediti dell'erede con
l'eredità; Però la più vera, e la più riceuuta opi-
nion conclude per la negatiua, che non si perda-
no; E se bene molti vanno considerando, che tal
questione sia inutile, importando poco che le de-
trazioni non si perdano, mentre tanto l'erede pri-
uo del beneficio dell'inuentario resta obligato à
supplire del proprio à tutti debiti, & alli legati;
Tuttauia questa non è buona ragione, potendo
giouar molto tali detrazioni, non già per l'istesso
erede, ò per i suoi eredi, e successori dependenti, mà
per l'interesse del terzo, cioè de' creditori dell'ere-
de, ouero di coloro, i quali da lui cōprassero le rob-
be ereditarie, le quali fussero elette espressamente,
ò virtualmente per disposizione della legge, in cau-
sa delle detrazioni. H

H

*Nel disc. 29. di
questo libro nel
titolo seguente
della legitima
& altroue.*

19 Questo beneficio dell'inuentario gioua bene à
preferuare da ogni danno, mà non può cagionare
alcun lucro, che però stimandosi l'erede beneficia-
to vn'amministratore legale, sarà tenuto à render
conto di quanto gli sia peruenuto nelle mani, men-
tre per quel che comportano le forze delle robbe
ereditarie, il beneficio dell'inuentario non gli gio-
uerà.

Cade

Cade però la disputa, sopra li frutti da lui percetti, e consumati, & ancora sopra le robbe mobili
 20^e consumate con l'uso domestico, e cotidiano, come sono le supellettili di casa, se sia tenuto à reintegrarne del suo l'eredità, ò nò; Et in ciò si cammina con la distinzione della buona, ò della mala fede; Atteso che, se dall'inventario istesso, ò per altra strada egli sapesse, che l'eredità fusse grauata di debiti, e di altri pesi, in tal caso sarà in mala fede, e non sarà degno di scusa, mentre douea vendere li mobili, e le altre robbe per pagare i debiti, mà non già all'incontro quando sia stato in buona fede.

Giouerà ben sì molto il beneficio dell'inventario, anche quando si pretenda, che sia mal fatto, ouero che essendo ben fatto, non si siano sufficientemente resi li conti, atteso che ciò non ostante, l'erede sarà esente da quel processo esecutiuo, al quale l'erede non beneficiato è soggetto quando vi fosse soggetto il morto, conforme si accenna nel libro antecedente del credito. I

Si scorge ancora quella differenza, trà il caso, nel quale l'erede, il quale abbia fatto l'inventario,
 22^a mà che non abbia reso conto, sia attore, e quello nel quale sia reo, che quando come attore voglia esercitare le proprie ragioni, & impugnare il fatto del suo autore, sarà tenuto con l'inventario legittimo, e col rendimento de conti, mostrare di non auere altro in mano, e di essersi già spogliato del
 titol.

I
 Nel disc. 21. di
 questo titolo.

titolo ereditario, & altrimenti gli osterà la qualità ereditaria, per la regola, che in dubbio l'eredità si presume opulenta; Che all'incontro quando sarà reo, non potrà essere molestato del proprio, se l'attore non prouerà, che l'inventario non sia legittimo, e che non siano bene resi li conti. L

L
Nel disc. 25. del
titolo della legi-
tima in questo
libro, & altrove.

Si disputa se la legge canonica in questo proposito disponga l'istesso, che la ciuile in obligare l'erede del proprio quando non abbia fatto l'inventario; E se bene la sudetta legge sopra ciò espressamente non dispone cosa alcuna; Nondimeno molti credono, che per vna certa equità, la quale si dice canonica, non debba il peso passare il comodo, quasi che sia vna specie di pena, la quale per l'istessa equità canonica non si esige oltre di quello che importa l'interesse; Però il contrario è più vero, & è più riceuuto in pratica, per la ragione che in queste materie di successioni, & eredità, & altre cose temporali, quando la legge canonica non disponga espressamente in contrario, si camina, anche nel foro ecclesiastico, con le leggi ciuili; Et ancora perche si stima chiaro equiuoco il dire, che questa sia vna pena, mentre (conforme di sopra si è accennato) è vn effetto connaturale della qualità ereditaria, secondo la disposizione della legge antica, fliche la legge nuoua hà introdotto solamēte questo beneficio sotto la condizione di fare l'inventario, e che non facendosi, si perda tal beneficio, e le cose

cofe restino nell'essere di prima.

Potendouisi ancora assegnare due altre ragioni; Vna cioè, che quando l'erede trascura vn remedio così profitteuole, il quale sia comunemente vsato, si presume in fraude, e di mala intenzione nel volere occultare le robbe ereditarie, che però l'equità canonica non deue fomentare le fraudi, e le malizie; E l'altra che l'adire l'eredità è specie di vn contratto, sopra la buona, ò la mala fortuna, che possa nascere dall'euento, mentre se l'eredità si scoprisse opulentissima, il comodo farebbe suo, e per conseguenza vi cade la regola dell'istessa legge canonica, la qual si dice, che sia appoggiata alla legge di natura, cioè che quello, il quale deue sentire il comodo, soggiaccia ancora all'incomodo.

E quindi segue, che sia più comunemente ricevuto in pratica, che anche li chierici, e le persone ecclesiastiche, quando non sia interesse delle Chiese, mà loro priuato, in questa parte caminano con le sudette regole generali dè secolari, che nõ facendo l'inventario, siano soggetti alli sudetti pesi. ²⁴ M

M
Nel disc. 22. di
questo titolo.

Le Chiese, e li luoghi ecclesiastici, ò pij, sono esenti da questo peso, che però non sono tenuti oltre le forze dell'eredità; Nondimeno, ciò non nasce da priuilegio particolare, conforme cò la solita semplicità molti credono, mà nasce dalla ragione, la quale ancora è comune alli pupilli, & alli minori, ouero alli pazzi, & alli prodigi, e simili, li quali

viuo-

26 viuono sotto gli amministratori legali, cioè che questi non possono con la loro trascuraggine in non valersi di questo beneficio, pregiudicare à coloro, li quali viuano sotto la loro amministrazione; Eccetto se li pupilli, ò li minori, essendo fatti maggiori, e sapendo tal mancamento, ratificassero tuttauia l'adizione, continuando nel fare degli atti ereditarij.

Bensì che difficilmente ciò riesce riducibile alla pratica, poiche se il pupillo, ouero il minore essendo fatto maggiore aurà cōtinuato à fare degli atti ereditarij, ciò sarà seguito perche aurà probabilmente creduto, che il suo tutore, ò il curatore abbia fatto quello che douea, conforme più distintamente di
27 ciò si discorre nel Teatro; Poiche se anche ad vn maggiore per giusta causa si concede la restituzione in integro contro l'inconsiderata adizione fatta da se medesimo, per quello che di sopra si è accennato, molto più si deue souuenire alli minori. N

N
Nel detto disc.
25. del titolo del
la legitima.

Si deue però ciò intendere con la douuta circospezione, cioè che non debba ciò seruire di mantò alle fraudi, & alle occultazioni; Che però auendosi principalmete riguardo al fine, ouero alla ragione; per la quale la legge abbia in tal modo prouisto, la materia in gran parte dipende dalle circostanze del fatto, cò le quali si deue regolare il prudente giudice, mà non già caminando con la solita sciocchezza, in vn istesso modo in tutti li casi, con le sole formalità, ouero con le generalità legali.

Si comproua tutto ciò, che fecondo il fenfo de Dottori, più comunemente riceuuto, quando il
 29 testatore abbia diligentemente descritto le robbe nel testamento, ouero che abbia ciò fatto in altro modo, fìche apparisca dello stato delle robbe, Queramēte che l'erede abbia lasciato di fare l'inuentaro cō le solennità della legge, con buona fede, e per vn buon fine, all'effetto cioè di non publicare lo stato dell'eredità, per mantenere il credito, e la maggiore opinione che se ne auesse; In tal caso farà scusato; Purche le cose siano guidate in maniera, che cessi il sospetto della fraude, e che lo stato dell'eredità altronde si giustifichi. O

O
 Nel disc. 21. di
 questo titolo.

In alcune parti, per i statuti, e per le leggi particolari, con troppo gran rigore, è stato tolto, e proibito
 30 questo beneficio dell'inuentaro, inducendo l'atto dell'adizione dell'eredità paterna, ne figli per alcuni atti leggieri, & equiuoci; Conforme particolarmente insegna la pratica nelle Città di Fiorenza, e di Siena, & in altri luoghi della Toscana; Mà di queste leggi particolari non si discorre, mentre farebbe troppo gran digressione, conforme in tutte le altre materie si è accennato, conuenendo deferire alli professori de paesi, & alla pratica de Tribunali delli medesimi luoghi. P

P
 Nel disc. 18. di
 questo titolo, e
 nel supplemen-
 to.

Occorre ancora alle volte, che i testatori proibiscono all'erede il fare l'inuentaro, che però entra
 31 la disputa se questo precetto sia obligatorio, ò nò, Et

LIB.IX. DELL'EREDE. CAP.III. 43

Et in ciò si scorge la solita varietà dell'opinioni;
Mà però la più probabile opinione è l'affermatiua,
che possa farlo, con diuerse distinzioni, e dichiara-
zioni accennate nel Teatro. Q

Q
Nel disc. 18. di
questo titolo.

Quando poi le robbe dell'erede, per disposizio-
ne legale siano ipotecate alli creditori ereditarij, o-
uero alli legatarij, & alli fidecommissarij; E qual
32 differenza sia trà il primo erede, e l'erede dell'ere-
de, particolarmente sopra la virtù, e l'operazione
dell'obbligo camerale, se ne discorre nel li-
bro antecedeute del credito, e del debito;

E qualche cosa se n'accenna nel
seguente libro de fide-
commissi.

R
Nelli disc. 36. e
38. del lib. 8. del
credito, e debito,
e nel disc. 169.
del lib. 10. de fi-
decommissi.

R



CAPITOLO QVARTO.

Delle questioni, che occorrono trà più eredi dell'istessa specie, ò natura, sopra la diuisione dell'eredità, e sopra le altre occorrenze; Ouera-
 mente, trà l'erede vero, e l'erede putatiuo; O pure trà l'erede grauato, & il fidecommissario, e simili.

S O M M A R I O.

- 1 **D**oue si tratti delle questioni trà l'erede, & il fidecommissario.
- 2 Trà l'erede, e li legatarij.
- 3 Trà l'erede, & il cessionario dell'eredità.
- 4 Di quali differenze trà gli eredi quiui si tratti.
- 5 Della differenza trà l'erede vero, & il putatiuo.
- 6 Che cosa sia tenuto restituire, ò scomputare l'erede putatiuo.
- 7 Se gli atti col putatiuo oblighino l'erede vero.
- 8 Delle questioni sopra la diuisione.
- 9 Si riferiscono diuerse opinioni.
- 10 Della collazione, ouero dell'imputazione.

Quán-

- 11 *Quando non entri la collazione delle robbe auute in vita .*
- 12 *Di quelle auute doppo morte .*
- 13 *La diuisione ineguale si deue ridurre all'egualità.*
- 14 *Si dichiara quando ciò camini .*
- 15 *Della contribuzione che si deue fare da più eredi alli pagamenti de debiti .*
- 16 *Come si proua la diuisione .*
- 17 *Se il testatore possa proibire la diuisione .*
- 18 *A quale di più eredi spetti conseruare le scritture , ò di tener le chiaui , e far cose simili .*
- 19 *Delle questioni di possesso trà l'erede intestato, & il testamentario .*
- 20 *Delle questioni trà l'erede vero , & il fiduciario .*

CAP. I V.



LE questioni , ò pendenze , le quali con tanta frequenza occorrono alla giornata , trà l'erede grauato , & il fidecommisario , così sopra la restituzione del fidecommisso, come sopra la reintegrazione dell'istesso, oueramente sopra le detrazioni, e miglioramenti, non cadono sotto questo titolo, mentre se ne tratta nel libro seguente de fidecommisfi, & ancora se ne accenna qualche

che cosa nel titolo seguente della legitima, e dell' altre detrazioni.

Come ancora, dell'altre questioni, trà l'istesso
2 erede, e li legatarij, si discorre nel libro vndecimo
nel titolo de legati; E nel libro settimo nel titolo
della compra, e vendita si discorre delle questioni,
trà il cedente, & il cessionario, & il compratore,
3 & il venditore dell'eredità, in occasione di tratta-
re quando entri l'euizione, per alcuni effetti, ò rob-
be che mancano, con cose simili.

In questo luogo dunque si parla solamente delle
4 differenze trà gli eredi veri sopra la diuisione de be-
ni, e degli effetti ereditarij, ouero sopra l'esercizio
delle ragioni ereditarie, & anche quelle che passa-
no trà l'erede vero, e l'erede putatiuo.

Per quello che spetta à quest'ultima differēza, trà
l'erede vero, & il putatiuo, dopoi che si sia già fer-
5 mato, che vno sia il vero; e che l'altro, il quale
abbia posseduto l'eredità, in tutto, ó in parte, sia
stato non vero, che li Giuristi dicono putatiuo, il
che frequentemente occorre in pratica in coloro, li
quali siano legittimi successori ab intestato, quando
dopoi si scopra l'erede testamentario; O pure che i
legittimi successori più prossimi siano esclusi dalli
più remoti anche ab intestato per causa di renun-
zie, ò per qualche incapacità, conforme partico-
larmente suole occorrere à forastieri; O pure che
si scopra qualche altro parente in grado eguale, con
casi simili.

Et

6 Et in questi casi, ò simili, entrano le questioni trà l'erede vero, & il putatiuo, sopra le robbe ereditarie, le quali in capitale, ouero in frutto, siano state possedute, e consumate dal putatiuo, cioè se questo sia tenuto à renderne conto, e restituirle, ò nò; E ciò dipende dalle circostanze del fatto, e dalla buona, ouero dalla mala fede; Atteso che, se il consumo sarà seguito in stato di mala fede, sarà tenuto; Et all'incontro, se in stato di bona fede, non sarà tenuto; A tal segno, che quando anche il putatiuo restasse erede vero in qualche parte; Tuttauia non sarà tenuto scomputare nella sua parte quel che abbia consumato, má si diuiderà egualmente quello che resta, e non quello che si sia consumato in stato di buona fede, credendo che fosse suo. A

7 Li maggiori dubbij, che in ciò sogliono cadere, riguardano quegli atti ereditarij, li quali si siano fatti dall'erede putatiuo, se oblighino, ò nò l'erede vero, in maniera che sia obligato starui; Come per esempio, se essendo vacato vn beneficio di giurpatronato spettante all'eredità, auesse fatto la presentazione, ouero vn'altro atto di nomina, ò di deputazione; O pure se auesse fatto qualche transazione; O se con lui si fosse terminato vna causa, e vi fosse nata sentenza; O che auesse esatto i nomi di debitori, & estinti i censi, se li debitori restino liberati, con casi simili.

Et

A
*Nel disc. 1. del
 lib. 2. de regali,
 e nelli disc. 8. e
 17. di questo ti-
 tolo.*

Et in ciò non è facile il darui vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, dipendendo la decisione da molte distinzioni, e sopra tutto dalle circostanze di ciascun caso, dalle quali si dourà scorgere, se quel terzo sia stato in tal buona fede, che meriti di essere scusato; O pure se l'atto fatto dall'erede putatiuo sia già consumato, & in stato d'irretrattabilità, con altre simili cōsiderazioni; Che però nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli professori, non essendo materia moralizabile per la capacità d'ogni vno. B

B
Nelli detti luoghi, nel disc. 8.
del lib. 8. del credito, e nel disc. 62
del libro 13. del patronato.

Quanto poi alle differenze tra gl'istessi eredi;
8 Presupposto che si sia già fermato lo stato sopra la pertinenza dell'eredità, e sopra le porzioni, ó cote ereditarie, il che cade sotto la materia de testamenti, ó delle successioni ab intestato; Entrano le questioni, per lo più sopra la diuisione, oueramente sopra la collazione, ò imputazione, cioè quello che vno abbia speso, e consumato, ó pure auuto dal defonto più dell'altro, che si debba mettere in massa, ò imputare.

E per quello che spetta alla diuisione, è solito disputarsi del modo, che si debba tenere nel farla, nel che si scorge gran varietà d'opinioni; Poiche alcuni vogliono, che il maggiore d'età debba fare le parti, e li minori debbano eleggere, cominciando dalli più piccoli; Altri che si debba fare la diuisione per sorte; Altri per partito; Altri á giudizio di peri-

periti; Et altri che si debba fare dal giudice, con altre simili varietà, sicche non si può sopra ciò dare vna regola certa, poiche; O si dourà deferire all' vso del paese, e con quello caminare; Ouero che sia rimesso all'arbitrio del giudice, il quale si dourà regolare secondo le circostanze del fatto, e la qualità dè beni; Atteso che, se bene ciascuno degli eredi si dice padrone di tutte le robbe per la sua porzione, non è però di douere il diuidere tutte le robbe singolarmente, mà si dourà assegnare vn corpo intiero ad vno, & vn altro all' altro, dando à ciascuno quelle robbe, le quali siano adattate alla sua qualità, ouero al suo paese, ò pure alla vicinanza dell'altre sue robbe, con simili circostanze da considerarsi dal prudente arbitrio del giudice. C

C
Nel disc. 30. di
questo titolo.

E circa la collazione, ouero l'imputazione di quello che vn'erede abbia auuto, ò consumato più dell'altro, entra la distinzione, trà quelle robbe, le quali si siano auute, e consumate in vita dal defonto, e quelle che si siano consumate dopoi; Atteso che quando si tratta della robba auuta dal defonto, la quale nõ sia in essere, mà sia consumata, in tal caso non entra l'imputazione, nè la collazione, se nõ quando apparisca della volontà del medesimo defonto, che si debbano imputare, ò pure che la legge lo presuma, perche si siano date per causa necessaria; Come per esemplo per dote alle figlie fe-
Tom. 9. p. 2. dell' Erede.

G

mi-

mine, oueramēte per le donazioni per contēplazio-
ne del matrimonio fatte alli figli maschi, ò per l'al-
tre di passare agli ordini sacri, quando non appa-
risca della volontà di donarle liberamente, e per af-
fezione personale, secondo le circostanze del fat-
to, dalle quali tutta questa materia dipende; E
per conseguenza è materia incapace d'vna rego-
la certa, e generale, applicabile ad ogni caso; Pe-
rò nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli profes-
sori, & a quello, che se ne discorre nel Teatro. D

D
Nel disc. 31. di
questo titolo, e
nelli discorsi 21
con più seguen-
ti nel titolo se-
guente della le-
gitima.

Bensì che se quello il quale abbia auuto la rob-
ba dal defonto in vita, & essendo cōtento di quella,
¹¹ non si cura dell'eredità, non potrà essere a ciò for-
zato, mà le robbe auute gli deuono restare senz'
obbligo di collazione alcuna.

Quando poi si tratta di robbe auute, e consuma-
te dopò la morte del defonto, mà che si siano auu-
¹² te con il titolo ereditario; Ogni volta che non vi
sia la scusa data di sopra del titolo putatiuo di buo-
na fede, siche possa dire, d'auer creduto di consu-
mare il suo, e che nō vi sia cōmunione generale, cō
la quale nō si dia la distinzione del mio, e del tuo;
Certa cosa è che quello, il quale abbia auuto più,
dourà ragguagliarlo, mentre trà li coeredi si deue
offeruare l'egualità.

A tal segno, che se la diuisione, per errore, ò per
altro falso presupposto, fosse ineguale, oueramente
¹³ che essendo stata da principio eguale, in progresso
di

di tempo si scoprisse ineguale per li pesi che si fossero scoperti sopra le robbe toccate ad vno, si dourà ridurre all'egualità, per ragione della quale la legge dispone, che trà li diuidenti entri di sua natura l'obbligo dell'euizione, ancorche non si dicesse; Ogni volta però che non si fosse conuenuto il contrario, ouero che li vincoli, e li pesi si sapessero, e che se ne fosse auuto ragione, in maniera che quello à cui fossero toccati li beni vincolati, ne auesse auuto più per ricompensa, secondo le circostanze del fatto. E

E
Nel disc. 27. di
questo titolo.

Mà se l'inegualità nascesse dalla maggior diligenza di vno, più che dell'altro, in tal caso, di ciò non si deue auere ragione; Come per esempio, restan-
14 stando nell'eredità dell'esigenze, e de nomi di debitori, se vno degli eredi sia diligente nell'esigere la sua parte, con la dichiarazione di esigere il suo, e che in progresso di tempo li debitori siano falliti, non potrà il coerede negligente pretendere la partecipazione dell'esatto, ogni volta che l'esazione non sia fatta in nome comune, e questo è quanto all'esigenze, & all'altre cose attive. F

F
Nel detto disc.
27.

Quanto alle cose passive, cioè alla contribuzio-
15 ne de debiti, e de pesi ereditarij; Si deue primieramente badare alla volontà del morto, la quale regola il tutto, potendo egli, ancorche abbia instituito egualmente, ouero per certe cote alcuni eredi, grauarli inegualmente alli debiti, e caricare più la

porzione d'vno, che quella dell'altro; Mà quando tal disposizione non vi sia, in tal caso, per le regole legali, entra l'egualità totale, la quale da Giuristi viene esplicata col termine del contributo; Si che se vn'erede per il priuilegio del creditore, ò per altro rispetto, fosse stato costretto à pagare più della sua parte, ouero auesse anche pagato volontariamente, potrà chiedere la supplezione dagli altri coeredi; A tal segno che quando anche la legge finge in vn'istessa persona due eredità, e due eredi vniuersali totalmente diuersi, conforme la pratica insegna nelli feudatarij; Tuttauia entra l'istessa contribuzione, conforme nella materia feudale si accenna. G

G
*Nel disc. 31. di
 questo titolo, e
 nel lib. 1. de feudi
 nelli discorsi
 21. e seguenti.*

La diuisione tra gli eredi non ricerca scrittura, ò altra special forma di proua, mà si può prouare
 16 anche con i soli argomenti, e cò le cògetture; Maggiormente quãdo si tratta dè beni mobili; E quando vn'erede prouoca l'alro all'egualità, pretendendo che abbia auuto di più, deue prima dal canto suo render conto di quello che gli sia venuto nelle mani. H

H
*Nel disc. 32. di
 questo titolo.*

Si disputa ancora da Dottori, se il testatore possa proibire la diuisione trà gli eredi; E si conclude
 17 di nò, atteso che non è di douere obligar le persone à viuere in perpetua comunione; Eccetto quando vi fosse qualche giusto motiuo, il quale si suole verificare in due casi; Vno cioè quando la proibizio-

zione fusse ristretta à certi beni cospicui, e qualificati, per onoreuolezza del testatore, e della fameglia, oueramente per miglior comprouazione dell'identità; E nell'altro, quando così ricerchi la qualità di alcune persone di loro; Come per esempio, se morendo vn padre di fameglia, lasciando più figli grandi, e piccoli, proibisca la diuisione finche il piccolo fosse fatto maggiore; Ouero che à somiglianza, le altre circostanze del fatto, portassero che la proibizione fosse ragioneuole.

Quando poi si tratti di robbe, ò di ragioni indiguidue, l'esercizio delle quali non conuenisse se non ad vno; Come per esempio sogliono essere le ragioni giurisdizionali, ò preeminenziali, ouero il conseruare le scritture, e fare altre cose, che di loro natura conuengano al capo di casa, in tal caso la regola assiste al maggior nato, ogni volta che l'vso, ò le altre circostanze non persuadano il contrario, conforme si accenna nel titolo delle premienze.

Sogliono ancora nascere frequentemēte le questioni nel possessorio trà diuersi eredi per diuerso titolo, come per esempio sono; li testamentarij, e quelli ab intestato, mà di ciò si discorre nella materia giudiziaria, in occasione di trattare delli giudizij possessorij; E per conseguenza iui si tratta delli statuti, i quali danno la continuazione del possesso del defonto nell'erede.

Del-

20 Delle questioni, le quali occorrono trà l'erede vero, & il fiduciario, si è accennato qualche cosa nel titolo antecedente de' testamenti, mentre ciò riguarda più tosto la sostanza del titolo ereditario; E finalmteè tutto quello che si è detto nel capitolo antecedente del beneficio dell'inventario, à rispetto de' creditori, e delli legatarij, non camina trà li coeredi; Ne meno trà l'erede vero, e il putativo. I; Et il di più, meno frequente in questa materia, si accenna nel Teatro, bastando di auere accennato queste cose più pratiche, per qualche generale notizia della materia, non essendo possibile, nè adattata all' opera presente, la discussione di tutte le minuzie.

I
Nel disc. 17. di
questo titolo.

21uo



THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
IN TWO VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY
VOL. I.
BOSTON: PUBLISHED BY
J. B. BENTLEY, 1822.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
IN TWO VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY
VOL. II.
BOSTON: PUBLISHED BY
J. B. BENTLEY, 1822.

IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO NONO.

P A R T E T E R Z A .

DELLA LEGITIMA;
DELLA TREBELLIANICA;
DELLA FALCIDIA;

E dell'altre detrazioni; E particolar-
mente di quella delli miglio-
ramenti.



IL DOTTOR

VOLGAR

LIBRO NONO.

PARTI TRENTA.

DELLA LEGITIMA


DELLA TREBELLANICA

DELLA FALCIDA

E dell'altre dottrine: E particolar-

mente di quelle che si vogliono

raccontare.




I N D I C E

DEGLI ARGOMENTI

DE' CAPITOLI

DI QUESTA PARTE TERZA

DELLA LEGITIMA, &c.



CAPITOLO PRIMO.

PEr qual legge la legitima sia douuta, se per la naturale, oueramente per la positua; E se da questa si possa proibire; Che cosa importi; A quali sia douuta; E con qual'ordine.

C A P. II.

Se, e quando la legitima si possa proibire, oueramente vi si possano mettere de' pesi, e delle condizioni.

C A P. III.

Del tempo, il quale si debba attendere nella valutazione delle robbe per la detrazione della legitima, quando questa non si detraesse subito, in maniera che trà il tempo della morte del debitore, e la detrazione vi segua qualche notabile alterazione; Et ancora di quello che vada imputato, ò nò in questa detrazione.

C A P. IV.

Dell'alterazione, la quale nasce nel modo di dedurre la legitima per i statuti esclusivi delle femine, ò dell'altre persone, cioè se gli esclusi facciano numero, e facciano parte, & a favore di chi.

C A P. V.

Di diuerse altre cose concernenti l'istessa materia della legitima.

C A P. VI.

Della Trebellianica:

Della

DEGLI ARGOMENTI. 5

C A P. VII.

Della Falcidia.

C A P. VIII.

Dell'altre detrazioni, le quali si dicono accidenta-
li; E particolarmente di quelle delli debiti
pagati, e delli miglioramenti fatti nelle rob-
be ereditarie.



CAE

DECLARATION

117 AAC

CH. V.

543

7
CAPITOLO PRIMO.

Per qual legge la legitima sia douuta;
se per la naturale, oueramente per la
positiua; E se da questa si possa pro-
ibire; Che cosa importi; A quali
sia douuta; E con qual ordine.

S O M M A R I O.

- 1 **C**He la legitima non sia per legge di natura;
mà positiua, e perche si dica di natura.
- 2 Che si possa proibire.
- 3 Che cosa importi la legitima.
- 4 Quali robbe si mettano in calcolo, e quali pesi va-
dano detratti per regolare la legitima.
- 5 In primo luogo la legitima è douuta alli figli, e se
sia douuta alli bastardi.
- 6 In concorso di questi non è douuta alli genitori,
ouero alli nepoti.
- 7 Delli nepoti quando se gli debba la legitima, e co-
me concorrano con li zij.
- 8 Del padre, e madre, auo, & auia, & altri as-
cendenti.

Alli

8 IL DOTTOR VOLGARE

- 9 *Alli fratelli non è douuta .*
- 10 *Se vi sia differenza tra la legitima douuta alli de-
scendenti , ò alli ascendenti .*
- 11 *Della quantità della legitima .*
- 12 *Della legitima nelli feudi .*
- 13 *Se la legitima della madre , ò del padre sia la
terza della terza , ò la terza del tutto , e come
vada calcolato .*

C A P. I.



Con occasione di trattare della facoltà di testare, sotto il titolo de testamenti di questo medesimo libro, si sono accennate le fauollette dè Giuristi, sopra il presupposto, che la legge di natura obblighi il padre alla legitima dè figli, e descendenti; O' all'incontro li figli, e li descendenti verso il padre, e gli altri ascendenti, appoggiando questa credulità alla ragione degli alimenti, li quali pare che siano douuti per vn istinto naturale.

Mà, conforme si è detto, queste sono fauollette, e semplicità, le quali non hanno fondamento alcuno, mentre non solamente il sudetto istinto naturale, mà eziandio, l'istessa legge positua civile,
e ca-

LIB.IX.DELLA LEGITIMA,&c. C.I. 9

e canonica, oblige solamente agli alimenti, finche viue quella persona, la quale si deue alimentare, ma non che morendo trasmetta questa ragione alli suoi eredi, anche estranei; Et ancora oblige dentro i termini del bisogno, e non più, che però non entra à fauore di colui, il quale sia prouisto di beni proprij, oueramente che possa con le proprie industrie, ò fatiche procacciarsi il vitto; E per conseguenza oggi resta totalmente fermo, che l'obbligo della legitima, si dica di ragione di natura per vn certo modo di parlare improprio, mà che in effetto dipenda totalmente dalla legge positiua, dalla quale si possa proibire, in tutto, ò in parte.

2 E così di fatto insegna la pratica di tanti statuti, che abbiamo in Italia, sopra l'esclusione delle figlie femine, & anche della madre, ò dell'auia, con casi simili; Che però le questioni trattate da medesimi Giuristi, se la legitima sia douuta per legge di natura, ò della ciuile, e se si possa proibire dal Principe, ò da altro, il quale abbia la facoltà di dispensare alle leggi, seruono solamente per le scuole, e per le academie, all'effetto di esercitare l'ingegno de giouani; Mentre se fosse douuta per legge di natura, non aurebbe possuto la legge positiua ciuile indurre le distinzioni, trà li maschi, e le femine, oueramente trà li legittimi, e li bastardi, e deferirla anche agli adottui, con cose simili. A

Tom. 9. p. 3. della Legitima, &c.

B

Fer-

A
Nel disc. 10. di
questo titolo.

- 3 Fermato dunque questo presupposto, che la legittima sia vn debito indotto dalla legge ciuile; Si dice questo debito importare vna successione necessaria à fauore della persona, alla quale tal successione si deferisce in vna certa parte di quei beni, che restano nell'eredità del morto, detrattone solamente li debiti veri per causa onerosa, e corrispettiua, sicche non ne vadano detratti li legati; Anzi nè meno le donazioni fatte in vita, atteso che le robbe donate in vita, si mettono in calcolo per impinguare il patrimonio, all'effetto di detrarre la legittima dalle restanti robbe, quando bastino; E non bastando, in sussidio per quel che manca si dourà detrarre dall'istesse robbe donate, sotto nome delle quali, à questo effetto vengono ancora quelle robbe, le quali si siano date in dote all'altre figlie. B
- 4 Anzi quando si tratta di debiti, li quali non ab-

B
Nelli disc. 19.
e 27. di questo
titolo.

C
Nelli detti disc.
19. e 27. e nel
lib. 6. della dote
nel disc. 159.

Abbiano altra proua, che quella della semplice confessione, vogliono li Dottori, che non vadano detratti, mà che abbiano più tosto natura di donazione, per la ragione che quello, il quale nõ può alienare, ne meno può confessare in pregiudizio del terzo, quando la confessione non sia amminicolata, secondo le distinzioni accennate nel libro sesto della dote, in occasione di trattare della dote confessata. C

Bensì che ciò v`à inteso con la douuta circospezione, e secondo le circostanze del fatto, dalle quali

li possa risultare vn'argomento probabile della sincerità, ò del sospetto rispettiuamente, senza pigliare questa conclusione così cruda nella sola generalità; Atteso che trà li negozianti, & altre simili persone, con le quali si camina con la sola confessione per lettere di cambio, ò per quei polizini, che si dicono *pagherò*, ouero anche per lettere familiari, farebbe troppo gran disordine di ammettere questo rigore, quando nõ vi concorra qualche sospetto probabile di fraude; Che però il tutto dipende dalle circostanze del fatto, conforme occorre quasi generalmente in tutte le materie forensi.

L'ordine dunque delle persone, alle quali la legittima sia douuta, sono cioè; In primo luogo è
 5 douuta alli figli legittimi, e naturali dal padre, à rispetto del quale non è douuta alli bastardi di qualsiuoglia specie; Mà quanto alla madre, è douuta à tutti li figli, senza questa distinzione di legittimi, ò di bastardi; Ogni volta però che non si tratti di madre illustre, la quale abbia ancora li figli legittimi, fische vi deue concorrere l'vna, e l'altra circostanza copulatiuamente; Ouero che non siano figli procreati da coito punibile, nella maniera che con l'occasione di trattare della necessità dell'istituzione per la validità del testamento, si è accennato nel sudetto titolo de' testamenti.

Che però se vno auesse li proprij figli, & auesse
 6 ancora il padre, e la madre, e li nepoti degl'istessi

figli tutti viui, la legitima sarà douuta alli figli solamente, e non agli altri.

In secondo luogo, è douuta alli nepoti diretti; cioè alli figli de figli, quando questi siano premorti, 7 fiche li nepoti occupino il primo luogo, e siano immediati, mentre questi escluderanno il padre, e la madre, nell'istessa maniera che nel libro seguente si dice delle successioni ab intestato, e così successiuamente in tutti gli altri descendenti, i quali generalmente sono preferiti agli ascendenti.

E se il caso portasse che vi fossero alcuni figli viui, e li nepoti degli altri figli premorti, á questi nepoti sarà douuta la legitima, per quella porzione, che sarebbe douuta al loro padre, ò madre, la persona del quale rappresentano se viuesse.

Et à tal segno camina questa rappresentazione, che anche quando non vi restassero i figli, perche fossero tutti premorti, in maniera che vi fossero li nepoti solamente, tuttauia si camina con l'istess'ordine della rappresentazione, fiche tanto sarà la porzione di vn nepote solo da vn figlio, quanto quella di trè, ò quattro dall'altro, e conforme li Giuristi dicono in stirpe, e non in capi, ancorche l'ordine della successione ab intestato sia diuerso; Cosa che ripugna ad ogni ragione, mà perche vna certa legge così dice, bisogna che la ragione ceda alla forza della legge per la semplicità, ò per l'inezia de nostri maggiori. D

D
Nel disc. 8. di
questo titolo.

Can

LIB.IX.DELLA LEGITIMA,&c.C.I. 13

Camina tutto ciò à fauore de' figli, e de' de-
scendenti, dell'vna, e dell'altra linea masculina, e
feminina indifferentemente, stante che la legge
nuoua hà tolto la differenza, che daua la legge an-
tica del sesso, e dell'agnazione; Eccetto se per leg-
gi, ò statuti particolari, si disponesse altrimenti,
togliendo anche la legitima, del che si tratta di sot-
to nel capitolo quarto.

In terzo luogo, vengono, il padre, e la madre,
3 in concorso de quali, ò di ciascuno di loro, nõ pos-
sono venire, l'auo, ò l'auia, anche quando sia per
quel lato, per il quale sia immediato, perche sia
morto vno de' genitori; E mancando il padre, e
la madre, vengono, l'auo, e l'auia, di tutti i lati e-
gualmente, e così gradatamente, mancando que-
sti, gli altri ascendenti (ancorche molto di raro que-
sto caso occorra) con l'istessa differēza trà li legiti-
mi, e li bastardi nelle linee paterne, e materne, nel-
la maniera che del padre, e della madre si è detto.

Li fratelli, e le forelle nõ hanno ragione alcuna
9 di legitima, ancorche siano eguali al padre, & alla
madre, e forse superiori agli altri ascendenti nella
successione ab intestato; Eccetto il caso, che il de-
fondo instituisse erede vna persona infame, la qua-
le dalla legge si dice turpe. E

E se bene molti Dottori (conforme di sopra si
accenna) fanno differenza tra la legitima delli de-
scendenti, e quella degli ascendenti, volendo, che
la

E
Nel disc. 61. del
titolo de testa-
menti in questo
libro.

la prima sia per ragione di natura, e l'altra sia per
 10 ragione positiua; Nondimeno questa distinzione
 viene più comunemente riprouata, mentre (con-
 forme si è accennato di sopra) in effetto ogni for-
 te di legitima indifferentemente prouiene dalla leg-
 ge ciuile, ò positiua. F

F
 Nel detto disc.
 10. di questo ti-
 tolo.

Per quel che spetta alla quantità, la legge anti-
 11 ca daua la quarta parte dell'eredità, detratti li de-
 biti come sopra; Mà per la legge nuoua, quando
 si tratta de figli, e descendentì sino al numero di
 quattro, farà la terza parte, e quando sia numero
 maggiore per grande che sia, farà la metà; Caden-
 do il dubbio sopra il numero delli figli esclusi, del
 che si tratta di sotto nel capitolo quarto; Et à ri-
 spetto degli ascendenti, ancorche alcuni voglia-
 no che tuttaua resti incorretta la legge antica, e
 che però debba essere la quarta solamēte; Nōdime-
 no è più riceuuto il contrario, che sia parimente la
 terza; Però à rispetto de fratelli nel caso, che gli
 sia douuta perche si fosse istituita vna persona in-
 fame come sopra, camina la legge antica, che sia so-
 lamēte la quarta; Et à rispetto degli ascendenti se vi
 siano il padre, e la madre, si diuideranno la terza e-
 gualmente, & essendoui questi, ò vno di loro non vi
 hanno che fare gli auie, e le auie, mà nō essendoui nè
 padre nè madre, tutti gli auie, e le auie si diuideranno
 questa terza, sicche il numero non la fa crescere.

Quale poi, e quanta sia la legitima douuta nelli
 feudi si discorre nella sua materia feudale doue si

po-

potrà vedere **G** ; E del modo, col quale la legi-
 12 tima si deue lasciare, si è discorso di sopra nel titolo
 de testamenti .

G
*Nel disc. 108.
 del lib. 1. de feu
 di .*

Mà se il caso portasse , che del morto restassero
 il padre,ò la madre,ò tutti due,& ancora li fratelli,e
 13 le sorelle cõgionti dell'vno,e l'altro lato di padre,e
 di madre,che legalmẽte diciamo germani,e volgar-
 mẽte diciamo carnali à differẽza di quelli d'vn lato
 solo, in questo caso fù risuegliata trà gli antichi in-
 terpreti , e nostri primi maestri vna questione se la
 legitima del padre,ò della madre,ò di tutti due deb-
 ba essere la terza parte di tutta l'eredità,come sareb-
 be se non vi fossero fratelli,e sorelle ; Oueramente
 la terza di quella terza, ò di altra porzione, che per
 altro aurebbe douuto auere ab intestato ; E questa
 viene trà Giuristi stimata vna delle più intricate
 questioni , che vi siano per la gran scissura delle
 opinioni , ciascuna delle quali hà gran numero di
 seguaci, secondo il solito stile .

Oggi però nella Curia, e forse più comunemen-
 te negli altri Tribunali, in pratica è riceuuta l'opi-
 nione che sia la terza del tutto ; Con che da essa
 vada detratto tutto quello che si douesse dare alli
 fratelli , ò alle sorelle, sicche all'erede estraneo resti-
 no le altre due terze parti, che si dice il beffe, e non
 più, nè meno ; Come per esemplo, se muore vna
 persona , la quale abbia il padre , e la madre , oue-
 ramente vno di loro , mà non abbia fratelli , e che
 isti-

istituisca vn'erede estraneo, e lascia vn valente di trentasei mila scudi, in tal caso, il padre, e la madre ne avranno dodici mila da diuiderseli tra loro, ò pure se vi farà vno di loro solamente, aurà tutti li dodici mila; Et all'erede spetteranno i restanti ventiquattro mila; Mà se il caso portasse, che il morto lasciando il padre, e la madre, oueramente vno di loro, lasciasse ancora de fratelli, e sorelle carnali come sopra, e che parimente lasciasse vn'erede estraneo, mà lasciasse alcuni legati alli fratelli, ò alle sorelle; In tal caso tutto quello che ottengano i fratelli, e le sorelle và cauato dalli sudetti dodici mila douuti al padre, ò alla madre, ouero ad vno di loro per conto della legitima, purché non intacchi la terza parte di questi dodici douuta per legitima, siche ne restino netti quattro mila, e per conseguenza se li legati passassero gli otto mila, tutto quel di più che passa, anderà à danno dell'erede, il quale lo dourà supplire dalli suoi vntiquattro; Ogni volta però che nō apparisca della volontà del morto, che li legati fatti alli fratelli, & alle sorelle non debbano intaccare la legitima del padre, e della madre, mà che si debbano pagare del restante dell' eredità, nella maniera che vanno pagati li legati fatti à gli estranei.

Camina bene tutto ciò, quando il testamento sia valido, siche non vi entri la successione intestata, e per conseguenza, che li fratelli, e le sorelle non possano

fano

fano pretendere altro se non quello che il fratello, ò la sorella morta gli abbia voluto lasciare; Mà se il caso portasse, che il testamento non si potesse sostenere in ragione diretta di testamento, mà nell' obliqua di codicillo, ò di fidecommisso per difetto delle maggiori solennità, ouero per l'altro della preterizione, ò dell'ingiusta eseredazione, fiche per le clausole salutari, oueramente per il beneficio della legge, del quale si è discorso nel titolo de' testamenti, il padre, ò la madre succedessero ab intestato egualmente, per esempio con due fratelli carnali che vi fossero; E che dopoi, l'erede scritto dimandasse la restituzione dell'eredità in ragione di fidecommisso, senza che vi sia proibizione di trebellianica; E presupponendo la sudetta quantità delli scudi trentasei mila, fiche la porzione di ciascuno erede intestato fosse di dodici mila per vno, cioè dodici mila alla madre, e dodici mila per ciascuno de' fratelli; In tal caso ciascuno de' fratelli si potrà ritenere tre mila scudi, che importa la quarta parte della sua porzione per la trebellianica, e dourà restituire gli altri noue mila, fiche l'erede ot- tenga da costoro scudi dieciotto mila, mà il padre, ò la madre dourà restituirne meno, perche si potrà ritenere scudi quattro mila per la terza parte in ragione di legitima, e dourà restituire gli altri otto mila, e così mille di meno degli altri, non potendo pretendere altra detrazione per la quarta trebel-
Tom. 9. p. 3. della Legitima, &c. C lia-

lianica, per la regola che trattandosi di fidecommisso puro non vanno detratte due quarte per quello che se n'accenna di sotto nel capitolo sesto.

Mà perche in questa maniera l'erede estraneo verrebbe ad auere più delli scudi vètiquattro mila, che gli toccano per le sue due terze parti, fiche la terza separata dalla legge per la legitima nò aurebbe il suo pieno, mentre con questo conto l'erede aurebbe scudi ventisei mila, cioè dieciotto dalli due fratelli, & otto dal padre, ò dalla madre, nè costoro congiunti assieme otterrebbero gl' intieri dodici mila; Però quelli due mila di più anderanno à beneficio del padre, ò della madre, fiche ne aurà da restituire sei mila solamente; E con questa proporzione si potrà conteggiare, se l'eredità fosse maggiore, ò minore, ò pure se li fratelli, e le sorelle fossero più.

Et in somma dalla massa dell'eredità, detratti li debiti, si dourà cauare la terza parte intiera, della quale non dourà partecipare l'erede estraneo, mentre non deue riportare comodo per l'esistenza de' fratelli, e delle sorelle, fiche se il padre, ò la madre sentirà diminuzione della detta terza, sia, perche vada à beneficio de' suoi figliuoli, e fratelli, ò sorelle del morto rispettiualemente; E se li fratelli, ò le sorelle avranno poco, ò niente, quel di più dourà andare à beneficio di suo padre, ò di sua

ma-

madre, fiche l'erede eſtraneo debba auere le due
terze parti, che li Giurifti dicono il beſſe, ſenza
che l'eſiſtenza dè fratelli, e delle forelle gli cagio-
ni aumento, nè diminuzione, eccetto li caſi
di ſopra accennati per limitazione;

E queſta pare la pratica

di tal queſtio-

ne. H



H

*Nel diſc. 10. di
queſto titolo, e
nel ſupplemen-
to*




LIBR. DELLA LEGITIMA. AC. G. I. OF
 CAPITOLO SECONDO

Se, e quando la legitima si possa
 proibire, oueramente vi si
 possano mettere dè pe-
 si, e delle condi-
 zioni.

S O M M A R I O.

- 1 **L** A legitima si deue libera, e senza peso.
- 2 Delle cause dell' ingratitudine, per le quali
 si può togliere, e degli altri modi di negarla.
- 3 Se si possa proibire, ò togliere per delitto.
- 4 Se si metta il peso quando si leua dalla legge, & in
 quali casi il peso si sostenga.
- 5 Se vi si possa fare il fidecommisso reciproco.
- 6 Della cautela del Soccino sopra la proibizione del-
 la legitima, e della sua forma.
- 7 Della sua ragione.



C A P. II.



PER regola generale troppo volgare, stà riceuuto, che questa successione nella legitima, secondo l'ordine, e la porzione accennati nel capitolo antecedente, non si può negare, ò proibire, nè meno grauare di pesi, ò di condizioni, mentr'è douuta libera, come vna specie di debito indotto dalla legge; Eccetto il caso già accennato, che per statuto, ouero per altra legge particolare del luogo si disponga il contrario; O pure che li figli, e gli altri, à quali la legitima sia douuta, patissero il difetto dell'intestabilità passiuua accennata nel titolo de testamenti; O che dalla medesima legge ciuile ne siano riputati indegni per qualche causa d'ingratitude, e delle quali l'istessa legge n'enumera quattordici troppo volgare anche à giouanotti, i quali studiano li principij dell' Istituta, per le quali entra la potestà di eseredarli; & ancora di negargli gli alimēti; Senza però restrizione precisa alle sudette cause, atteso che secondo l'opinione più vera, e più riceuuta, quelle non stanno tassatiuamente, mà dimostratiuamente, siche quando occorressero degli altri casi simili d'ingratitu-

titudine, in maniera che vi entrasse l'istessa ragione, aurà luogo la medesima facoltà.

Si dà ancora vn caso, che senza vizio d'ingratitude verso la persona del debitore della legitima, 3 questa si possa proibire, cioè per causa di qualche delitto graue, per il quale vi entrasse la confiscazione de beni; Atteso che, se bene non mancano de molti contraddittori; Tuttauia è più riceuuto, che in questo caso si possa proibire la legitima, ouero si possa aggrauare di fidecommisso per diuerse ragioni accennate nel Teatro; Mentre in sostanza, questa si può, e si deue dire vna proibizione più tosto fauoreuole al creditore della legitima, per la speranza che gli resta di riuierla, quando ritornasse in grazia del Principe; Oueraente che non ritornandoui, gli sia più grato, e più espediente, che l'abbiano li suoi figli, ò gli altri descendenti, ò parenti, più tosto che il fisco. A

A
Nel disc. 160.
de Regali nel li
bro 2. e nel disc.
13. di questo ti-
tolo.

4 Circofritti questi casi; La regola (conforme si è detto) assiste alla libertà totale, in maniera che, se il defonto vi mettesse qualche peso, ò condizione, questa si deue auere per non scritta, sicche nõ ostante tal peso, ò condizione, la legitima sarà douuta libera, ancorche si accettasse il testamento, non solamente implicitamēte, cō adire l'eredità, mà ancora con l'accettazione espressa, ogni volta che non si faccia menzione speciale, & indiuidua della legitima; Eccetto quelle proibizioni, ò altre dispo-
sizio-

fizioni, le quali non riguardano l'utile del testatore, nè meno quello di vn terzo, mà riguardano il beneficio dell'istesso creditore della legitima; Come per esempio è quella proibizione d'alienare, ò di amministare, la quale si faccia durante vna certa età soggetta all'imprudenza, & alle dissipazioni; Come ancora si sostiene quel peso, ò condizione, che si suole mettere dalla madre, ouero dall'auo materno, ò da vn'altro debitore, che non se n'acquisti l'usufrutto legale al padre, mentre ciò ridonda in utilità, e prouido consiglio dell'istesso figlio, con casi simili.

Si disputa trà Dottori, se si debba sostenere il peso della sostituzione reciproca fatta trà più figli, ò
5 descendenti, anche nella legitima; E molti vogliono di sì, per l'istessa accennata ragione, che ciò non debba dirsi peso, mà prouido consiglio, il quale può ridondare in utile per la premorienza del sostituto; Mà però la contraria opinione è più comunemente riceuuta, e particolarmente nella Curia Romana, mentre si stima peso per l'impedimento della libera disposizione, in vita, ò in morte. B

B
Nelli disc. 16. e
più seguenti di
questo titolo.

Per sfuggire questa detrazione così necessaria, & acciò si possa conseruare l'eredità intiera sotto il
6 fidecommisso, è stata da Dottori introdotta vna certa cautela, la quale volgarmente si dice del Soccino; Non già che egli ne sia l'autore, per essere vna inuenzione de più antichi, mà perche più chia-

ramente questo Dottore l'esplica in vn suo consiglio, con la scorta del quale si cominciò più comunemente à frequentare; Cioè che il padre instituisca il figlio erede vniuersale, sotto la condizione che debba soggiacere al fidecommisso tutta l'eredità, compresavi anche la legitima, e che quando il figlio non volesse accettare questo peso, mà che volesse la sua legitima libera, in tal caso s'intendesse istituito in quella solamente, sicche restasse escluso dal restante dell'eredità, la quale passi al sostituto, e non essendo questo in essere, resti in sospenso à suo comodo, in maniera che il figlio non ne possa pigliare i frutti, e pigliandoli, come robba non sua; sia tenuto à restituirli, ouero à scomputarli; Et in somma che la sua istituzione sia con vna alternativa, cioè, ó nella sola legitima libera, ouero in tutta l'eredità così vincolata; Atteso che in tal caso, accettando semplicemente l'eredità, senza la menzione speciale della legitima, s'intenderà eletta vna delle due cose alternate, cioè l'eredità, e per conseguenza la legitima cade sotto il fidecommisso.

Mà perche non tutti li testatori possono essere così bene consigliati, ch'esprimano questa cautela nella forma precisa, che la mettono, il Soccino, e gli altri Dottori; Quindi entra la solita semplicità de Giuristi nel fare delle dispute grandi, e con molta varietà delle opinioni, se sia necessaria la forma precisa, ò pure se basti l'equiualente; Et ancora
che

che molti, con il solito stile giudaico, stiano strettamente sopra la formalità delle parole; Tuttavia bisogna onninamente dire, che sia più vera l'opinione contraria, cioè che si deue attendere la sostanza della verità, e non la formalità delle parole, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, non essendo facile, senza noiose digressioni, stendersi ad esaminare tutte le minuzie, e le distinzioni, che sopra ciò si danno, e che iui si sono accennate.

La cautela è buona, & è degna di lode, mentre
 8 principalmente viene ordinata con vn buono, e ragioneuole fine di conseruare la robba nelle famiglie, e di riparare alle dissipazioni, particolarmente nell'età giouanile; Bensì che la ragione che da Giuristi se ne allega, hà dell'inetto, mentre ne assegnano per ragione il maggior'utile del figlio, cioè, che gli sia più espediente di auere tutta l'eredità grauata di fidecommisso, che la sola legitima libera, mentre ciò nō camina, atteso che per lo più, dedotti gli altri pesi, che si sogliono mettere nell'eredità, & auendo riguardo all'età, ó alla sanità del grauato, per ordinario suole importare più l'auere la terza parte della robba libera, che auere il tutto à vita solamente così vincolato, secondo le considerazioni fatte nel libro quinto de' censu vitalizij, & ancora nel libro settimo, nel titolo delle donazioni; Tuttavia essendo cosa ragioneuole, & es-
 Tom.9.p.3.della Legitima,&c. D pe-

pediente alla Republica, bisogna confessare che la cautela sia lodeuole, e che meritamēte sia riceuuta; E di questo peso si discorre ancora in qualche parte nel libro sesto della dote, in occasione di trattare delli patti, e delli vincoli, che si sogliono mettere negl'istromenti dotali, quando sia dote, la quale succeda in luogo della legittima. C

ma. C



C
Nelli disc. 17.
e 18. di questo
circolo.

CAPITOLO TERZO.

Del tempo, il quale si debba attendere nella valutazione delle robbe, per la detrazione della legitima, quando questa non si detraesse subito, in maniera che trà il tempo della morte del debitore, e la detrazione, vi segua qualche notabile alterazione; Et ancora di quello che vada imputato, ò nò in questa detrazione.

S O M M A R I O.

- 1 **Q**ual tempo si debba attendere, & à danno di chi vada l'alterazione, che occorra nelle robbe.
- 2 A che proposito si consideri la colpa, ouero la mora d'uno.
- 3 Dell'imputazione nella legitima, e che regola si deue tenere.
- 4 Della regola di quel che vada imputato, ò nò.

- 5 *Dell'imputazione di quel che si sia dato, ò lasciato da un terzo in riguardo del padre.*
- 6 *Dell'imputazione di quel che si sia auuto doppo morte in frutti.*
- 7 *Che cosa importi, che li frutti percetti si debbano restituire, mà non si debbano imputare.*
- 8 *Le robbe alienate s'intendono elette à conto della legitima, e dell'altre detrazioni.*
- 9 *In quali casi ciò non camini, e per quali atti, ò alienazioni.*
- 10 *Dell'imposizione de' censi.*
- 11 *Della distinzione di quel che si dice nelli numeri 8. & 9.*

C A P. III.



Ncorche si disputi trà Dottori, sopra il tempo che si deue attendere nella detrazione della legitima, e di cui debba essere il comodo, ò l'incomodo dell'aumēto, ouero della diminuzione, che in questo mentre seguisse nelle robbe ereditarie, nel che si camina con la solita varietà delle opinioni, e con molte distinzioni, e dichiarazioni, in maniera che appresso di molti, l'articolo venga stimato molto intricato; Nondimeno pa-
re

re che sia vn punto molto facile, e piano; Atteso che consistendo la legitima in vna certa cota, ò porzione di tutte le robbe di qualsiuoglia sorte, in maniera che (conforme li Giuristi dicono) per quella spetti la porzione in qualsiuoglia gleba; Quindi nasce, che fino à tanto, che segua la diuisione, ò la separazione della robba, viene à costituirsi dalla legge tra questi due eredi, cioè vno del sangue, e l'altro estraneo, oueramente vno necessario, e l'altro volontario, vna certa comunione, cioè in vn' erede per otto oncie, e nell'altro per quattro, ó pure egualmente la metà per ciascuno, secondo il numero de figli; E per conseguenza, conforme frà due compagni, ogni vtile, ò danno che sopraggiunga nelle robbe possedute in comunione, deue spettare egualmente à tutti due, così non si sà vedere per qual ragione non si debba dire l'istesso in questo caso.

E se bene da alcuni si và considerando, se l'erede vniuersale sia in colpa, ó in mora nel dare la legitima à colui, al quale sia douuta, ouero all'incontro, se il creditore di quella sia in colpa, ò in mora di pigliarsela; Nondimeno ciò camina per l'effetto della diuersa azione delli danni, e degl'interessi, alli quali vn compagno è tenuto verso l'altro per il danno, che occorra nella robba comune per la sua colpa, mà non già per la regola. A

Le maggiori difficoltà dunque, le quali cadono
sopra

A
Nel disc. 15. di
questo titolo.

sopra la materia del presente capitolo, riguardano la seconda parte dell'imputazioni di quello che dal
 3 padre si sia dato in vita al figlio; Et in ciò li Giuristi s'intricano molto, con la solita varietà dell'opinioni, e con infinite dichiarazioni, e limitazioni, in maniera che renderebbono nausea al più affamato uomo del mondo, mentre in fatti questa non è questione di legge, sicche sia capace di vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mà è vna mera questione di fatto, e di volontà, che però vada decisa con le circostanze particolari di ciascun caso, alle quali si deue particolarmente riflettere per vedere, se, e quale fosse la volontà del padre, quando non si tratta di quelle robbe, alle quali era obligato per causa degli alimenti, conforme più distintamente si accenna nel Teatro.

Le teoriche però, ouero le regole generali, le quali sopra di ciò si abbiano, e con le quali con-
 4 uiene caminare, quando la volontà sia totalmente incerta, & incognita, sono che, tutto quello che il figlio ottiene delle robbe del padre per vltima volontà, vada imputato; Et all'incontro tutto quello, che ottiene per atti voluntarij trà viui, non si debba imputare, mà vada imputato ciò, che il padre desse in esecuzione di quello à che l'obliga la legge; Per la regola che quando si possono dare due cause, vna necessaria, e l'altra voluntaria, si deue l'atto riferire più tosto alla necessaria, che alla

volontaria; Come particolarmente sono, la dote, e la donazione, che si dice per le nozze, ó per simile causa, e che si suole verificare in quella donazione che bisogna fare al figlio per essere promosso agli ordini sacri; Bensì che tutto ciò contiene vna semplice presunzione di legge, la quale sempre cessa, quando vi siano in contrario proue, non solamente espresse, má eziandio presunte, e congetturali, che però in sostanza il tutto si riduce al fatto, & alle sue circostanze. B

B
Nelli disc. 18.
co molti seguen-
ti di questo ti-
to.

Si dà alle volte l'imputazione di quel che il figlio abbia auuto da vn terzo, così per atto trà vi-
5 ui, come per vltima volontà, quando apparisca con le proue espresse, ó con le presunzioni, che ciò principalmente sia seguito in riguardo del padre, atteso che la legge finge, che quel terzo l'abbia dato al padre, e che questo l'abbia dato al figlio á conto della legitima; Conforme particolarmente insegna la pratica più frequente nelle doti, che si danno, ouero si lasciano dall'auso, ouero dalli zij, ó da altri parenti per sollieuo del padre, con le di-
chiarazioni contenute nel Teatro, mentre sarebbe
troppo digressione l'esaminarle. C

C
Nel disc. 154.
del lib. 6. della
dote.

6 Camina tutto ciò à rispetto di quello, che si sia auuto in vita; Mà parlando di quello, che si otte-
nga doppo morte, entra la distinzione tra il capitale, e li frutti; Atteso che tutto quello che si sia auuto da frutti delle restanti robbe creditarie alla resti-
zio-

zione delle quali il figlio sia obligato per fidecom-
 miffo, non v'è imputato, mentre l'erede grauatò li
 fà fuoi in ragione di dominio, quando non fi fia
 adoprata la fudetta cautela, che fi dice di Soccino,
 ò altra equiualete, in maniera che fi poffa dire, che
 fi fiano prefì li frutti contro la volontà del teftato-
 re, e con mala fede; Má non già quando vi fia
 tanto di buona fede, ch'efcluda la mala fede posi-
 tiua, e per confequenza che fcusi dalla reftituzio-
 ne de frutti confumati, má non già di quelli, che
 fiano in effere.

E fe bene alcuni Dottori credono, che ciò fia
 vna cofa fpeciale de figli, e defcendenti la legiti-
 ma dè quali da loro fi dice di legge di natura, e che
 però non camini negli afcendenti, la legitima de
 quali fi prefuppone, che fia di legge pofitiua; Non-
 dimeno, conforme fi è altre volte accennato, que-
 fta diftinzione non hà fondamento alcuno proba-
 bile; Che però oggi in pratica, e particolar-
 mente nella Curia Romana non è riceuuta.

Bensì che quando anche fia douuta la reftituzio-
 ne de frutti come prefì in ftato di mala fede con-
 7 tro la volontà del teftatore, non per ciò ne risulta
 l'imputazione nella legitima, mentre quefta è do-
 uuta in parte de beni in forte principale, mà l'iftef-
 fo creditore della legitima fi dirà debitore dell'ere-
 dità, nella reftituzione de frutti fudetti.

E fe bene quefta confiderazione à prima faccia

appresso alcuni viene stimata inutile, e di niun profitto, parendo che importi poco il non imputarsi, mentre vi sia l'obbligo di restituirli; Nondimeno questo è vn motiuo di gente poco versata nella facoltà legale, mentre gli effetti possono essere molti, e considerabili, e particolarmente à rispetto delli terzi, come sono quelli, li quali auessero comprato delle robbe ereditarie dall'erede, al quale spetta la legitima, atteso che la legge dispone, che l'alienazione si deue referire à questa detrazione, conforme di sotto si dice; Oueraamente sono i creditori, à fauore de quali, per i censi, ò per altri debiti fossero obligate le robbe del creditore della legitima; Per quella chiara ragione, che spettadogli parte delle robbe ereditarie per la legitima in ragione di dominio, quindi, segue che non deue entrare la compensazione per vn debito di quantità, il quale nasce dall'obbligo di restituire li frutti, che porta vn sèmplice credito chirografario nell'azione personale, e però nō abile à pregiudicare à coloro, li quali fossero terzi possessori per causa onerosa, ouero creditori parimente per causa onerosa con l'ipoteca.

Può ancora ciò essere molto profitteuole all'istesso erede; perche gli sia espediente di ottenere la sua legitima in tãti beni, e di restituire quello ch'importano li frutti malamente percetti in denaro, non solamente per l'affezione, oueraamente per il comodo dell'inuestimento, mà ancora per l'aumento in-

Tom. 9. p. 3. della Legitima, &c. E trin-

D
Nella disc. 18.
§ 25. & in al-
tri prossimi di
questo titolo.

34 IL DOTTOR VOLGARE

trinfeco delle robbe, e per li frutti delle medesime, essendo infruttifero questo debito della restituzione de frutti, sicche gli effetti sono molti, e cōsiderabili. D

8 Per quello poi, che spetta alle robbe in capita-
le; Si deue distinguere la loro qualità; Atteso che, se l'erede grauato, al quale spetta la legitima, vendà, ò in altro modo alieni, con vna vera alienazione traslatiua del dominio, le robbe stabili, oueramente quelle mobili, le quali (circofritto questo titolo) siano ancora proibite d'alienare; Et in tal caso la legge presume, che quando anche non si esplichì, tuttaui le prime, e le altre alienazioni, sino alla quantità proporzionata alla legitima, vadano in questo conto, che però vi entra l'imputazione, oueramente l'implicita detrazione; Atteso che, quando si possono dare due titoli, vno lecito, e l'altro illecito, la legge, per escludere il delitto, presume che l'atto si sia fatto, con il titolo lecito, e non con l'illecito.

E se bene, in stretto rigore legale, ciò non è verificabile nell'alienazione di tutto il corpo di ciascuna robba, mà solamente in quella parte, che vi cada per la legitima, come douuta in ragione coti-
tatiua da ciascuna specie de beni, sicche, se per esem-
pio, la legitima importerà la terza parte di quel po-
dere venduto, l'alienazione di quell'altre due terze
parti, si dirà illecita, come di robba non propria,
mà spettante al fidecommisso; Nondimeno per

vna

vna certa equità non scritta, fondata nella ragione del commercio, e nella impraticabilità di detrarre la legitima con la scissura di ciascun corpo, la pratica hà riceuuto, che l'alienazione si sostenga in tutto, per causa della legitima, ò di altra simile detrazione, occultando in tal maniera vna diuisione fatta con se medesimo, come representante due persone; Purche però l'atto si sia fatto con buona fede, cioè che le robbe alienate siano proporzionate all'altre, le quali restano, mà non già sfiorando il meglio, e lasciando il peggio; Et in somma con quella egualità, e buona fede, che deuono concorrere in vna diuisione.

9 Quindi segue, che gli oblighi, e l'ipoteche, oueramente l'esazione de nomi de debitori, ò il fare delle alienazioni necessarie, ò il riceuere il prezzo delle alienazioni necessarie, come sono il ritratto legale, ò conuenzionale, oueramente retrouendere i censi, e le altre robbe per obbligo, ò pure il seruirsi del denaro ritratto da mobili non abili alla conseruazione, e cose simili, non producono questo effetto, atteso che l'alienare questa sorte de beni non porta delitto, e per conseguenza non entra la sudetta ragione della sua esclusione, per la quale si presume l'elezione della robba alienata in conto della legitima, ò di altra detrazione, mà restando egli debitore all'eredità in quantità, cesserà l'imputazione, nell'istessa maniera, e per gl'istessi effetti, che si è detto

E
Di tutto ciò nel
disc. 25. & in
altri di questo
titolo.

di sopra, circa il debito della restituzione de' fruttati. E

Sopra l'imposizione de' cenfi, cade il dubbio, se questa si debba dire vna vera alienazione à questo effetto, in maniera che vi entri quello che si è detto dell'alienazione de' beni stabili per via di traslazione di dominio; Et ancorche vi si scorga qualche varietà d'opinioni; Tuttavia, in pratica è ricevuta la distinzione, tra li fondi censiti, e l'altre robe obligate per l'osservanza del contratto, cioè, che rispetto alli fondi censiti, sia vna specie di vera alienazione per l'effetto sudetto, mà non già rispetto all'altre robe obligate. F

F
Negli stessi luoghi.

Entrerà dunque l'imputazione di quello, che senza delitto sia venuto in mano del creditore della legitima in denaro, oueramente in robe mobili consumate, per la rata, e proporzione che in questa specie di robe cade nella sua legitima; Come per esempio; Resta vna eredità di trenta mila scudi, delli quali quindici mila siano de' beni stabili, & altrettanti in denaro, & in mobili, e nomi de' debitori; In tal caso, ancorche la legitima sia di diece mila, nondimeno non si potrà pretendere di cauarla tutta nelli stabili, e di rendersi lecito validamente alienare le due terze parti di questi, mà gli toccheranno à proporzione cinque mila solamente di stabili, & à questa proporzione si sosterranno l'alienazioni, nè in tal parte di legitima entrerà l'impu-

imputazione, con quello che fosse venuto in sua
 mano degli altri quindici mila dè mobili, oltre li
 suoi cinque mila, mà per questa rata entrerà l'im-
 putazione come per vn' occulto pagamento fatto à
 se stesso; Et in somma, con le regole della propor-
 zione, e della giusta, & eguale diuisione dè beni
 comuni trà più compagni, conforme anche
 si accenna nel libro seguente dè fide-
 commissi, in proposito dell'alic-
 nazioni, se, e quando si so-
 stengano, non ostante
 la qualità fide-
 commissaria.



CAPITOLO QVARTO.

Dell' alterazione , la quale nasce nel modo di dedurre la legitima, per i statuti esclusiui delle femine, ò dell'altre persone ; Cioè se gli esclusi facciano numero, e facciano parte, & à fauore di chi.

S O M M A R I O .

- 1 **C** He questa materia sia stata malamente intricata da Dottori .
- 2 Se la legitima si possa togliere dagli statuti, e dalle leggi particolari .
- 3 Se la dote ordinata per le donne escluse, succeda in luogo della legitima .
- 4 Del modo d'interpretare gli statuti .
- 5 Della ragione di questi statuti .
- 6 Si raccia l'opinione di coloro, che vogliono dare la dote d'ogni successione .
- 7 E quelli, che cauano la successione delle femine da certa cautela usata per maggiormente escluderle .
- 8 Di molte questioni, & intrichi nella materia .

CAP.

C A P. IV.



A materia di questo capitolo, necessita di ripetere la protesta fatta più volte, e particolarmente di sopra nel titolo de' testamenti, cioè che non si pretēde di riformare il Mondo, nè meno cō le proprie opinioni singolari d'impugnare quelle tradizioni comuni de Dottori, le quali siano state abbracciate da Tribunali; Mā ammettendo, che dalli professori di questa facoltà legale si deue caminare per le strade già battute, sino à tanto che dalli Tribunali grandi, conosciuta che sia meglio la verità, si muti strada, ò parere; Solamente il mio senso è di accennare quello che si crede più adattato alla ragione, & al più verisimile sentimento de' legislatori, per vn certo auertimento à coloro, à quali spetta, se cōuenga mutare opinione; Cōforme in tanti casi insegna la pratica, ch'essendosi per più secoli caminato cō vna opinione, & essendosi dopoi meglio cōsiderato, quella si è mutata; Che però non posso, nè deuo tralasciare di dire quel che pare più ragioneuole almeno per vna curiosità, ò soddisfazione de' non professori, à quali principalmente questa fatica è dirizzata; Cioè che

li Giuristi, con le solite melenzaggini, ó formalità, seruendo al senso letterale delle leggi, e de statuti, oueramente obligandosi (contro ogni ragione) ad alcune inconsiderate tradizioni de' nostri vecchi, e primi interpreti, hanno talmente intricato questa materia statutaria, in proposito della legittima, che muoue vna certa compassione il considerarlo, sicche pare vna di quelle materie, per le quali, vedendo i Giudici, e Tribunali intricaruisi con vna manifesta ripugnanza della ragione, forse mi rende nausea, e dispiacere, che in questa scena del Mondo mi sia toccata la parte del leggisla; Non che la scienza (conforme si accenna nel proemio) per se stessa non sia buona, ragioneuole, & ingegnosa, mà perche si sia ridotta ad vno stato quasi disprezzuole appresso i professori dell'altre lettere per queste sciocchezze leguleiche.

2 Molte questioni dunque appresso gli scrittori si sono risuegliate in questa materia de' gli statuti esclusiui delle femine, in proposito della legittima; E primieramente sopra il difetto della podestà di togliere la legittima, in tutto, ò in parte alli figli, ouero alli genitori, e particolarmente alla madre; E pure à cōsiderar bene la materia per i suoi principij, questo dubbio hà veramente del fauoloso, sicche merita dirsi indegno di discorso, mentre non si sà vedere per qual ragione quel beneficio, il quale è stato introdotto per vna legge ciuile, non si possa togliere dall'

dall'altra; Col presupposto che sia legge, ò statuto fatto da colui, il quale ne abbia la sufficiente potestà, e con li suoi douuti requisiti accennati nel proemio; E pure, chi vedrà le gran dispute, che sopra ciò vi si fanno, ritrouerà che viene stimata vna questione maggiore delle più astruse, che siano trà li Teologi, ò li Filosofi, ò li Medici, ò li Meteoristi, sopra li più occulti secreti del Cielo, ò della natura, ò delle viscere della terra, ouero delle parte interne del corpo umano.

3 L'altra intricata questione si scorge sopra l'interpretazione della volontà de statuenti, in occasione che sogliono alle donne escluse riseruire la dote, se perciò si tolga, ò nò la legitima, in luogo della quale sia sorrogata la dote, in maniera che la femina resti tuttauia sua, ò pure che diuenti estranea, decidendosi ciò cò alcune formalità di parole, ò di significazioni gramaticali, le quali veramente hanno del ridicolo, senza badare che gli statuti, i quali sono in Italia per lo più sono fatti in secoli barbari, e particolarmente in luoghi piccoli, da gente idiota, conforme ancora si accenna nel titolo delle successioni.

E quello che veramente hà più del ridicolo è, che con alcune conclusioni fermate nè tempi moderni, in occasione di alcune questioni totalmente ignote agli antichi, si danno delle interpretazioni à statuti fatti in molti secoli addietro da gente più idiota, siche se gli fanno dire cose già mai sognate;

Nell'istessa maniera che alla giornata pratichiamo nelli fidecommessi, e nell'altre vltime volontà, & anche nè contratti.

Che però si crede, che si debba più tosto caminare con la tante volte accennata proposizione, di dovere attendere principalmete la sostanza della verisimile volontà del legislatore, ò del disponente, la quale in fatti, in questo proposito (conforme più volte si v'è accennando) consiste in che richiedendo gli antichi costumi della nostra Italia, di conservare le robbe nelle famiglie, e di auere le femine per estranee, bastando di prouederle della dote, in luogo degli alimenti per la ragione dell'onestà, ne segua, che la dote le caccia di casa, senza andare cercando altro, conforme l'antiche leggi fatte in Roma dispongono; Ma perche la simplicità de' primi interpreti, dopò l'inuentione delle leggi, ammette quella capacità delle femine, che contra il costume Romano, fù introdotta in Grecia, quando l'imperio Romano quasi disciolto in Italia, e nell'altre parti dell'Occidente, iui risedeua; Quindi seguì, che i popoli vollero dichiarare l'animo loro con gli statuti, di continuare à viuere, secondo il solito, e conforme li loro antichi costumi, senza badare à tante formalità, e cabale.

Hanno ancora più del ridicolo due altre questioni, sopra le quali parimente s'intricano tanto gli scrittori; Vna cioè (altrove ancora accennata),

so-

sopra l'istessa interpretazione de' statuti esclusiui, sotto la cōdizione, ò il peso della dote, se basti vna dote sola, ò pure, che questa sia douuta per qualsi-uog'ia successione; Et tal questione si decide con alcune gramaticali sottigliezze, e significazioni, accennate nel Teatro, nè meno pensate da Prisciano, senza badare all'inconueniente, che in vn numero parentato potrebbe darsi il caso, che vna donna douesse auere dieci, ò dodici doti.

7 E l'altra, che se vn testatore, ouero per lo più il notaro, per vna certa maggior cautela, e per assicurarsi maggiormente dell'esclusione delle femine, conformandosi con lo statuto, li lasciasse qualche bagattella, con espressione che sia per tutto quello che potessero pretendere per la legitima, ò suo supplemento, mettendoui anche per l'istesso fine il titolo onoreuole dell'instituzione, che per tal rispetto la femina, la quale per altro si douesse riputare estranea, s'intenda fatta sua, e che gli sia douuta la legitima; Cosa veramente lontana da ogni ragione, e da ogni vmano discorso, e totalmente contraria alla volontà del disponente, in maniera che quello, che si è fatto per meglio fabricare, serue per distruggere; Che però si crede più accertato che si deue badare alla sostanza della volontà, & al fine, per il quale ciò sia seguito, e non à queste formalità delle parole.

Dalla sudetta distinzione, se la dote, succeda, ò

8 nò in luogo della legitima, e se le femine per lo statuto si siano fatte estranee, ò pure restino sue; Nasce la decisione, secondo il senso dè medesimi Giuristi, sopra il punto, se debbano fare numero, e parte; Mà perche quãdo le femine siano fatte estranee, ò che gli sia tolta la legitima, stà riceuuta appresso di loro, e particolarmente nella Curia Romana, vna proposizione, che sia in arbitrio de maschi, il computare, ò non computare le femine, in quella maniera che gli sia più espediente, all'effetto di fare passare, ò nò la legitima dalla terza parte alla metà; Quindi segue, che quãdo il caso porti la discordanza de pareri trà i fratelli nascono delle questioni, à quale arbitrio si debba deferire, se à quello di coloro, i quali vogliono numerarle, ouero degli altri che non vogliono, e particolarmente quando siano figli maschi, e femine di più matrimonij; E sopra di ciò si scorge tanta varietà d'opinioni, e vi si danno tanti intrichi di distinzioni, che à comparazione, il labirinto di Teseo merita di essere stimato vna piazza più piana, e larga della Nauona di Roma; Sicche quanto più si pensa discifrare la materia, con reassumere tante distinzioni, e considerazioni, tanto maggiore si rende la confusione; Che però si stima più opportuno di ammonire il lettore, che nell'occorrenze debba ricorrere à quel che se ne discorre nel Teatro; Doue ancora si discorre del modo di cauare la dote delle femine escluse, cioè, se si deb-

ba cauare prima come debito, e dopoi cauare la legitima da quello, che resta, ó pure cauare la legitima intiera per i maschi, e dopoi cauare le doti dalla restante eredità, ó che le doti vadano cauate dall' istessa legitima; O pure se le porzioni delle femine accrescano à beneficio dell' eredità, ò del fidecommisso, con altre simili cabale iui accennate.

Discorrendosi ancora iui se li figli eseredati, ò li religiosi, ó li banditi capitali, facciano numero, ó parte, & in che modo, poiche queste, & altre simili digressioni in cose, le quali rare volte occorrono in pratica, cagionerebbono più tosto qualche confusione per li non professori. A

A

Di tutto ciò si discorre in questo titolo nelli discorsi primo, e seguenti, & ancora nel titolo delle successioni nel libro undecimo.



CAPITOLO QVINTQ:

Di diue se altre cose concernenti
l'istessa materia della le-
gitima.

S O M M A R I O.

- 1 **D**elli frutti della legitima quando siano do-
uuti, ò nò.
- 2 Della trasmissione della legitima, ouero della facol-
tà d'impugnare i pesi.
- 3 Che cosa sia del fisco.
- 4 Se la legitima si acquisti subito per operazione del-
la legge, ouero vi sia necessaria l'agnizione.



C A P. V.



I molt' altre questioni disputano li Giuristi sopra questa materia della legitima, à tal segno che alcuni, lodeuolmēte, ne hanno cōposti dē voluminosi trattati; Mā essendo cose poco contingibili in pratica, e che cagionerebbono più tosto noiose digressioni à non professori, però si tralasciano, mentre nell'occorrenze, con facilità si possono vedere appresso di coloro, li quali (come di sopra si dice) hanno professato di fare i trattati particolari della materia.

E particolarmente in pratica, in qualch'occorrenza si suole disputare della materia dē frutti douuti per la legitima; Però sopra di ciò si è accennato qualche cosa nel libro quinto dell'vsure, cioè, che il tutto dipende dalla qualità delle robbe ereditarie; Atteso che, se saranno robbe stabili, ò altri effetti fruttiferi, in tal caso correranno i frutti senz'altra interpellazione, ò mora, per quella chiara ragione, che questi non sono interessi douuti dal debitore al creditore per causa del tempo, mā sono sequela, ouero effetto del dominio, mentre per la già accennata implicita comunione de beni
intro-

introdotta dalla legge, quello, al quale sia douuta la legitima, si dice padrone per la sua rata delle robbe ereditarie dall'istante della morte del padre, ó di altra persona, dalla quale la legitima sia douuta; Mà per quella rata de beni che siano infruttiferi, come sono i mobili, ouero il denaro contante, oueramente i nomi di deditori, nõ se ne deue frutto, nè interesse alcuno, se non quando si verificassero li requisiti dell'interesse del lucro cessante, ò del danno emergente, secondo le regole generali di qualsiuoglia debito indifferente, accennate nella sudetta materia dell'vsure.

Mà perche alle volte porta il caso, che tutta la legitima sia douuta in denaro, ouero (come li Giuristi dicono) in quantità, perche auendola in tal modo lasciata il defonto, quello, al quale spetta, non l'impugni, mà se ne contenti; Ouero che anche non contentandosene, vi entrasse l'arbitrio, ò l'ufficio del giudice, il quale alle volte suole entrare per limitare la regola, che la legitima sia douuta in tutte le sorti di robba per la sua rata, perche così ricerchi l'indiuidual natura delle robbe ereditarie, ouero vn'altra giusta causa; Et in tal caso, ancorche la legitima sia douuta in denaro, tuttauia sono douuti senza la mora, e senza gli altri requisiti, li frutti, ouero gl'interessi à proporzione di quel che importino li frutti di quelli effetti fruttiferi, li quali, secondo la regola legale, aurebbono douuti toc-

car-

cargli, in quell' istessa maniera che sono douuti li frutti ricompensatiui al venditore per il prezzo non pagato della robba venduta fruttifera, mentre in questo caso la legge occulta vn' implicito contratto di compra, e vendita, di quella rata di beni, che per altro gli dourebbe toccare per la legitima.

Si suole ancora disputare nella materia della legitima, della sua trasmissione ad ogni erede estraneo, non solamente circa la sostanza della legitima, in generale, mentre ciò si stima indubitato, mà ancora sopra la facoltà d' impugnare li pesi, e le condizioni; E sopra di ciò cade la disputa, se non auendo dichiarato l' animo suo quello, al quale la legitima era douuta, lo possa fare il suo erede, nel che si scorge qualche varietà d' opinioni, fiche in alcune parti, è più seguitata la negatiua, la quale hà qualche probabilità, & in altre la contraria, e particolarmente la Curia Romana seguita l' opinione affermativa, cioè che anche la facoltà d' impugnare li pesi, e le condizioni si trasmetta agli eredi.

Ben si che, l'vna e l' altra specie di trasmissione si nega al fisco penale, il quale in questa parte viene stimato d' inferior condizione d' ogni altro erede, ancorche estraneo, attesoche, se bene viene stimato come vn' erede del delinquente, tuttauia non si dice erede vero, mà anoma-
Tom. 9. p. 3. della Legitima, &c. G lo,

A
*Nel disc. 160.
 del lib. 2. de
 Regali.*

lo, e più per annichilazione che per volontà espressa, ò presunta del defonto. A

Si dubita ancora molto, se nella legitima sia necessaria l' agnizione per acquistarne il dominio, oueramente se questo si acquisti subito per 4 operazione della legge; E l' effetto di tal questione si stima molto notabile, attesoche se si fa l' acquisto, in tal caso li creditori di colui, al quale la legitima sia douuta, avranno l' azione, sopra le robbe, e non potrà il debitore non acquistarle; che all' incontro se non si acquista senza l' agnizione, li creditori non vi avranno l' azione, & il debitore potrà non accettarla, nella maniera che si può fare dell' eredità, e delli legati; Et ancorche vi si scorga qualche varietà d' opinioni; Nondimeno à proprio senso pare che si dourebbe seguitare l' opinione fauoreuole à creditori; Anzi che generalmente anche nell' eredità, e nè i legati si douesse togliere à debitori questa facoltà di pregiudicargli non acquistando, essendo veramente cosa irragioneuole, e fomento di molte fraudi, conforme con molta prudenza è stato prouisto dagli statuti di Genoua; Tuttauia pare che la Curia Romana, vada inclinando che anche la legitima cada sotto la regola generale, mà con poca ragione, e per certe formalità leguleiche degne di poca lode. B


B
*Nel lib. 3. del
 Credito nel discorso 40.*

CAPITOLO SESTO.

Della Trebellianica.

SOMMARIO.

- 1 **C** He cosa sia Trebellianica.
- 2 **C** Se la Trebellianica si possa proibire.
- 3 Che basti anche la proibizionc tacita, e quando questa vi sia.
- 4 Della differenza trà li tempi antichi, e li nostri circa la Trebellianica.
- 5 Delle due quarte, cioè Trebellianica, e legitima.
- 6 Se li frutti vadano imputati nella Trebellianica, e degli effetti che ne nascono.
- 7 Non spetta contro la Chiesa, ouero contro la causa pia.



C A P. V I.



LA trebellianica, è vna imagine della legitima, cioè che ad imitazione, la legge concede questa detrazione all'erede, ancorche sia estraneo, il quale sia grauatato di restituire l' eredità ad vn altro per fidecommisso, & importa la quarta parte di quello che resta delle robbe da restituirsi al fidecommissario vniuersale, detratti prima, nō solamente li debiti, mà ancora li legati, i quali non si detraono per la legitima, mà si detraono per la trebellianica.

Ben si che questa specie di detrazione, per la pratica più frequente, per lo più è solita proibirsi; E se bene si fa vna gran disputa trà Giuristi, se si possa proibire alli figli di primo grado, nelche si scor-
 2 ge vna così gran varietà d' opinioni, che viene stimata vna delle più gran questioni che siano nella legge, sì che alcuni la stimano bisognosa d' vna determinazione Imperiale; Nondimeno non pare, che tal punto meriti tanta dote; Pure lasciandone la disputa alli scolastici, & all' accademici; Per quello che tocca al foro pratico, certa cosa è che oggidì l' opinione assertatiua pare indubitata, e comunemente

mente riceuuta, ancorche trà coloro, i quali praticano il foro, in alcune parti, e particolarmente nella Lombardia, non manchino di quelli, li quali ancora di presẽte sono tenaci delle tradizioni de loro maggiori, e che tuttauia continuano in questo vmore melanconico; Però con poca ragione, attesoche il fondamento di questa opinione, la quale nega la potestà, consiste in alcune leguleiche sottigliezze, mà non già in ragione alcuna adattabile al discorso umano.

Et à tal segno in pratica è riceuuta questa opinione assertatiua, sopra la potestà di proibire la trebellianica, che anche à rispetto delli figli del primo grado viene stimata sufficiẽte la tacita, ò la prefunta proibizione, dedotta dalle congetture, e dagli argomenti, facendo solamente i Giuristi qualche differenza trà li figli del primo grado, e gli altri, cioè che nelli figli, le congetture, e gli argomenti debbano essere di qualche maggior peso.

Si riducono però tutte le questioni in questa materia al fatto, ouero all' applicazione, cioè quando vi siano, ò nò argomenti sufficienti per tal proua; Et in ciò parimente si scorgono li soliti contrasti, e l' ordinarie freddure sopra la formalità delle parole, ò delle clausule contenute nella proibizione dell' alienazione, ouero nella assegnazione della ragione di conseruare per la futura posterità la robba, e se le parole siano tali che dinotino il tutto ò

io ò nò; Però essendo questa vna questione di volontà, e per conseguenza più di fatto, che di legge, non vi cade vna regola certa e generale, applicabile ad ogni caso, mà ne deue dipendere la decisione dalle circostanze di ciascun caso particolare, da considerarsi con il prudente arbitrio del giudice, il quale in dubbio, con molta facilità si deue interporre à fauore del fidecommisso, presumendo la proibizione; E ciò per la verisimile volontà, regolata dall' uso comune, e dal discorso umano, cioè che quelli li quali, ò per ambizione, ò per avarizia, hanno in animo di conseruare in perpetuo la robba loro nella posterità, ò in altro genere di persone, non badano à queste cabale legali che per lo più gli sono incognite mà pensano in tal modo disporre di tutto quello che lasciano, anche di quello ch' importi la legittima, quando fusse in loro potestà il proibirla, in maniera che, circoscritto il defecto della potestà, si può dire che abbia del fauoloso il presupporne diuersamente la volontà.

E veramente riflettendo bene alla differenza de' tempi, e de' costumi si potrebbe con qualche fondamento di ragione dire, che il caminare in questa materia con la sola lettera delle leggi ciuili, contenga vna delle solite semplicità de' Leggisti; Atteso che anticamente, ò fusse per la frequenza delle proscrizioni, che forse cominciarono à praticarsi in occasione delle guerre ciuili trà Silla, e Mario, e trà

Cesa.

Cesare, e Pompeo, e simili, e molto si più praticavano sotto gl' Imperadori; Ouero che fusse per altre cause; Si vsauano li fidecommessi, in quella forma, che oggidì alle volte si vanno vsando con l'istituzioni fiduciarie, cioè lasciando la robba ad vno amico capace, per darla poi à suo tempo, à quello, al quale si sia auuto nell' animo di lasciarla, per essere allora in stato d'incapacità, ouero di mala congiuntura, per quando soprauenisse la capacità, ò che cessasse il motiuo del timore; Atteso che portàdo ciò feco vn' incomodo, con il dispiacere di auere à restituire le robbe ad vn altro, anche in vita, e da ciò nasce che queste istituzioni si soleano trascurare; E perciò fù introdotta questa detrazione, come per vna specie di premio di tal fatica, e cura; Ilche molto più entraua ne figli di primo grado per rispetto, che secondo le leggi antiche, erano eredi necessarij, siche anche non volendo, erano forzati à sopportare questo peso, che però fù stimato ragioneuole, il dargli qualche recognizione, e sollieuo.

Queste ragioni oggi cessano nelli fidecommessi da noi vsati, quando siano con l'ordine successiuo, e graduale, per dopò la morte, mentre in effetto la volontà del testatore è di lasciare la robba con piena ragione e godimento, finche naturalmente, e ciuilmente viua quella persona, prescriuendogli solamente la necessità di vn ragioneuole, e ben regola-

to ordine di successione, cioè che morendo egli, debba auere per successori quelle persone, che il testatore desidera, e che viuendo non possa dissipare, la robba, che però non si sà vedere à qual ragione probabile sia appoggiata questa detrazione, contro ogni verisimil volontà del disponente.

4 E se bene questo discorso non gioua, quando non vi sia la proibizione, mentre quella cessando, è troppo riceuuto appresso i Giuristi, e nelli tribunali che tal detrazione sia douuta, in maniera che farebbe vna gran temerità il volere fermare il contrario; Nondimeno ciò si crede considerabile per ben regolare l' arbitrio, nel caso della volontà tacita, ò dubbia.

5 Cessando dunque l' vna ò l' altra specie di proibizione, non si dubita che la trebellianica sia douuta; E se bene per regola della legge ciuile non si danno due detrazioni, e per conseguenza alli figli & à gli altri, à quali sia douuta la legitima, non dourebbe spettare la trebellianica; Nondimeno la legge canonica, almeno così comunemente intesa, e riceuuta da Dottori, anche nel foro laicale, concede l' vna e l' altra detrazione; Quando però si tratta di fidecommisso condizionale da restituirsi dopo la morte, ò doppò purificata qualche cōdizione, mà non già quando sia vn' fidecōmisso puro da restituirsi subito; E ciò in pratica oggidì si suole verificare in quel caso che il testamento, come inoffi-
cioso,

ciofo, ouero per qualche difetto di maggior solennità non si possa sostenere in ragione diretta di testamento, mà si risolua in codicilli, ouero in fidecommisso, poiche circoscritti questi casi, in pratica non pare che vi sia più l' vso de fidecommisfi puri, mà solamente quello dell' istituzioni fiduciarie.

Si scorge ancora vn' altra differenza trà li figli, e li descendent, e gli altri eredi, li quali à differenza
 6 generalmente si dicono estranei, cioè che quelli della prima specie non imputano li frutti in questa detrazione come gl' imputano quelli dell' altra specie; E questa imputazione cagiona vna questione, la quale appresso li più antichi viene stimata intricata, à tal segno che àche alcuni tribunali grãdi vi si sono ingannati, cioè, se facendo l' erede grauato vn' alienazione de beni ereditarij per cõto di questa detrazione verso li principij, quando non potea dirsi confunta con li frutti, e pigliando poi successiuamente tãti frutti, che l' assorbiscano, se si debba tuttauia sostenere l' alienazione; Et in ciò molti credono che si sostenesse, in maniera che quel terzo, al quale si sia fatta l' alienazione, si renda sicuro, siche l' erede grauato resti debitore del fidecommisso in quello, che con li frutti douea scomputare, onde quando non fusse idoneo, debba ciò andare à danno del fidecommisso; Però l' opinione contraria, come veramente più ragioneuole, og-
Tom. 9. p. 3. della Legitima, &c. H gidi

gidì è la più riceuuta, cioè che potendosi in tal modo dire detratta la trebellianica, la robba resti malamente alienata, e per conseguenza che si possa ricuperare.

Si nega ancora questa detrazione, quando il fidecomisso sia ordinato á fauore della Chiesa, ò della causa pia; E dà ciò nasce ancora vn' altra questione, nella quale parimente li Giuristi s' intricano molto, se questo, il quale essi dicono priuilegio, abbia luogo quando l'erede sia parimente Chiesa, ò causa pia, credendo molti che debba in tal caso entrare la ragione della conquassazione de priuilegii; Mà si crede più probabile che indif-

ferentemente questa esenzione deb-

ba caminare, per le ragioni più di-

stintamente accennate nel

Teatro; doue il curio-

so si potrà so-

disfare.

A

A
Di tutto ciò nel-
la materia del-
la trebellianica
si parla nelli di-
scorsi 25. e 32.
a seguenti di
questo tit.



CAPITOLO SETTIMO:

Della falcidia.

SOMMARIO.

- 1 **D**ella falcidia che cosa sia.
- 2 Della differenza tra la falcidia, e la trebellianica.
- 3 Da quali legati vada detratta, e da quali no.
- 4 Della proibizione di questa detrazione.



CAP. VII.



Questa detrazione della falcidia, dalla legge si concede all' erede, contro i legatarij, e li fidecommiffarij particolari, quando li legati, ò li fidecommiffi particolari, assorbiscano tutta l' eredità, in maniera, che non vi arriui à restare la quarta parte, la quale è di douere che resti all' erede per sua porzione, à somiglianza di quello che nel capitolo antecedente si è detto della trebellianica, à rispetto del fidecommisso vniuersale. E potèdo queste detrazioni, dirsi due forelle simili, vi resta poco da soggiungere, mentre tutto quello che nell' antecedente capitolo si è detto della trebellianica, così circa la podestà, come circa la volontà, anche tacita, e congetturale del proibirla; Come ancora circa i priuilegi della Chiesa, ò della causa pia, camina in tutto, e pertutto egualmente nella falcidia.

2 Si scorgono bensì trà l' vna l' altra specie di detrazioni alcune poche differenze, trà le quali, la più notabile in pratica, è quella, che la trebellianica non si perde dal non far l' inuentario, mà si perde la falcidia per rispetto che così dispone la legge,

ge, la quale hà introdotto questo beneficio dell'inuentario.

El' altra differenza suole occorrere, che li legati particolari sogliono essere molti, e di diuersa natura, cioè che alcuni siano pij, & altri profani; E quindi nasce la questione, se l'erede, si debba rinfrancare di quello che perde nelli legati pij che deu dare intieri, dalli legati profani, li quali perciò patiscano questa detrazione di più.

3 E l' istessa difficoltà entra in quei legati anche profani, li quali, ò per volontà del testatore, ò per loro natura si deuono sodisfare intieri, e nõ siano soggetti à defalco alcuno, secondo quello che se ne discorre nel libro vndecimo nel titolo delli legati; Cioè se anche di questi si debba rinfrancare l'erede dagli altri legati non priuilegiati; Et in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni, mà si crede più verò, che come in questione di fatto, e di volontà, non vi cada vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mà si debba decidere cõ le circostanze particolari di ciascun caso; Oltre che per la pratica del foro si stima quasi fatica superflua il trattenerfi in ciò, mentre per lo stile più frequente, e moderno, 4 questa detrazione per ordinario si proibisce, sì che molto rari sono i casi, ne quali s' incontrano de' Notari così balordi che la trascurino.

E per questa ragione dell' vso più comune, si crede tuttauia verissimo quello che si è accennato nel

nel capitolo antecedente sopra la molta facilità, con la quale si deue caminare ad ammettere la proibizione presunta, anche per piccoli argomenti, mentre trà centò testatori, appena si troueranno vno, ò due, i quali sappiano, che cosa siano falcidia, e trebellianica, ò che in quel punto di testare vi pensino, in maniera che si viene à defraudare la volontà del morto per vna formalità legale, & à leuare la robba ad vno, e darla ad vn altro per la sola auuertenza di vn Notaro, nel mettere, ò nel trascurare vna clausola, siche in sostanza oggi pare che si riduca il tutto ad vna mera formalità, & à cabale, contro ogn i ragione, e contro ogni verisimile volontà del disponente, la sostanza della quale si deue principalmente attendere:

Con il di più, che si accenna nel
Teatro, essendo questa materia poco praticata nel fo-

ro. A



A
Di questa specie di detrazione si parla nel disc. 34. di questo tit. e nel disc. 52. del tit. de Legati nel libro undecimo.

CAPITOLO OTTAVO.

Dell' altre detrazioni, le quali si dicono accidentali; E particolarmente di quelle delli debiti pagati, e delli miglioramenti fatti nelle robbe ereditarie.

S O M M A R I O.

- 1 **D** Elle altre detrazioni accidentali, quali siano, e perche si dicono tali.
- 2 Della differenza tra l' una, e l' altra specie di detrazione se impediscano, o nò l' immissione.
- 3 Delle più specie delle detrazioni accidentali.
- 4 Della materia de miglioramenti.
- 5 Delli miglioramenti separabili.
- 6 Delli miglioramenti inseparabili, & incorporali.
- 7 Degl' inseparabili corporali.
- 8 Per conoscere il miglioramento, bisogna fermare lo stato antico, e quando si dica miglioramento.

Qual

- 9 Qual ragione si debba auere delle deteriorazioni.
 10 Di alcune cose sopra la materia remissiuamente.
 11 Che cosa si debba rifare, se lo speso, ò il migliorato.
 12 Delli frutti prodotti dalli miglioramenti, à chi spettino, e di altre cose nella materia.

C A P. VIII.



I

Vtte l' altre sorti di detrazioni, oltre le suddette della legitima, della trebellianica, e della falcidia, si chiamano accidentali, à differenza delle suddette, le quali si dicono legali; Dicendosi l' altre accidentali, per rispetto, che non sono fisse, e generali; Et ancora perche sono varie, maggiori, ò minori secondo la contingenza de' casi, che all' incontro le legali consistono in vna certa cota, cioè nella quarta, ò nella terza parte, ò nella metà rispettiuamente.

2

E quindi nasce ragioneuolmente la differenza, in pratica trà l' vna specie di detrazioni, e l' altra, sopra il punto, se questa eccezione debba ritardare, ò nó il possesso al fidecommissario; Atteso che quando si tratta di detrazioni legali, la pratica più moderna della Curia, hà introdotto, che l' eccezio-

ne

ne dalle detrazioni, non impedisce l'immissione, nè rende il possessore legittimo contraddittore in tutto, mà si dà l'immissione per indiuiso, essendo ciò compatibile; Nella maniera, che più compagni, o più coeredi possono possedere in comune vn'istessa eredità, ouero vn'istesso patrimonio; Mà ciò non camina neli' altra specie delle detrazioni accidentali, le quali consistono in qualche quantità, ouero in qualche specie, per la loro incertezza, mentre possono essere tali, che assorbiscano il tutto, conforme più distintamente si discorre nel libro seguente de fidecommisfi, in occasione di trattare delli remedij, li quali si concedono al fidecommisfiario, per auere il possesso de beni, & anche della materia del legittimo contraddittore.

Queste detrazioni accidentali, secondo la pratica più frequente, si restringono à trè specie; Cioè vna in ragione di dominio, L'altra dè crediti, E l'altra dè miglioramenti.

Della prima e della seconda specie, si lascia di trattarne in questo luogo, mentre se ne discorre nel suddetto libro seguente de fidecommisfi, alla materia de quali sono più proporzionate, che però si potrà iui vedere, per non ripetere più volte l'istesso, 4 siche in questo capitolo si discorre solamente della terza specie dè miglioramenti, per essere vna detrazione più generale, la quale conuiene ad ogni materia indifferente, & è solita opporsi da qualun-
T. 9. p. 3. della Legittima, &c. I que

que possessore, che però cade in tutte le materie, anche nelle feudali, e nelle enfiteutiche, ouero nel caso delle alienazioni inualide, e simili, mà la più frequente è la fidecomissaria.

Sopra ciò dunque entra l'istesso, che si è discusso nel libro primo de feudi, con que la poca varietà, che porta seco per sua special natura, la materia feudale; Cioè che i miglioramenti si distinguono in due specie, vna che si dice di separabili, e l'altra che si dice degl' inseparabili.

Quelli, li quali sono veramente, e materialmente separabili, si verificano in quelle robbe, le quali essendosi acquistate dal migliorante, tuttauia ritengono il suo primiero essere, in maniera che possono restare in potere del migliorante à considerarlo come vn terzo, senz'alterazione, ò pregiudizio alcuno delle robbe, delle quali si tratta; Come per esempio, se il possessore di vn podere, cõ qualche titolo, ne acquista vn' altro iui vicino dà vn terzo, senza che ne segua vna tal confusione che non si possano commodamente distinguere, mentre in tal caso, veramente non entra la materia de miglioramenti, mà solamente vi suole cadere la materia della presunta donazione per l'animo dell' acquirente, d'incorporare totalmente il nuouo acquisto con la robba antica, e di farlo d' vna istessa natura; Mà ciò non riceue, vna regola certa, e generale, essendo vna questione di mero fatto, e di volontà, la quale in dubbio

bio non si presume, che però si deue prouare da quello, il quale ne pretende l'incorporazione; E per conseguenza la decisione di ciascun caso dipende dalle sue circostanze particolari.

Li miglioramenti inseparabili, si distinguono ancora in due forti; Vna cioè d'incorporali, ouero d'intellettuali; E l'altra di corporali, ouero di materiali.

6 Gl' incorporali, ò gl' intellettuali sono, per auere estinti de' censi, ò degli altri pesi, de quali la robba era grauata, ouero l'auerla liberata da qualche feruitù, ò soggezione, ò pure l'auere acquistato qualche giurisdizione, ò preminenza, con casi simili.

E sotto questa specie di miglioramenti incorporali, ouero intellettuali, vengono ancora quelle spese, le quali si siano fatte nella lite, ò nella guerra per difendere la robba da coloro che la voleano occupare, ouero per ricuperarla da chi l'auca occupata.

7 Li miglioramenti corporali, ò materiali sono quelli che si fanno sopra la medesima robba, senza che si possano separare; Come per esempio, nelle case, sono li nuoui edificij, in muraglie, et in nuoue stanze, ò nell'elevazione d'appartamenti, ouero in risarcimenti delle parti rouinate, e cose simili; E nelli poderi rustici, sono le piantate d'arbori, ò delle vigne, e simili.

Posta questa distinzione, Primieramente per regola generale, la quale conuiene, all' vna e l'altra specie, di corporali, e d' incorporali, bisogna fermare lo stato antico della robba, che si pretende migliorata, attesoche non si dirà miglioramento quello che si sia fatto per rinfrancare le deteriorazioni; Quando però queste siano colpose, in maniera che quello, il quale abbia fatto li miglioramenti fusse tenuto a rifare quella deteriorazione, mentre in tal caso, si dice auere sodisfatto al suo debito; E quando il mancamento non si sia commesso da lui, tuttauia alle volte si deue auere in considerazione lo stato antico, quando si tratta di miglioramenti vtili, in maniera che contro il padrone della robba non si dia altra azione, ò eccezione, se non quella che risulta dall' equità dà non arricchirsi con quel d'altri, mentre siasi fatta da chi si voglia, la deteriorazione, basta al padrone della robba, che egli non sia in lucro, con molte distinzioni contenute nel Teatro, al quala nell' occorrenze bisognerà ricorrere, non essendo possibile di poter' esaminare il tutto, mentre portarebbe vna gran digressione da partorire più tosto vna confusione.

Come ancora si deue vedere in ordine alli miglioramenti incorporali, quando le spese fatte per la lite, ò per la recuperazione, siano repetibili ò no;
 10 Et perquelche riguarda l'ordine del giudizio, cioè se questa eccezione di miglioramenti ritardi l'esecuzione, e dia la ritenzione, si tratta nel libro decimo
 quin.

quinto de Giudizij doue si potrà vedere per non ripetere l' istesse cose.

Col presupposto de i miglioramenti, li quali si debbano rifare, in maniera che sia detrazione legitima, è tra la regola che si deue rifare quel meno trà lo speso, & il migliorato, quando si siano fatti dal possessore non padrone per ripeterli dal padrone, per la sudetta equità legale, mà non già quãdo con titolo di commissione, ò di amministrazione, perche in tal caso si deue rifare il tutto.

Si fuole ancora disputare circa li frutti prodotti da miglioramenti, se spettino al migliorante anche ¹² doppò la lite, e dopò la mala fede; Et ancorche in rigore di legge non douerebbono spettare al migliorante; Nondimeno per vna certà equità, è più riceuuto il contrario; Ouero se lo speso in migliorare si compensi con li frutti della parte non migliorata; O pure se vn migliorante di mala fede debba perdere qualche abbia speso in pena della sua temerità, oueramente per vna presunta donazione; Con il di più che in questa materia alquanto intricata da Dottori si accenna nel Teatro, mentre conforme si è detto (porterebbe più tosto confusione il voler trattare ogni minuzia, stãte che in effetto, questa non merita dirsi questione di legge, mà più tosto di fatto, da deciderfi con le circostanze particolari di ciascun caso; E per conseguenza, che sia incapace di yna regola generale, e certa, applica-

plicabile à tutti casi ; Con il di più che si accennerà
nel libro seguente delli fidecomissi in occasione di
discorrere generalmente delle detrazioni, e quando
queste impediscano l'immissione, e che facciano il

reo, & il possessore legitimo contraddittore; Et
ancora se ne tratta nel libro decimo


quinto delli Giudizij circa que-


sta eccezione de miglio-
ramenti. A


A

*Di questa mate-
ria de' migliora-
menti nel disc.
35. di questo tit.*










UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO DI STORIA DEL
DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ECCLESIASTICO

1780

5022





Libro VI
De Legationibus
Creditoribus
et de Concessionibus
et Credito
Libro VII
De Testamentis
Codicillis
et Ereditatibus
Ereditatibus della
Legittima
et Rebelianis
De Meglioribus
Libro IX.

Notaro in presenza di sette testimonij, dicendo che quanto in quelli fogli si contiene, sia la sua volontà; E questo è il più testare d'oggi.

E se bene testare debba, e se bene le sue intenzioni particolari si rede, mentre propria bocca non ha; Tuttavia non ha la sua opinione, e se bene crede, la quale non si vede nella scrittura.

Anzi questa è la vera ragione, che anche senza la relazione ad un terzo; Comunque religioso, o de un certo luogo, o di un certo esempio in quel luogo.

Le difficoltà di testare, e di scrivere, consistono in tal scrittura, e in tal modo.

cioè, se veramente sia quella, della quale abbia parlato il testatore, per la possibile supposizione di un foglio per un altro, anche quando si consegnasse al

No-

Giuristi si sono intricate, e oggi pare che sia, e de' Tribunali, di amamento, o senza, nella; Nè sopra ciò è possibile, & accertata, appone con la solita inezia, quali caminano con le tutti i casi in un istesso (evidenti); Atteso che questione di puro fatto, dalle circostanze particolari, e se ne parla ancora di sotto nel capitolo settimo. G. Si danno ancora alcuni casi, nelli quali caminano-

G
Nelli disc. 1. e
seguenti di questo titolo.